

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## XVII LEGISLATURA

### 871ª SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO (\*)

MERCOLEDÌ 2 AGOSTO 2017

Presidenza della vice presidente DI GIORGI,  
indi del presidente GRASSO  
e del vice presidente CALDEROLI

(\*) Include l'ERRATA CORRIGE che sarà pubblicato nel Resoconto della seduta n. 872 del 12 settembre 2017

(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e Popolare: ALA-SCCLP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Articolo 1 - Movimento democratico e progressista: Art.1-MDP; Federazione della Libertà (Idea-Popolo e Libertà, PLI): FL (Id-PL, PLI); Forza Italia-II Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Direzione Italia, Grande Sud, M.P.L. - Movimento politico Libertas, Riscossa Italia: GAL (DI, GS, MPL, RI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Campo Progressista-Sardegna: Misto-CP-S; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Federazione dei Verdi: Misto-FdV; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL; Misto-UDC: Misto-UDC.*

## RESOCONTO STENOGRAFICO

### Presidenza della vice presidente DI GIORGI

**PRESIDENTE.** La seduta è aperta (ore 9,03).

Si dia lettura del processo verbale.

Omissis

**Discussione congiunta del disegno di legge:**

**(2834) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016** (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

**e del documento:**

**(Doc. LXXXVII, n. 5) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2016** (ore 14,03)

**Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 2834, con il seguente titolo: Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017**

**Approvazione della proposta di risoluzione n. 1 relativa al documento LXXXVII, n. 5**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione congiunta del disegno di legge n. 2834 e del documento LXXXVII, n. 5.

Comunico che, data la giornata, saranno ben accetti interventi dattiloscritti e trasmissibili per altre vie informatiche.

Il relatore sul disegno di legge n. 2834, senatore Martini, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

**MARTINI**, *relatore sul disegno di legge n. 2834*. Signor Presidente, mi sento certamente di accogliere il suo invito e mi limiterò a dar conto, a proposito della legge di delegazione europea per il 2016, soltanto delle modifiche principali introdotte dalla discussione in Commissione, premettendo che il disegno di legge si compone di 15 articoli e di un solo allegato contenente le direttive da attuare mediante l'adozione dei decreti legislativi. Chiedo di consegnare il testo integrale del mio intervento affinché venga allegato al Resoconto della seduta odierna.

PRESIDENTE. La Presidenza la autorizza in tal senso.

**MARTINI**, *relatore sul disegno di legge n. 2834*. Complessivamente, il provvedimento delega il Governo all'attuazione di 30 direttive, nonché ad adeguare la normativa nazionale a otto regolamenti europei. Le modifiche principali riguardano, innanzitutto, la definizione temporale della legge perché, a differenza del precedente disegno di legge di delegazione per il 2015, il Governo ha voluto fornire al Parlamento non solo i dati relativi al 2015, ma anche quelli di tutto il 2016, aggiungendo inoltre qualche aggiornamento fino al 15 febbraio 2017. Per questo motivo la 14<sup>a</sup> Commissione ha approvato una modifica al titolo del disegno di legge, aggiungendo anche il riferimento all'anno 2017, consentendo così di riallineare il disegno di legge annuale e la sua relazione di accompagnamento all'effettivo anno di riferimento.

La seconda questione riguarda l'articolo 3, che delega il Governo a dare attuazione alla direttiva dell'Unione sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di impresa e al regolamento UE sul marchio comunitario, e stabilisce principi e criteri specifici di delega. I due provvedimenti europei da attuare costituiscono il cosiddetto pacchetto marchi, diretto a una maggiore armonizzazione tra gli ordinamenti degli Stati membri, al fine di superare le disparità esistenti tra i titolari di marchi nei diversi Paesi.

Un altro elemento importante è recato dall'articolo 5, che contiene principi e criteri specifici di delega relativi all'attuazione della direttiva dell'Unione europea sulla distribuzione dei prodotti assicurativi. In particolare, vengono individuati una serie di criteri finalizzati al coordinamento di tale normativa con quella dei settori bancario, creditizio e finanziario.

Riguardo alle competenze delle diverse Autorità di vigilanza, con un emendamento accolto in Commissione, presentato in versione identica dalla quasi totalità dei Gruppi parlamentari, viene stabilita l'attribuzione all'IVASS delle competenze di vigilanza sui prodotti assicurativi a contenuto finanziario (ramo I, III, V e multiramo), quando sono distribuiti non solo da agenti e *broker* assicurativi, ma anche da imprese di assicurazione, mentre la competenza viene mantenuta alla Consob quando tali prodotti sono distribuiti da banche e SIM.

L'articolo 8 delega il Governo ad adeguare la normativa nazionale al regolamento dell'Unione europea relativo agli abusi di mercato, dettando principi e criteri direttivi con riferimento principalmente al ruolo dell'autorità competente Consob nell'applicazione del regolamento e nell'esercizio del potere di vigilanza, di indagine e sanzionatorio. La normativa è diretta a garantire un appropriato grado di protezione dell'investitore, di tutela della stabilità finanziaria, dell'integrità dei mercati finanziari, in collaborazione con l'ESMA. Anche su questo articolo, la Commissione ha accolto un emendamento presentato in forma identica dalla quasi totalità dei Gruppi parlamentari al fine di assicurare una maggiore tutela degli investitori, attribuendo alla Consob il potere di stabilire obblighi di informazione per la valutazione degli strumenti finanziari.

L'articolo 10 delega il Governo all'attuazione del regolamento dell'Unione europea sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo di strumenti finanziari. Con una modifica anch'essa politicamente trasversale accolta dalla Commissione, la delega di cui all'articolo 10 è stata ampliata per consentire al Governo di apportare le opportune modifiche alla disciplina del *post trading*, resa necessaria in seguito al mutamento del quadro regolamentare europeo.

Infine, signor Presidente, l'articolo 13 delegava il Governo all'attuazione della direttiva dell'Unione europea per quanto riguarda la riduzione e l'utilizzo delle borse di plastica in materiale leggero. Tuttavia, il 26 luglio scorso il Senato ha approvato in prima lettura il disegno di legge n. 2860 di conversione del cosiddetto decreto Mezzogiorno, che dà piena attuazione alla direttiva dell'Unione europea e che, conseguentemente, dovrebbe poter risolvere la predetta procedura d'infrazione. Il

nuovo articolo 9-*bis*, infatti, regola disposizioni identiche a quelle contenute nello schema di decreto legislativo, la cui delega è scaduta, ed è identico anche all'articolo 11-*bis*, introdotto nel disegno di legge europea 2017 e che è stato poi soppresso nel corso dell'esame in Assemblea alla Camera proprio perché era stato deciso di utilizzare il decreto sul Mezzogiorno. Tra l'altro, la norma è stata proprio oggi approvata alla Camera e quindi è completamente efficace. Si deve pertanto provvedere a sopprimere l'articolo 13 del disegno di legge in esame, in quanto recante una delega che non è più necessaria. A tal fine e in coordinamento con il Governo ho presentato un emendamento soppressivo dell'articolo 13.

Signor Presidente, queste sono le principali novità introdotte dal dibattito della 14<sup>a</sup> Commissione.

Concludo semplicemente dicendo che, con l'approvazione di questa legge di delegazione europea, compiamo un altro importante passo nell'adeguamento della nostra normativa, nella riduzione del contenzioso e anche nel drastico abbassamento delle procedure di infrazione nei confronti del nostro Paese, il che ritengo sia un attestato di credibilità dell'Italia e anche di buona qualità della nostra legislazione. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per integrare la relazione scritta il senatore Romano, relatore sul documento LXXXVII, n. 5. Ne ha facoltà.

**ROMANO**, *relatore sul documento LXXXVII, n. 5*. Signor Presidente, nel chiederle l'autorizzazione ad allegare il testo integrale della mia relazione al Resoconto della seduta odierna, chiederei solo pochissimi minuti per svolgere una sintesi del mio intervento.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

**ROMANO**, *relatore sul documento LXXXVII, n. 5*. La relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa al 2016, come si sa, è stata presentata al Parlamento il 5 aprile di quest'anno e consta di quattro parti. La prima parte è inerente agli sviluppi del processo di integrazione europea e al nuovo quadro istituzionale dell'Unione europea. Nell'ottica del progressivo rafforzamento della legittimazione democratica delle istituzioni, il Governo italiano si è espresso in favore della destinazione (questo è un aspetto peculiare che sottopongo all'attenzione dell'Assemblea) dei 73 seggi del Regno Unito al Parlamento europeo per creare una circoscrizione europea con liste transnazionali. Inoltre, il Governo ha promosso l'idea che il processo di integrazione e convergenza delle economie europee non possa limitarsi (anche questo è un aspetto particolare) agli aspetti più prettamente economico-monetari, ma debba rivolgersi anche al pilastro dei diritti sociali.

La parte seconda tratta principi di politica orizzontale e settoriale e, nello specifico, riguarda politica estera, sicurezza comune, politica di sicurezza e difesa comune e stabilizzazione della democratizzazione. Particolare attenzione è dedicata ad alcuni Paesi del Mediterraneo, al corno d'Africa e al Sahel.

Nella terza parte si dà luogo all'attuazione di politiche di coesione economica, sociale e territoriale e, nell'ambito della discussione in sede europea sul futuro della politica di coesione, l'Italia ha sostenuto la necessità di semplificare e rendere più chiari e comprensibili le regole, di snellire i controlli e passare da un sistema fondato sulla verifica del rispetto formale delle regole a uno fondato sull'effettivo raggiungimento dei risultati attesi.

Particolare attenzione è dedicata al coordinamento nazionale delle politiche europee e qui si apprezza l'impegno del Governo nel dare conto, nelle corrispondenti parti della relazione, dei 103 atti di indirizzo emessi dal Parlamento: ben 73 dal Senato e 30 dalla Camera dei deputati.

Infine, pongo all'attenzione dell'Assemblea un punto che ritengo di particolare rilievo e che si riferisce alle infrazioni. In tre anni e mezzo di lavoro si è dato luogo a un risparmio di oltre 2 miliardi di euro nell'ambito di procedure di infrazione, lotta alle frodi e aiuti di Stato che sono stati recuperati. Lo si è fatto con la cultura della prevenzione e della programmazione. Oggi, come procedure di infrazione, l'Italia ha raggiunto risultati più che lusinghieri: ne abbiamo soltanto 65 rispetto alle 120 infrazioni del 2014, con un risparmio di oltre 1,3 miliardi di euro. A questi risparmi si devono aggiungere i 770 milioni recuperati sul fronte degli aiuti di Stato, mentre grazie all'opera della Guardia di finanza altri 220 milioni sono arrivati sul versante antifrode.

A conclusione di questa mia brevissima sintesi della relazione che sottopongo all'attenzione dei colleghi, nel testo integrale che ho chiesto di poter allegare agli atti, vorrei che mi fosse concesso di ringraziare i colleghi per il lavoro svolto in sede di 14<sup>a</sup> Commissione e il presidente Chiti per l'oculata Presidenza della Commissione. Li ringrazio per un dibattito che si è sempre mantenuto,

pur nelle posizioni dialetticamente e politicamente divergenti, lungo un binario di grande collaborazione e sintonia, così come di collaborazione e sintonia con il Governo, qui rappresentato dal sottosegretario Gozi che saluto. Si è dato luogo a un lavoro di collaborazione fattiva e non formale, che a me sembra - ma mi rimetto all'analisi, alla valutazione e alla votazione di quest'Assemblea - sia stato sicuramente positivo. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale congiunta.

La Presidenza informa che le proposte di risoluzione al documento LXXXVII, n. 5, potranno essere presentate prima della conclusione della discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Fattori. Stante la sua assenza si intende abbia rinunciato ad intervenire.

È iscritto a parlare il senatore Gaetti. Ne ha facoltà.

**GAETTI (M5S).** Signor Presidente, rinuncio ad intervenire.

**PRESIDENTE.** È iscritta a parlare la senatrice De Pin. Ne ha facoltà.

**DE PIN (GAL (DI, GS, MPL, RI)).** Signor Presidente, accetto il suo consiglio e chiedo l'autorizzazione a consegnare il testo scritto dell'intervento affinché sia allegato al Resoconto della seduta.

**PRESIDENTE.** La Presidenza l'autorizza in tal senso.

È iscritto a parlare il senatore Orellana. Stante la sua assenza si intende abbia rinunciato ad intervenire.

È iscritta a parlare la senatrice Montevocchi. Stante la sua assenza si intende abbia rinunciato.

È iscritto a parlare il senatore Amidei. Ne ha facoltà.

**AMIDEI (FI-PdL XVII).** Signor Presidente, per ottimizzare i tempi, chiedo l'autorizzazione a consegnare il testo scritto dell'intervento affinché venga allegato al Resoconto della seduta.

**PRESIDENTE.** La Presidenza l'autorizza in tal senso.

Dichiaro chiusa la discussione generale congiunta. *(Il senatore Candiani fa cenno di voler intervenire)*.

Senatore Candiani, per cosa vuole intervenire? Non è iscritto.

**CANDIANI (LN-Aut).** Sì, certo che sono iscritto in discussione generale.

**PRESIDENTE.** No, mi spiace.

I relatori e il rappresentante del Governo non intendono intervenire in sede di replica.

Comunico che è pervenuta alla Presidenza la proposta di risoluzione n. 1, su cui invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

**GOZI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.** Il parere è favorevole.

**PRESIDENTE.** Avverto che sono pervenuti - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 2834, nel testo proposto dalla Commissione.

Procediamo all'esame dell'articolo 1.

Senatore Candiani, desidera intervenire?

**CANDIANI (LN-Aut).** Signor Presidente, a questo punto rinuncio, perché avevo preparato l'intervento ed ero iscritto a parlare in discussione generale. Ovviamente non posso fare illustrazione di emendamenti che all'articolo 1 non sono stati presentati.

**PRESIDENTE.** È stato un difetto degli uffici del Gruppo, che non hanno comunicato la sua richiesta di intervento in discussione generale.

Metto ai voti l'articolo 1.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 2.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

**MARTINI**, *relatore sul disegno di legge n. 2834.* Sull'articolo 3 sono stati presentati due emendamenti - gli emendamenti 3.2 e 3.3 - che abbiamo già discusso in Commissione.

Su entrambi esprimo parere contrario con la seguente motivazione. Una diversa formulazione rispetto al tenore letterale dell'articolo 29 della direttiva 2015/2436 in oggetto si presterebbe a incertezze interpretative anche in sede di emanazione dell'atto delegato. Quindi, tali proposte emendative non risultano coerenti con l'impianto normativo europeo e con quello interno, che collocano i marchi collettivi nell'ambito di una procedura altra e diversa rispetto a quella posta a tutela dell'origine e della tracciabilità. Con questi stessi argomenti abbiamo trattato e discusso i due emendamenti in Commissione e li abbiamo respinti.

**GOZI**, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.* Il parere è conforme a quello espresso dal relatore, con le stesse motivazioni.

**PRESIDENTE.** L'emendamento 3.1 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.2.

**GAETTI (M5S).** Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

**PRESIDENTE.** Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta non risulta appoggiata).*

Metto ai voti l'emendamento 3.2, presentato dal senatore Candiani e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.3, presentato dal senatore Candiani e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 3.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati un emendamento e un ordine del giorno che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

**MARTINI**, *relatore sul disegno di legge n. 2834.* Signor Presidente, il parere sull'emendamento 4.200 è contrario, mentre per quanto riguarda l'ordine del giorno G4.200 il parere favorevole è condizionato a due riformulazioni. L'ordine del giorno chiede di promuovere nelle competenti sedi europee una città italiana, ma poiché questa attività è già in essere, proponiamo che l'ordine del giorno impegni il Governo a proseguire nell'opera di individuazione e di promozione nelle competenti sedi europee di una città italiana. Infine, chiediamo di aggiungere, alla fine del periodo, una formula che ci è richiesta dal Ministero dell'economia e delle finanze: «nel rispetto degli equilibri di bilancio».

**GOZI**, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.* Il parere del Governo è conforme a quello del relatore anche per quanto riguarda le riformulazioni.

**PRESIDENTE.** Senatore Candiani, accoglie le proposte di riformulazione?

**CANDIANI (LN-Aut).** Signor Presidente, in linea di principio accolgo le proposte di riformulazione, ma chiedo al Governo ed al relatore di tenere conto di quello che era stato inserito nell'ordine del giorno, ovvero che ci sia la considerazione del territorio nel quale maggiore è la concentrazione di

brevetti registrati. A me piacerebbe che una delle sedi fosse collocata nella mia cittadina, ma essendo un paesino di provincia di 18.000 abitanti sarebbe poco razionale rispetto al collocarla in una grande città in cui i brevetti sono registrati in gran massa.

Insisto per la votazione dell'ordine del giorno.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento 4.200, presentato dal senatore Candiani e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'ordine del giorno G4.200 (testo 2), presentato dal senatore Candiani e da altri senatori.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 4.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

**MARTINI**, *relatore sul disegno di legge n. 2834.* Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 5.201, 5.150, 5.151, 5.152, 5.153, 5.154, 5.206, 5.207, 5.208, 5.155, 5.156, 5.157, 5.158, 5.159, 5.160 e 5.161. Chiedo al presentatore dell'emendamento 5.205 di trasformarlo in ordine del giorno ed esprimo parere favorevole sugli emendamenti da 5.202 a 5.204.

**GOZI**, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.* Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

**PRESIDENTE.** L'emendamento 5.200 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.201.

**SANTANGELO (M5S).** Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

**PRESIDENTE.** Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.201, presentato dai senatori Floris e Amidei.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.202, presentato dal senatore Fissore, sostanzialmente identico agli emendamenti 5.203, presentato dal senatore Marino Luigi, e 5.204, presentato dai senatori Floris e Amidei.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.150, presentato dal senatore Mauro Giovanni.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.151, presentato dal senatore Matteoli.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G5.205, derivante dalla trasformazione dell'emendamento 5.205, non verrà posto ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.152, presentato dal senatore Mauro Giovanni.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.153, presentato dalla senatrice Bottici e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.154, presentato dal senatore Mauro Giovanni.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.206, presentato dal senatore Marino Luigi, identico agli emendamenti 5.207, presentato dai senatori Floris e Amidei, e 5.208, presentato dal senatore Mauro Giovanni.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.155, presentato dal senatore Mauro Giovanni.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.156, presentato dal senatore Mauro Giovanni.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.157, presentato dal senatore Mauro Giovanni.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 5.158, presentato dalla senatrice Bottici e da altri senatori, fino alla parola «costituiscono».

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 5.159.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.160, presentato dalla senatrice Bottici e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.161, presentato dalla senatrice Bottici e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5, nel testo emendato.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'articolo 6, sul quale sono stati presentati un emendamento e ordini del giorno che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

**MARTINI**, *relatore sul disegno di legge n. 2834.* Signor Presidente, l'emendamento 6.150 e l'ordine del giorno G6.200 sono collegati, tanto che io propongo alla presentatrice di ritirare l'emendamento 6.150 in modo da concentrarci sull'ordine del giorno, che possiamo accogliere con una semplice modifica. Nella parte dispositiva, al posto delle parole: «a prevedere il coinvolgimento del Ministro della salute nella procedura di adozione», si propone di scrivere: «a prevedere le opportune modalità di consultazione del Ministro della salute nella procedura di adozione». In questo modo si potrebbe ritirare l'emendamento.

Sull'ordine del giorno G6.201 il parere è favorevole con questa riformulazione della parte iniziale del dispositivo: «impegna il Governo a valutare le condizioni per garantire un elevato livello di terzietà...». Quindi, si conferma l'indicazione delle condizioni. Inoltre, come ha chiesto il MEF, anche in questo caso si chiede di inserire, in fine, le parole: «nel rispetto degli equilibri di bilancio».

**GOZI**, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, esprimo parere conforme al relatore.

**PRESIDENTE**. Chiedo alla senatrice Granaiola, prima firmataria dell'emendamento 6.150, se accetta l'invito al ritiro nonché le proposte di riformulazione degli ordini del giorno G6.200 e G6.201, di cui è prima firmataria.

**GRANAIOLA (Art. 1-MDP)**. Sì, signor Presidente.

**PRESIDENTE**. L'emendamento 6.150 è stato ritirato.

Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G6.200 (testo 2) e G6.201 (testo 2) non verranno posti ai voti.

Passiamo alla votazione dell'articolo 6.

**SCIBONA (M5S)**. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

**PRESIDENTE**. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 7, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

**MARTINI**, relatore sul disegno di legge n. 2834. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 7.150 e 7.151.

Esprimo invece parere favorevole sull'ordine del giorno G7.200.

**GOZI**, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

**PRESIDENTE**. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 7.150.

**SCIBONA (M5S)**. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

**PRESIDENTE**. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 7.150, presentato dal senatore Piccoli e da altri senatori, fino alle parole «al fine di».

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 7.151.

Senatore Piccoli, l'ordine del giorno G7.200 è stato accolto dal Governo. Insiste comunque per la votazione?

**PICCOLI (FI-PdL XVII)**. Sì, Presidente.

**PRESIDENTE**. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G7.200, presentato dal senatore Piccoli e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 8, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

**MARTINI**, *relatore sul disegno di legge n. 2834.* Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 8.150.

**GOZI**, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.* Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

**PRESIDENTE.** Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.150.

SCIBONA *(M5S).* Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

**PRESIDENTE.** Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.150, presentato dalla senatrice Bottici e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 8.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 9, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

**MARTINI**, *relatore sul disegno di legge n. 2834.* Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 9.150.

**GOZI**, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.* Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

**PRESIDENTE.** Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.150.

SCIBONA *(M5S).* Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

**PRESIDENTE.** Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazioni a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.150, presentato dalla senatrice Bottici e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 9.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 10.

SCIBONA *(M5S).* Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

**PRESIDENTE.** Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 10.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 11.

SCIBONA *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 11.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 12.

SCIBONA *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 12.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Non essendo stati presentati sull'articolo 13 altri emendamenti oltre quello soppressivo 13.100, presentato dal relatore, passiamo alla votazione del mantenimento dell'articolo stesso.

SCIBONA *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del mantenimento dell'articolo 13.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Risulta pertanto precluso l'ordine del giorno G13.150.

Gli emendamenti 14.200 e 14.201 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'articolo 14.

SCIBONA *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 14.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento 14.0.200.

**MARTINI**, *relatore sul disegno di legge n. 2834*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

**GOZI**, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

**PRESIDENTE**. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.0.200, presentato dal senatore Orellana.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 15, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

**MARTINI**, relatore sul disegno di legge n. 2834. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

**GOZI**, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

**PRESIDENTE**. Passiamo alla votazione dell'emendamento 15.200.

**SCIBONA (M5S)**. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

**PRESIDENTE**. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.200, presentato dal senatore Cociancich.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 15, nel testo emendato.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

**FUCKSIA (FL (Id-PL, PLI))**. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**FUCKSIA (FL (Id-PL, PLI))**. Signor Presidente, ci troviamo a votare oggi la quinta legge di delegazione europea da quando abbiamo avviato, con la legge Moavero, il doppio binario per legge europea e delegazione europea. Una legge che ci dovrebbe servire a colmare le procedure di infrazione, tanto strumentalizzate spesso anche a mezzo stampa. In realtà, oggi, il numero delle procedure a carico del nostro Paese - dati aggiornati al 13 luglio - si attesta a 65, di cui 54 per violazione del diritto dell'Unione e 11 per mancato recepimento di direttive, in larga parte relative a problematiche ambientali. La media europea, nei medesimi periodi, è più bassa: 67 a novembre 2003, 24 oggi. Ad esempio, la Germania ne ha 57 e la Francia 44. Noi siamo al terzo posto: il problema vero è che il nostro Paese ci mette molto a provvedere alle procedure pendenti: una media di quasi cinquantadue mesi; Malta che ce ne mette settantasei e la Grecia cinquantaquattro.

Sul primo *deficit* di trasposizione, l'indicatore della Commissione per valutare il grado di reattività dell'ordinamento nazionale alle direttive, la media europea si attesta a 1,5; l'Italia stranamente brilla, con un indice dello 0,9; la Francia e la Germania hanno un indice dell'1,1. Insomma, recepiamo subito, come dimostrato dalle poche procedure aperte per mancato recepimento, ma spesso e volentieri male, come evidentemente segnalato dalla quantità di procedure tuttora pendenti per violazione del diritto dell'Unione. Per quale motivo? Il problema vero è che continuiamo a concentrarci sulla fase discendente e non su quella ascendente.

Le direttive non le scriviamo a Bruxelles, diversamente dai nostri *partner* europei, e quando arriva il momento di omologarci all'ordinamento dell'Unione, testardi, ci ostiniamo a implementare male i provvedimenti comunitari, anche con dolo, come nel caso della scorsa legge di delegazione e

dell'implementazione della direttiva Barnier o come recentemente abbiamo fatto sulle buste nel decreto-legge sul Mezzogiorno.

Il voto del Gruppo Federazione della Libertà sarà ovviamente positivo, in quanto il termine di recepimento di quattro direttive europee contenute in questo disegno di legge è fissato per 1° settembre e dai dati sopraccitati mi sembra evidente che siamo sazi di procedure d'infrazione.

È tuttavia necessario un radicale cambiamento di rotta sul tema della partecipazione dell'Italia all'Unione europea. In primo luogo, la legge Moavero non disciplina compiutamente la fase ascendente, dandoci degli strumenti per intervenire come pronto soccorso e non come medicina preventiva. Non si può pretendere di vedere tutelati i nostri interessi nel contesto dell'Unione se il nostro apporto in fase di redazione delle proposte normative si avvicina molto allo zero. È necessario rimettere mano alla citata legge Moavero per implementare i poteri di partecipazione del Parlamento alla formazione di direttive e regolamenti e per non farci sempre trovare impreparati.

In secondo luogo, il Dipartimento per le politiche europee non dirige i lavori a Bruxelles, in quanto la nostra rappresentanza permanente è tuttora in mano al Ministro degli esteri. Il Dipartimento per le politiche europee è un ufficio della Presidenza del Consiglio dei ministri che ha quale precipuo scopo quello di rincorrere le amministrazioni che si rimpallano la responsabilità di tappare le falle del nostro sistema. Non è questo che serve al nostro Paese. Noi abbiamo bisogno di stare in Europa a testa alta, dimostrando di saperci confrontare con gli altri Stati membri sui grandi temi e le grandi sfide per ci aspettano nel futuro.

Infine, dobbiamo prendere davvero atto dell'importanza delle deleghe parlamentari contenute nel disegno di legge in discussione. Una delega in bianco, come quella data per il regolamento sulla *privacy*, non solo ci assicura procedure d'infrazione, ma svilisce il ruolo di quest'Assemblea. Spero che quest'Assemblea ricordi ad esempio quanto è successo con la legge di delegazione europea del 2014, quando delegammo il Governo a recepire la direttiva sui tabacchi e poi nel decreto legislativo chiedemmo di estendere il divieto di fumo a tutti gli automobilisti, ma purtroppo non ci avevamo pensato prima.

Senza questi sforzi non solo sarà impossibile per l'Italia essere davvero competitiva nel mercato unico digitale, ma il nostro bilancio di Stato continuerà a sopportare spese folli per procedure d'infrazione a nostro carico di centinaia di milioni di euro. (*Applausi dal Gruppo FL (Id-PL, PLI) e AP-CpE-NCD*).

**MAURO Giovanni** (*GAL (DI, GS, MPL, RI)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**MAURO Giovanni** (*GAL (DI, GS, MPL, RI)*). Signor Presidente, chiedo di consegnare il testo del mio intervento affinché sia allegato al Resoconto della seduta.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

**CANDIANI** (*LN-Aut*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**CANDIANI** (*LN-Aut*). Signor Presidente, io invece la deluderò perché non ho l'intervento scritto e ho intenzione di svolgere tutta la mia dichiarazione di voto. Qualcuno infatti avrà voglia di andare in ferie, ma qualcuno ha anche voglia di fare attività politica in quest'Aula.

**RUSSO** (*PD*). Infatti noi siamo tutti qui, mentre voi non ci siete. Noi ci siamo.

**CANDIANI** (*LN-Aut*). Colleghi, è una questione di serietà, perché la dichiarazione di voto ha un significato. (*Commenti del senatore Russo*).

PRESIDENTE. Senatore Russo, lasci parlare.

**CANDIANI** (*LN-Aut*). Senatore Russo, se se ne vuole già andare in ferie, può farlo, non è un problema. I voti della giornata li ha già espressi.

PRESIDENTE. Senatore Candiani, si rivolga alla Presidenza.

CANDIANI (*LN-Aut*). Comunque anticipo che il nostro voto sul disegno di legge di delegazione europea non sarà positivo, non tanto per come si è svolto il dibattito, che non c'è stato, o per come si sono svolte le votazioni sugli emendamenti, che era ampiamente previsto, ma essenzialmente per come si è arrivati per l'ennesima volta alla votazione di un provvedimento che dovrebbe avere importanza all'interno della sede parlamentare, ma che purtroppo, per l'incapacità della politica di maggioranza di declinare i problemi europei, non ha consentito di consegnarci una relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea che abbia un senso.

Signor Presidente, non sarà sfuggito quanto nelle scorse settimane l'ex presidente Renzi dichiarò in merito alla sua partecipazione attiva allo sviluppo della politica europea. Egli ebbe a dichiarare a un'agenzia: «Democrazia contro burocrazia. Se vincerà la segreteria, il PD proporrà di mettere il veto all'inserimento del *fiscal compact* nei trattati istitutivi dell'Unione europea». L'ha detto Matteo Renzi nel suo intervento davanti alla platea della convenzione nazionale del PD. Mi sembra che abbia vinto, nonostante avesse dichiarato di volersi ritirare dalla politica, ma non mi sembra di aver visto azioni in questa direzione da parte del Partito Democratico, né in Aula in Senato, né in Aula alla Camera, né al Parlamento europeo, tranne dichiarazioni ovviamente fatte a favore di stampa.

Quello che è vero è purtroppo la debolezza dell'Unione europea nel dare un senso alla politica europea stessa, perché si è capito ormai da parecchi anni - voi non l'avete capito, ma noi l'abbiamo capito da lungo tempo - che l'Unione europea non è costituita dalla pluralità dei popoli che la compongono, ma è costituita da una singolarità di interessi, accozzaglie messe assieme, che fanno semplicemente il proprio interesse, non quello dei popoli che dovrebbero governare. Tant'è che ci saremmo aspettati, in sede di 14<sup>a</sup> Commissione, un dibattito sul dopo Brexit, che portasse a riflettere sul perché uno dei Paesi principali dell'Unione europea si è tolto dall'Unione stessa. Tale dibattito non si è mai svolto, perché c'è una malcelata incapacità, da parte della politica italiana di maggioranza, a rapportarsi con la crisi dell'istituzione europea. Un'istituzione europea che non ha i vertici eletti, un'istituzione europea che non rappresenta i cittadini che stanno sotto. Anche nei confronti di altre questioni, penso alla difficoltà a rapportarsi con la crisi della Turchia, che ci ha regalato l'indegno spettacolo di un *pogrom* e di una repressione nei confronti della democrazia, non si è visto, se non in maniera sfumata e molto timida, l'Unione europea prendere posizione.

E adesso venite a dirci: bene, partecipiamo all'Unione europea in maniera compiuta, approvando le regolamentazioni, le indicazioni e gli obblighi di legge che ci vengono imposti. Noi siamo stufi di partecipare in maniera burocratica, semplicemente perché ce lo dice qualcun altro. Noi vogliamo invece una partecipazione all'Unione europea che sia fondata sulla democrazia e che sia basata sul rispetto dei popoli, che tenga anche conto del nostro interesse e che non lo subordini semplicemente a un interesse politico.

Quando, negli scorsi giorni, è emerso che gli accordi su Triton sono stati tenuti segreti e nascosti per tre anni e che, a fronte della flessibilità sugli 80 euro, l'allora Governo Renzi concordò degli accordi che portarono e hanno portato in questi anni l'Italia essere l'*hub* degli scafisti, io mi sono vergognato della partecipazione dell'Italia all'Unione europea, perché francamente queste cose non le avete tenute nascoste al Parlamento, ma le avete tenute nascoste ai cittadini, a quegli stessi cittadini cui cavate ogni anno 5 miliardi di euro, mentre per la presenza degli stranieri in Italia l'Unione europea partecipa con 90 milioni di euro.

Il sottosegretario Gozi verifichi i numeri, perché lo scorso anno, nei dodici mesi passati, l'Unione europea ha avuto due differenti trattamenti nei confronti dei clandestini non aventi diritto: 50.000 sono stati riaccompagnati al confine, ovvero rimpatriati, in Germania, mentre solo 500 lo sono stati in Italia. Questo significa, in maniera molto semplice, che non c'è una visione politica comune e che i problemi, quando sono nostri, ce li dobbiamo risolvere da noi, perché l'Unione europea non esiste per risolvere i problemi che stiamo affrontando. Lo abbiamo visto in questi giorni cosa è accaduto con i cantieri Saint-Nazaire. E chi tra di voi applaudiva l'elezione di Macron contro Le Pen, che doveva essere la sciagura dell'Europa, avrà avuto modo di pentirsi, come con le primavere arabe, che a suo tempo applaudivate e di cui oggi, con quello che è avvenuto successivamente, ne pagate la sciagura.

E allora cosa accade oggi con Macron? Vi siete accorti che la Francia partecipa all'Unione europea come ha sempre fatto: prima facendo il proprio interesse e subordinando al proprio interesse quello europeo. E così avviene per la Germania e così, rispetto a loro, è avvenuto per il Regno Unito. Noi siamo gli unici coglioni che facciamo prima l'interesse europeo e che lo subordiniamo a quello italiano. Il risultato qual è? Da questo mese si fermano i pescatori italiani e nelle rivendite di pesce

italiane arriverà il pesce pescato nel resto del Mediterraneo, perché le leggi dell'Unione europea ce lo impongono.

E allora noi diciamo di no. Siamo stufi di partecipare a un'Unione europea in cui ci vengono propinati regolamenti in maniera ossessiva, che hanno una burocratizzazione assurda; un'Europa che è quella dei clandestini; un'Europa che uccide il mercato italiano del riso e dell'agricoltura e non dà uno spazio vitale nemmeno alla nostra esportazione del *made in Italy*; un'Europa che si dimentica i valori fondanti, che erano quelli di tenere insieme i popoli, non quelli di fondarsi sulle banche e su una moneta che purtroppo ha creato ulteriori disuguaglianze.

Voi ve lo siete dimenticato, ma i Greci non si sono ancora dimenticati che cosa ha fatto la *troika*. Noi non ci siamo dimenticati quello che l'Italia ha dovuto versare per tenere calme le banche tedesche e quelle francesi che avevano assorbito il debito greco. Noi siamo stufi che ci sia chi fa la faccia feroce, modello Junker, nei confronti della Gran Bretagna, scegliendo l'atteggiamento di chi è convinto di bastare a se stesso.

Questa non è l'Unione europea, questa è un'unione di bancari e di altri interessi. Siamo stufi di partecipare a un'Unione europea in cui vengono importate 70.000 tonnellate di olio all'anno, escludendo dal mercato di qualità quello italiano, facendo passare questo come un aiuto a Paesi come la Tunisia. Perché non fate partecipare finanziariamente il resto dell'Unione europea all'aiuto di quei Paesi e invece accettate regole che fanno pagare il prezzo alla nostra agricoltura? Ve lo dico io: perché non siete credibili. Non si può sempre prendere l'alibi dell'Unione europea. Avete fatto di tutto, in maniera ossessiva, per dire, quando c'era da fare il *jobs act*, che bisognava farlo perché ce lo impone l'Unione europea; le riforme costituzionali perché ce lo dice l'Unione europea; gli svuotacarceri e la riforma Fornero perché altrimenti ci sanziona l'Unione europea. Noi diciamo basta, perché se non è nell'interesse dei nostri cittadini il Governo italiano deve andare in sede europea e dire no. Ha voglia poi - e mi avvio a concludere, signor Presidente - Renzi a dire: «Non possiamo continuare con il "Ce lo chiede l'Europa". Passiamo al "Ve lo chiede l'Italia". Europa sì, ma non così». Ci vuole proprio una bella faccia di tozza dopo aver passato tre anni a imporre a manganelle agli italiani riforme che nulla hanno portato di vantaggio a questo Paese! Ci vuole proprio una bella faccia di tozza. Votatevela voi questa legge europea. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

**BARANI** (ALA-SCCLP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**BARANI** (ALA-SCCLP). Signor Presidente, il nostro Gruppo, a differenza di quello di chi mi ha preceduto, non è un Gruppo "extracomunitario": siamo ovviamente a favore dell'Europa e vogliamo dare un contributo. Voteremo favorevolmente alla fine, però con il contributo di qualche critica, che è necessaria, perché è indiscutibile che l'appartenenza del nostro Paese all'Unione europea comporta per noi degli obblighi cui dobbiamo - giocoforza - ottemperare.

Sappiamo anche che questo testo trova la sua *ratio* nella necessità di impedire che nei confronti dell'Italia vengano aperte procedure di infrazione, conseguenti ad alcune pronunce su casi concreti rese dalla Corte europea, che legittimano la Commissione europea a porre in essere dei formali richiami nei confronti dei Paesi membri che non si adeguano ai dispositivi di tali pronunciamenti. Infatti, la Commissione europea ha adottato il 13 luglio 2017 alcune decisioni in materia di procedure di infrazione per mancato recepimento di direttive europee. Con riferimento all'Italia, le decisioni hanno riguardato due costituzioni in mora, tre pareri motivati e tre archiviazioni di procedure di infrazione e un'archiviazione di un caso EU Pilot già chiuso negativamente. Il numero delle procedure - vi invitiamo a riflettere su questo punto - a carico del nostro Paese si attesta a 65, di cui 54 (un'enormità) per violazione del diritto dell'Unione (soprattutto per la nostra malagiustizia) e 11 per mancato recepimento di direttive.

Il provvedimento al nostro esame vede norme molto eterogenee, destinate a integrare l'ordinamento nazionale o a disciplinare *ex novo* aspetti della vita economica, sociale e sanitaria dei cittadini italiani in ambiti estremamente differenziati, e non è di poco conto. Si tratta di una legge corposa, che contempla la delega al Governo per il recepimento di 26 direttive e l'adeguamento del nostro ordinamento interno a sei regolamenti europei. Le materie vanno dalla disciplina dei pacchetti turistici e dei servizi collegati a quella dei marchi d'impresa; dalla regolamentazione della distribuzione assicurativa all'adeguamento della normativa in materia di abuso e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate e manipolazioni del mercato (i cosiddetti abusi di mercato), nonché in materia di indici usati come riferimento negli strumenti e nei contratti finanziari o per misurare la *performance* di fondi di investimento; dal rafforzamento di alcuni aspetti della

presunzione d'innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali alle garanzie per i minori indagati (e questo vi sembra poco?) o imputati nei procedimenti penali dalla protezione dei dati personali nelle attività di indagine allo scambio automatico obbligatorio d'informazioni nel settore fiscale; dall'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea e dalla sicurezza delle ferrovie e delle navi passeggeri alla riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici.

Il disegno di legge, inoltre, conferisce al Governo una delega legislativa biennale per l'introduzione di sanzioni penali e amministrative per la violazione di precetti europei contenuti in regolamenti europei o in direttive recepite in via regolamentare o amministrativa, inidonee quindi a istituire sanzioni penali. Si tratta quindi di temi importanti, che possono rilevare notevolmente sulla vita ordinaria dei cittadini e delle imprese, ma che, purtroppo, rischiano di passare in maniera frettolosa sotto gli occhi dei parlamentari, perdendo anche l'occasione di uno specifico approfondimento.

Sembrerebbe, quindi, che l'approvazione del testo sia, in verità, un atto obbligato. Tuttavia, si impone una riflessione sulla necessità che l'ottemperare agli obblighi europei non possa e non debba diventare una passiva e acritica accettazione di regole che, intervenendo in maniera importante sul nostro tessuto sociale e produttivo, possono rischiare di rivelarsi particolarmente dannose. Lo abbiamo visto anche lo scorso anno a proposito della precedente legge di delegazione europea, allorché sono venute alla ribalta le preoccupazioni dei consumatori in ordine all'invasione di prodotti alimentari da Paesi terzi di cui non sono ben chiari l'origine, né i protocolli di produzione e di coltivazione. È sempre, quindi, opportuno e necessario da parte nostra stimolare e sollecitare il Governo a porre in essere con la Commissione europea un'interlocuzione più forte e più incisiva a tutela dei nostri cittadini e consumatori, come fanno altri Paesi, quali la Germania, la Francia o la Spagna.

I casi si possono moltiplicare, ma quello che mi preme sottolineare è che, al di là dell'ottemperanza agli obblighi che oggi ci viene richiesta, è necessario rimettere in discussione alcuni principi a livello europeo e far pesare nettamente di più le esigenze del nostro Paese, che non possono cadere in uno stato di soggezione e in un atteggiamento di quasi rassegnazione rispetto alle cose che vengono decise oltralpe.

Per concludere, signor Presidente, mi preme sottolineare che sicuramente, se ci fossero ancora quegli statisti della Prima Repubblica, che hanno fatto l'Europa, e che ne hanno determinato le regole e fatto in modo che a quel tempo fossero chiare, non come quelle travisate e portate avanti dai regolamenti di Maastricht - dunque con i compianti Andreotti e Craxi - non saremmo in questa situazione.

Dunque, con questo contributo e con questa critica, il Gruppo ALA-Scelta Civica, che si considera europeista - non siamo tra i Gruppi che si possono definire extraeuropei, così come quei Paesi che vengono definiti extracomunitari - dichiara il voto favorevole al presente disegno di legge di delegazione europea.

**ORELLANA** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**ORELLANA** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signor Presidente, colleghe e colleghi, il disegno di legge in esame rappresenta, insieme alla legge europea, uno degli strumenti legislativi più importanti per assicurare il regolare adeguamento del nostro ordinamento a quello dell'Unione europea.

Profitto, quindi, per ricordare a quest'Assemblea l'opportunità che ci viene data dalla sessione europea: il suo carattere peculiare dal punto di vista legislativo è sia un confronto con le stesse disposizioni comunitarie sia una verifica del lavoro svolto finora. Non è un caso che molti provvedimenti che esaminiamo ogni giorno nelle rispettive Commissioni abbiano un riferimento alla legislazione europea: basti pensare agli interventi in materia agricola e industriale, alle politiche di coesione o anche alle proposte di carattere giudiziario e ambientale. Essere al passo con le disposizioni europee consente all'Italia di guadagnare credibilità all'interno dell'Unione e risparmiare sulle infrazioni. Recentemente il Governo ha ricordato le minori spese dello Stato in infrazioni per 2 miliardi di euro e una riduzione delle infrazioni aperte dalle 120 nel 2014 alle 65 di quest'anno.

Sono molto soddisfatto dell'*iter* in Commissione del provvedimento perché, nonostante le disposizioni trattate siano eterogenee per materie, l'esame è stato giudizioso, approfondito e proficuo. Mi riferisco - ad esempio - a quanto previsto per la disciplina dei pacchetti turistici e dei

marchi d'impresa, alle norme su abusi di mercato, alle garanzie per la protezione dei dati personali nelle attività di indagine o allo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale.

Altro tema importante è quello dell'inquinamento, in tutte le sue forme e manifestazioni. In particolare, ho presentato un emendamento - successivamente accolto sotto forma di ordine del giorno - che invita il Governo a non abbassare la guardia per la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici. È fondamentale prevedere che, per la realizzazione dei programmi nazionali di controllo dell'inquinamento, di cui all'articolo 6 della direttiva europea n. 2284 del 2016, si faccia specifico riferimento a ossidi di azoto e particolato fine in aree e agglomerati in cui le concentrazioni di inquinanti atmosferici sono molto elevate e in quelle che contribuiscono notevolmente all'inquinamento atmosferico, anche in Paesi vicini.

Un breve cenno, poi, mi sia permesso fare su una proposta del Governo presentata, - e poi recepita, durante l'*iter* in Commissione. L'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento europeo n. 679 del 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, è meritevole di interesse perché è il primo passo per dare attuazione a un programma molto più grande e completo in materia di *privacy*. Il bilanciamento tra protezione dei dati personali e sicurezza interna ed esterna sono - e saranno - sempre più nelle agende governative dei singoli Stati membri.

Esprimo soddisfazione per l'accoglimento del mio unico emendamento all'esame dell'Assemblea, riferito alla direttiva europea n. 2102 del 2016, relativo all'accessibilità dei siti *web* e alle applicazioni mobili degli enti pubblici. Con l'emendamento ho proposto che si definiscano delle linee guida nazionali che consentano di individuare con il maggior dettaglio possibile le situazioni in cui gli enti pubblici sono autorizzate a considerare le prescrizioni in materia di accessibilità un onere sproporzionato. Ciò è previsto al fine di prevenire abusi da parte degli enti pubblici che non intendano sostenere oneri legati all'accessibilità dei siti *Internet*, cosa che va a beneficio dell'utenza con disabilità.

Signor Presidente, rinnovo il mio compiacimento per il provvedimento all'ordine del giorno, ringraziando il sottosegretario Gozi per l'assidua partecipazione, il presidente Chiti e il relatore per il complesso lavoro di studio. Come già osservato in altre occasioni, l'adeguamento alle disposizioni europee non deve essere interpretato come una mera azione di traduzione di quanto già deciso a Bruxelles, ma anzi deve essere uno stimolo a una partecipazione sempre più continua, fatta di interpretazioni, analisi, confronti e, se necessario, anche di contrapposizioni purché ben motivate.

Dichiaro il voto favorevole del Gruppo Per le Autonomie-PSI-MAIE. (*Applausi dal Gruppo Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*).

**GRANAIOLA** (*Art. 1-MDP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRANAIOLA (*Art. 1-MDP*). Signor Presidente, a parte alcune criticità contenute nel testo che consegnerò, credo che nel complesso il testo proposto dalla Commissione abbia in gran parte recepito molte delle osservazioni fatte dalle varie Commissioni.

Data l'urgenza di approvare la legge di delegazione europea, Articolo 1-MDP voterà a favore del provvedimento con la speranza che, soprattutto in materia sanitaria e, quindi, di dispositivi di protezione individuale, di qualità per i servizi trasfusionali vengano davvero adottati provvedimenti correttivi necessari per la tutela della salute dei cittadini, così come previsto dai nostri ordini del giorno approvati oggi dal Governo.

Chiedo di consegnare il testo scritto del mio intervento. (*Applausi dai Gruppi Art. 1-MDP e PD*).

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

**CIOFFI** (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIOFFI (*M5S*). Signor Presidente, questa legge di delegazione europea - come tutti sappiamo - cerca di sanare un vecchio problema: il ritardato recepimento di moltissime direttive dell'Unione europea. L'Italia è storicamente in ritardo da questo punto di vista e, dopo quattro anni di Governo, siamo ancora in ritardo. E lo dobbiamo sempre ricordare.

Il provvedimento in esame è sostanzialmente un grandissimo elenco di deleghe date al Governo per recepire le direttive e per scrivere l'attuazione delle direttive stesse. Le direttive vengono emanate dall'Unione europea che - come tutti noi sappiamo - è sostanzialmente dominata dalla Commissione, che è il vero problema dell'Unione europea. Il vero problema dell'Unione europea è che non è democratica, perché chi la governa e chi ha il potere di fare le leggi non è eletto, ma è semplicemente indicato. Quindi, il problema profondo dell'Unione europea solo la sua strutturazione e la sua composizione.

Il problema non è l'Unione europea. Il problema è che cos'è l'Unione europea. È una questione della quale abbiamo discusso tante volte. Ci troviamo in uno strano limbo nel quale abbiamo parlato dell'Europa. Mi ricordo quando ero un po' più giovane - non sono particolarmente vecchio, ma allora ero un po' più giovane - e si parlava della grande Europa, di quella che doveva essere l'unione dei popoli. Abbiamo fatto una cosa che non è né carne né pesce, come sempre succede non solo in Europa, ma ovviamente anche in Italia. È un continuo divenire di quello che vediamo continuamente. Non abbiamo fatto un'Unione europea politica, ma abbiamo fatto l'euro, una unione monetaria, che ha sottratto il potere politico in mano agli eletti e l'abbiamo dato a una fantomatica Commissione.

Qualche passo è stato fatto, ma siamo ancora lenti e ci troviamo nella strana situazione in cui l'Unione europea detta le regole con un sistema cosiffatto, in cui tutti noi sappiamo che ci sono delle fortissime pressioni lobbistiche fatte a livello di Unione europea senza la possibilità per i parlamentari eletti di mettere bocca. Da qui nascono direttive, regolamenti e tutto quel bel tran tran del quale continuiamo a parlare.

Poi ci sono dei punti molto particolari nel disegno di legge di delegazione europea. Ad esempio, all'articolo 1 - non c'è bisogno di andare lontano - il Governo è delegato ad adottare, secondo i termini, le procedure e i principi e quant'altro, i decreti legislativi per l'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A. Che cosa vuole dire questo? Vuol dire che il Governo è delegato ad adottare, secondo quello che ritiene opportuno, le direttive europee, che sono ventotto. Noi diamo una delega sostanzialmente in bianco al Governo stabilendo che deve adottare le direttive con dei decreti e fare un po' quello che gli pare. Ovviamente non potremo mai permettere e non potremo mai essere d'accordo con un tale andazzo, visto il livello di questo Governo, che tutti noi speriamo vada a casa presto. Ma prima o poi le elezioni politiche arriveranno e vedremo che cosa succederà. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Vediamo quali sono alcune direttive. Tanto per fare un esempio, abbiamo la direttiva 1034/2016. Che cosa sarà mai? È una direttiva denominata MIFID 2, che parla del sistema finanziario e dice che le transazioni finanziarie devono essere fatte nell'ordine del millesimo di secondo. Per adeguarci a tale direttiva - in Italia siamo all'avanguardia - abbiamo collegato la Borsa di Milano con un orologio atomico che sta a Torino, e l'abbiamo fatto con un bel cavo in fibra ottica; quella fibra ottica della quale tanto si parla e che ancora una volta il Governo con grande lentezza dice di fare, ma non fa.

Indipendentemente da ciò, si è fatto questo collegamento perché le transazioni devono essere fatte al millesimo di secondo. Sapete perché? Le transazioni finanziarie, per quasi il 90 per cento del totale, vengono fatte da *robot*, da *software*. È questo il sistema finanziario verso il quale stiamo andando, dove l'uomo scompare definitivamente e appare all'orizzonte la macchina? Ma noi vogliamo questo? È il sistema finanziario che noi auspichiamo? L'Unione europea ci dice che dobbiamo fare le transazioni finanziarie al millesimo di secondo invece di proporre di fare una Tobin tax seria a livello comunitario *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Le transazioni finanziarie fatte in quel modo creano squilibri incredibili. Una volta c'è stato un *crash* - tutti ne conoscono la storia - che ha prodotto un decadimento della borsa del 10 per cento nell'ordine di ventidue secondi. Questo è ciò che succede ed è il sistema verso il quale stiamo andando.

C'è un'altra direttiva molto interessante che riguarda l'interoperabilità del sistema ferroviario. Chi può non essere d'accordo con l'interoperabilità del sistema ferroviario? Poi però ce n'è anche un'altra, dove si parla di un'apertura al mercato dei servizi di trasporto ferroviario e si dice, in buona sostanza, che bisogna rafforzare l'indipendenza del gestore dell'infrastruttura con specifico riferimento ai casi in cui il gestore sia integrato verticalmente. Guarda caso, è la situazione dell'Italia che è l'unica Nazione europea ad aver aperto la libera concorrenza nel settore dell'alta velocità. Perché non lo fanno la Francia, la Germania o altri Paesi? Perché non diciamo niente?

Questo è quello che vogliamo fare con le leggi di delegazione europea? Questo è il contributo che vogliamo dare all'Europa o vogliamo iniziare a puntare i piedi sul serio per difendere gli interessi del nostro Paese? Se davvero siamo più bravi degli altri ad avere aperto alla libera concorrenza, allora dovremmo andare a dare noi uno schiaffo - ovviamente metaforico - ai francesi, mentre lo schiaffo lo danno loro a noi con la partita su Fincantieri di cui abbiamo già parlato.

Allora quand'è che iniziamo a tutelare i nostri interessi? E non gli interessi corporativistici - per carità - ma gli interessi dei cittadini. Se siamo aperti alla concorrenza, come - per esempio - sull'infrastruttura ferroviaria e sul suo gestore, perché non lo fanno anche gli altri Paesi?

Questo avremmo dovuto dire per difendere la nostra responsabilità e quanto abbiamo deciso di fare in ossequio ai dettami europei. Quando osserviamo che la Germania viola le regole che ha voluto imporre - come tutti noi sappiamo - perché supera il 6 per cento del *surplus* di bilancio commerciale e non le viene detto niente, perché è la Nazione *leader*, quella che guida l'Europa, dove vogliamo andare?

### **Presidenza del presidente GRASSO (ore 15,12)**

(Segue CIOFFI). Perché quando abbiamo fatto il *fiscal compact*, non abbiamo detto che in esso c'era scritto che bisognava mettere a fattore comune il debito? Porca miseria!

Questo avremmo dovuto fare e questo non abbiamo fatto. Il Governo non ha fatto niente e, pertanto, non possiamo votare a favore del disegno di legge al nostro esame. (*Applausi dal Gruppo M5S. Congratulazioni*).

**MINEO (Misto-SI-SEL)**. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**MINEO (Misto-SI-SEL)**. Signor Presidente, sarò brevissimo, chiedendo il privilegio alla Presidenza di poter consegnare il testo integrale della dichiarazione di voto di Sinistra Italiana in favore del disegno di legge di delegazione europea, affinché sia allegato al Resoconto della seduta odierna.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

**MINEO (Misto-SI-SEL)**. Occupo solo due minuti per riprendere un'osservazione del senatore Sangalli che non va trascurata: non sono d'accordo con il senatore Sangalli e non è vero che questo Parlamento stia discutendo di politica. Non lo sta facendo, perché i partiti sono già impegnati in una penosissima campagna elettorale nella quale credono di poter interpretare, sbagliando, il sentimento e la pancia della gente, nascondendo le questioni reali.

È di oggi la notizia di un grande giornale economico che apre con la ripresa dell'Europa: quattordici trimestri consecutivi con il segno "+". Questa ripresa è arrivata persino in Italia, ma non ne stiamo discutendo e rischiamo di perdere un'altra occasione, come abbiamo perso l'occasione importante della politica della Banca centrale europea negli anni scorsi. Oggi vi segnalo, sottoponendo tale questione alla riflessione estiva dei senatori, che «Il Sole 24 Ore», giornale di Confindustria, non chiede né riduzione delle tasse, né aiuti a pioggia. Per rendere meno ingiusta e più stabile questa ripresa, afferma che sono necessari investimenti pubblici, lavoro più stabile e salari più alti. Possiamo discuterne?

Seconda questione: non stiamo discutendo della vicenda della cantieristica, che abbiamo delegato completamente a un boiardo di Stato che ci sa fare, ma un economista brillante, Giuseppe Bono, invitato qui in Senato dalla Commissione industria qualche tempo fa, ha spiegato che in questo momento le aziende pubbliche in tutto il mondo stanno andando meglio delle aziende private. Non ne stiamo discutendo. Ne discutiamo - quando ne discutiamo sui giornali - in termini di disfida di Barletta. Non è questa la vera ragione. Dovremmo chiarire le nostre scelte di politica industriale, se ci interessa o meno e a quali condizioni costruire un polo nautico nel nostro Paese. Si può anche pensare che il non discutere di politica non sia uno svantaggio, perché permette al Governo, non indirizzato dalla sua maggioranza, di gestire il giorno per giorno con una certa capacità tattica e diplomatica. Forse questo è meglio che se avesse delle indicazioni demagogiche ed elettoralistiche dalla sua maggioranza.

Ci sono però dei settori in cui la solitudine dell'Italia è drammatica. Penso - per esempio - alla vicenda della Libia, di cui abbiamo parlato poco fa. L'unica cosa che capisco della posizione del nostro Governo è che Minniti si illude di fare un accordo forte con le tribù del Sud della Libia. Tuttavia, cari colleghi, pensare che le tribù risolvano il nostro problema, se non in un quadro generale di politica europea, significa scrivere la nostra politica estera sulla sabbia del deserto.

È evidente che è venuto il tempo - spero ci rifletterete quest'estate - di costruire una politica europea per l'Italia. A che condizioni vogliamo stare in Europa? Che cosa chiediamo all'Europa? Se

cambia l'orientamento persino di una parte degli imprenditori, perché la politica è così indietro rispetto a questi temi?

Solo ciò vi volevo dire e spero possa servire per la vostra riflessione estiva. Buone vacanze. *(Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL).*

**FLORIS (FI-PdL XVII).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**FLORIS (FI-PdL XVII).** Signor Presidente, chiedo anzitutto l'autorizzazione a consegnare il testo scritto del mio intervento affinché sia allegato al Resoconto della seduta odierna.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

**FLORIS (FI-PdL XVII).** Vorrei svolgere solamente una considerazione.

Abbiamo passato tutta la mattina a discutere di Europa e di relazioni dell'Italia con l'Europa, di quell'Europa che noi vorremmo, nonché di quel ruolo preminente che noi vorremmo l'Italia esercitasse in Europa, come ha detto bene il senatore Romani. Si tratta di esercitare un ruolo importante nel Mediterraneo per essere poi importanti nell'Europa. È chiaro che questo è il nostro auspicio per il nostro Paese.

Per questo motivo, daremo un voto di benevola astensione al provvedimento in esame. Naturalmente, se si dovesse parlare della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2016, il voto sarebbe sicuramente contrario. C'è troppa enfasi nei risultati ottenuti da questo Governo, mentre pochi sono i risultati tangibili che si possono portare all'esame dell'attività politica.

Avere un'Italia che conta di più in Europa, così come detto dal senatore Romani e da altri stamattina, è quanto ci auguriamo ed è per questo che esprimeremo un voto di benevola astensione. Nel testo che ho chiesto di allegare sono esaminati, caso per caso, tutti gli aspetti che non ci piacciono della legge di delegazione europea. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).*

**COCIANCICH (PD).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**COCIANCICH (PD).** Signor Presidente, anche io sarò estremamente breve.

Vorrei riprendere alcuni spunti accennati da chi mi ha preceduto. In particolare, non posso che condividere la preoccupazione del senatore Cioffi che si vada verso un mondo ormai dominato dai *robot*, dove le persone non si parlano. È una preoccupazione giusta. Per dare attuazione a questo principio, auspico che il senatore Cioffi si rechi in Commissione politiche dell'Unione europea la mattina alle ore 8,30 quando ci riuniamo e partecipi anche al dibattito sul disegno di legge di delegazione europea. Il suo sarebbe un contributo sicuramente utile e noi siamo desiderosi di sentire le sue idee sia sull'Europa, sia sui *robot*. *(Applausi dal Gruppo PD. Commenti del senatore Cioffi).*

Condivido pienamente l'invito del senatore Candiani a rifarci ai valori fondanti dell'Unione europea. Mi permetto di leggere l'articolo 2 del Trattato sull'Unione europea: «L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze». Inoltre, ai sensi dell'articolo 3, l'Unione europea contribuisce alla pace, alla sicurezza, allo sviluppo sostenibile della terra, alla solidarietà, al rispetto reciproco, all'eliminazione della povertà e alla tutela dei diritti umani. Credo che questi siano principi che anche noi - come il senatore Candiani - dobbiamo condividere, soprattutto poi quando parliamo di migranti, di rifugiati, di tutti coloro che sono perseguitati.

Per quanto riguarda il merito della legge di delegazione, vorrei limitarmi a ringraziare sinceramente il presidente Chiti, e il relatore e anche il Governo, che in tre anni ha ridotto in maniera significativa, dimezzandole, le procedure d'infrazione. Oggi stiamo facendo qualcosa di importante in questa direzione. Essere europei non è fare chiacchiere, non è fare dichiarazioni di principio, ma è fare cose concrete, dei passi semplici, a volte magari modesti, ma che poco per volta aiutano il nostro Paese a recuperare una credibilità andata perduta, quando detenevamo la maglia nera

d'Europa con 120 procedure d'infrazione pendenti. Oggi siamo arrivati a 65 e, con l'approvazione di questo provvedimento, diamo un ulteriore contributo alla credibilità del nostro Paese.

Ringrazio tutti e dichiaro il voto favorevole del Gruppo del Partito Democratico. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

**PRESIDENTE.** Procediamo dunque alla votazione finale.

Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso, nel testo emendato.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione della proposta di risoluzione n. 1.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di risoluzione n. 1, presentata dal senatore Romano e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B)*.

Abbiamo così concluso i nostri lavori. Auguro buone vacanze a tutti.

Omissis

La seduta è tolta *(ore 15,37)*.

## DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017 (2834)

## ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE E ALLEGATO A

Art. 1.

### Approvato

*(Delega al Governo per l'attuazione di direttive europee)*

1. Il Governo é delegato ad adottare, secondo i termini, le procedure, i principi ed i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i decreti legislativi per l'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A alla presente legge.
2. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell'allegato A sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
3. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell'allegato A nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea previsto dall'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Gli schemi dei predetti decreti legislativi sono, in ogni caso, sottoposti anche al parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, ai sensi dell'articolo 31, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

### Allegato A

*(Articolo 1, comma 1)*

- 1) direttiva (UE) 2015/1794 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, che modifica le direttive 2008/94/CE, 2009/38/CE e 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 98/59/CE e 2001/23/CE del Consiglio, per quanto riguarda i marittimi (termine di recepimento: 10 ottobre 2017);
- 2) direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio (termine di recepimento: 1° gennaio 2018);
- 3) direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa (rifusione) (termine di recepimento: 23 febbraio 2018);
- 4) direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (termine di recepimento: 1° aprile 2018);
- 5) direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (termine di recepimento: 6 maggio 2018);
- 6) direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi (termine di recepimento: 25 maggio 2018);

- 7) direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (rifusione) (termine di recepimento: 16 giugno 2019);
- 8) direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie (rifusione) (termine di recepimento: 16 giugno 2019);
- 9) direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali (termine di recepimento: 11 giugno 2019);
- 10) direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari (rifusione) (termine di recepimento: 23 maggio 2018);
- 11) direttiva (UE) 2016/844 della Commissione, del 27 maggio 2016, che modifica la direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (termine di recepimento: 1° luglio 2017);
- 12) direttiva (UE) 2016/881 del Consiglio, del 25 maggio 2016, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (termine di recepimento: 4 giugno 2017);
- 13) direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del *know-how* riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti (termine di recepimento: 9 giugno 2018);
- 14) direttiva (UE) 2016/1034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (senza termine di recepimento);
- 15) direttiva (UE) 2016/1065 del Consiglio, del 27 giugno 2016, recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il trattamento dei buoni (termine di recepimento: 31 dicembre 2018);
- 16) direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione (termine di recepimento: 9 maggio 2018);
- 17) direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno (termine di recepimento: 31 dicembre 2018);
- 18) direttiva (UE) 2016/1214 della Commissione, del 25 luglio 2016, recante modifica della direttiva 2005/62/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche del sistema di qualità per i servizi trasfusionali (termine di recepimento: 15 febbraio 2018);
- 19) direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE (termine di recepimento: 7 ottobre 2018);
- 20) direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo (termine di recepimento: 5 maggio 2019);
- 21) direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici (termine di recepimento: 23 settembre 2018);
- 22) direttiva (UE) 2016/2258 del Consiglio, del 6 dicembre 2016, che modifica la direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda l'accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio (termine di recepimento: 31 dicembre 2017);
- 23) direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE (termine di recepimento: 1° luglio 2018);
- 24) direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) (termine di recepimento: 13 gennaio 2019);
- 25) direttiva (UE) 2016/2370 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, che modifica la direttiva 2012/34/UE per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto ferroviario nazionale di passeggeri e la governance dell'infrastruttura ferroviaria (termine di recepimento: 25 dicembre 2018).

26) direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio (termine di recepimento: 8 settembre 2018);

27) direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti (termine di recepimento: 10 giugno 2019);

28) direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (termine di recepimento: 14 settembre 2018).

ARTICOLI 2 E 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

### **Approvato**

*(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea)*

1. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, ai sensi dell'articolo 33 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), della medesima legge, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa o in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.

Art. 3.

### **Approvato**

*(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica al regolamento sul marchio comunitario)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, uno o più decreti legislativi per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica al regolamento sul marchio comunitario.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dell'economia e delle finanze.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) adeguare le disposizioni del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, alle disposizioni della direttiva (UE) 2015/2436 e del regolamento (UE) 2015/2424, con abrogazione espressa delle disposizioni superate;

b) salvaguardare la possibilità di adottare disposizioni attuative della direttiva (UE) 2015/2436 anche mediante provvedimenti di natura regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle materie non coperte da riserva di legge e già disciplinate mediante regolamenti, compreso l'eventuale aggiornamento delle disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 gennaio 2010, n. 33;

c) prevedere conformemente alla direttiva (UE) 2015/2436 i casi in cui un marchio debba essere escluso dalla registrazione o, se registrato, debba essere dichiarato nullo o decaduto, sia in relazione agli impedimenti alla registrazione e ai motivi di nullità, sia in relazione all'individuazione dei segni suscettibili di costituire un marchio d'impresa, sia in relazione ai motivi di decadenza, prevedendo in particolare che, nel caso in cui detto uso venga contestato in azioni in sede giudiziaria o amministrativa o nel corso di un procedimento di opposizione, gravi sul titolare del marchio anteriore l'onere di provarne l'uso effettivo a norma dell'articolo 16 della direttiva per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato e su cui si fonda l'azione o di provare la sussistenza di motivi legittimi per il suo mancato uso, nei termini temporali indicati agli articoli 17, 44 e 46 della direttiva;

*d)* prevedere conformemente alla direttiva (UE) 2015/2436 il diritto di vietare l'uso di un segno a fini diversi da quello di contraddistinguere prodotti o servizi;

*e)* aggiornare la disciplina in materia di marchi collettivi allo scopo di uniformarla alle disposizioni della direttiva (UE) 2015/2436, prevedendo che costituiscano marchi collettivi anche i segni e le indicazioni che, nel commercio, possono servire a designare la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi e stabilendo le opportune disposizioni di coordinamento con la disciplina dei marchi di garanzia e di certificazione;

*f)* prevedere, in tema di marchi di garanzia o di certificazione, l'adeguamento della normativa nazionale alla direttiva (UE) 2015/2436 e al regolamento (UE) 2015/2424 ed in particolare:

1) prevedere che i segni e le indicazioni che, nel commercio, possano servire a designare la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi costituiscano marchi di garanzia o di certificazione;

2) prevedere che possano essere titolari di un marchio di garanzia o di certificazione le persone fisiche o giuridiche competenti, ai sensi della vigente normativa in materia di certificazione, a certificare i prodotti o i servizi per i quali il marchio deve essere registrato, a condizione che non svolgano un'attività che comporta la fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato;

3) prevedere l'obbligatorietà della presentazione del regolamento d'uso del marchio di garanzia o di certificazione e della comunicazione di ogni successiva modifica, a pena di decadenza;

4) prevedere le condizioni di esclusione dalla registrazione, di decadenza e di nullità dei marchi di garanzia o di certificazione, per motivi diversi da quelli indicati agli articoli 4, 19 e 20 della direttiva (UE) 2015/2436, nella misura in cui la funzione di detti marchi lo richieda e in particolare che la decadenza per non uso sia accertata in caso di inadeguato controllo sull'impiego del marchio da parte dei licenziatari e in caso di uso improprio o discriminatorio del marchio da parte del titolare del marchio;

*g)* fatto salvo il diritto delle parti al ricorso dinanzi agli organi giurisdizionali, prevedere una procedura amministrativa efficiente e rapida per la decadenza o la dichiarazione di nullità di un marchio d'impresa da espletare dinanzi all'Ufficio italiano brevetti e marchi, soggetta al pagamento dei diritti di deposito delle relative domande, nei termini e con le modalità stabiliti dal decreto previsto dall'articolo 226 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, la cui omissione determini l'irricevibilità delle domande stesse;

*h)* modificare e integrare la disciplina delle procedure dinanzi alla Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, al fine di garantirne l'efficienza e la rapidità complessive, anche in riferimento alle impugnazioni dei provvedimenti in tema di decadenza e nullità.

## EMENDAMENTI

### 3.1

#### FISSORE

##### Ritirato

Al comma 3, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«*d-bis*) prevedere, conformemente agli articoli 11 e 10, comma 4, della direttiva (VE) 2015/2436, il diritto del titolare del marchio d'impresa di vietare ai terzi di introdurre prodotti, in ambito commerciale, nello Stato membro di registrazione del marchio, senza la loro immissione in libera pratica in tale Stato, quando tali prodotti, compreso il loro imballaggio, provengono da Paesi terzi e recano senza autorizzazione un marchio che è identico al marchio registrato in relazione a tali prodotti o che non può essere distinto nei suoi aspetti essenziali da detto marchio, nonché il diritto del medesimo titolare di vietare atti preparatori in relazione all'uso di imballaggi o altri mezzi;».

### 3.2

CANDIANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

##### Respinto

Al comma 3, lettera e), dopo le parole: «la provenienza geografica», inserire le seguenti: «e l'origine»; e dopo le parole: «o dei servizi», inserire le seguenti: «e la tracciabilità».

### 3.3

CANDIANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

##### Respinto

Al comma 3, lettera f), punto 1), dopo le parole: «la provenienza geografica», inserire le seguenti: «e l'origine»; e dopo le parole: «o dei servizi», inserire le seguenti: «e la tracciabilità».

## ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

### Art. 4.

#### Approvato

*(Delega al Governo per l'adeguamento, il coordinamento e il raccordo della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, e alle disposizioni dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 3 novembre 2016, n. 214)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, e per il coordinamento e il raccordo tra la normativa nazionale e le disposizioni dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 3 novembre 2016, n. 214.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) adeguare le disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2012, con abrogazione espressa delle disposizioni superate e coordinamento e riordino di quelle residue;

b) coordinare e raccordare le disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, alle disposizioni dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 3 novembre 2016, n. 214;

c) salvaguardare la possibilità di adottare disposizioni attuative del regolamento (UE) n. 1257/2012 anche mediante provvedimenti di natura regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle materie non coperte da riserva di legge e già disciplinate mediante regolamenti;

d) prevedere, per i brevetti europei per cui è stata presentata una richiesta di effetto unitario che, in caso di rigetto, revoca o ritiro della richiesta di effetto unitario, il termine per il deposito della traduzione in lingua italiana all'Ufficio italiano brevetti e marchi, di cui al comma 4 dell'articolo 56 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, decorra dalla data di ricezione della comunicazione dell'atto definitivo di rigetto o revoca dell'effetto unitario o dalla data di ricezione da parte dell'Ufficio europeo dell'istanza di ritiro;

e) prevedere che le disposizioni sulla preminenza del brevetto europeo in caso di cumulo delle protezioni con il brevetto nazionale, di cui all'articolo 59 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, si applichino anche nel caso in cui sia stato concesso l'effetto unitario al brevetto europeo.

EMENDAMENTO E ORDINE DEL GIORNO

#### 4.200

CANDIANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

##### Respinto

Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«*e-bis*) prevedere nel caso di controversie riguardanti brevetti europei con effetto unitario, che il titolare del brevetto fornisca, su richiesta del tribunale competente, la traduzione integrale del brevetto europeo nella lingua utilizzata nel procedimento giudiziario, senza oneri a suo carico».

#### G4.200

CANDIANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

##### V. testo 2

Il Senato,

premessi che:

a seguito di una lunga trattativa in seno alle istituzioni europee, è stato raggiunto a Bruxelles, in data 19 febbraio 2013, un Accordo su un Tribunale unificato dei brevetti, a cui l'Italia, se pure tra i firmatari, vi ha ufficialmente aderito nell'ottobre del 2015;

il negoziato per la realizzazione di una protezione brevettuale europea, che ha portato la Commissione europea ad adottare una prima proposta di regolamento già nel mese di agosto dell'anno 2000, ha subito diverse battute di arresto; ampiamente dibattuti sono stati i temi della tutela giurisdizionale e soprattutto del regime di traduzione linguistica dei brevetti;

quest'ultimo aspetto, che introduce un regime trilinguistico, inglese, francese e tedesco, per il deposito della domanda di brevetto unitario, è stato determinante nella scelta dell'Italia, e poi della Spagna, di non aderire alla cooperazione rafforzata per l'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, autorizzata con una decisione del 10 marzo 2011;

l'Italia ha quindi fatto ricorso alla Corte di giustizia dell'UE avverso la cooperazione rafforzata e il relativo regime linguistico, pur firmando l'Accordo su un Tribunale unificato dei brevetti; a seguito del pronunciamento della Corte sui ricorsi, italiano e spagnolo, che ha giudicato compatibile la cooperazione rafforzata con il diritto dell'UE, il Governo italiano, il 2 luglio 2015, ha notificato al Consiglio dell'Unione europea l'intenzione di aderire alla cooperazione rafforzata;

con la ratifica dell'Accordo prenderà vita un sistema giurisdizionale unificato, costituito da un Tribunale centrale con sede a Parigi e due sezioni a Monaco e a Londra;

è necessario considerare che a questo accordo comporterà diverse complicazioni anche sotto il profilo della gestione giurisdizionale di futuri conflitti, i quali dovranno essere affrontati in sedi giurisdizionali estere, con costi evidentemente più alti e comunque tali da minare la competitività delle imprese italiane;

alla luce dell'esito del referendum britannico, sarebbe opportuno avviare una riflessione sulle stesse sedi centrali del Tribunale unificato dei brevetti,

soltanto in alcuni paesi dell'UE, tra cui non figura l'Italia, si concentrano le sedi dei più importanti organismi europei è evidente che in tale materia, anche alla luce dell'inclinazione del sistema imprenditoriale italiano alla creazione e all'invenzione, sia giusto e corretto che la sede del

Tribunale unificato dei brevetti, una volta che Londra non sarà più deputata a ricoprire il ruolo di sede centrale venga ricoperta dall'Italia,

impegna il Governo ad individuare e promuovere nelle competenti sedi europee una città italiana, con riguardo ai territori in cui vi è una maggiore concentrazione di brevetti registrati, quale una delle sedi centrali del Tribunale unificato dei brevetti attualmente individuata nella città di Londra.

#### **G4.200 (testo 2)**

**CANDIANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI**

#### **Approvato**

Il Senato,

premessi che:

a seguito di una lunga trattativa in seno alle istituzioni europee, è stato raggiunto a Bruxelles, in data 19 febbraio 2013, un Accordo su un Tribunale unificato dei brevetti, a cui l'Italia, se pure tra i firmatari, vi ha ufficialmente aderito nell'ottobre del 2015;

il negoziato per la realizzazione di una protezione brevettuale europea, che ha portato la Commissione europea ad adottare una prima proposta di regolamento già nel mese di agosto dell'anno 2000, ha subito diverse battute di arresto; ampiamente dibattuti sono stati i temi della tutela giurisdizionale e soprattutto del regime di traduzione linguistica dei brevetti;

quest'ultimo aspetto, che introduce un regime trilinguistico, inglese, francese e tedesco, per il deposito della domanda di brevetto unitario, è stato determinante nella scelta dell'Italia, e poi della Spagna, di non aderire alla cooperazione rafforzata per l'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, autorizzata con una decisione del 10 marzo 2011;

l'Italia ha quindi fatto ricorso alla Corte di giustizia dell'UE avverso la cooperazione rafforzata e il relativo regime linguistico, pur firmando l'Accordo su un Tribunale unificato dei brevetti; a seguito del pronunciamento della Corte sui ricorsi, italiano e spagnolo, che ha giudicato compatibile la cooperazione rafforzata con il diritto dell'UE, il Governo italiano, il 2 luglio 2015, ha notificato al Consiglio dell'Unione europea l'intenzione di aderire alla cooperazione rafforzata;

con la ratifica dell'Accordo prenderà vita un sistema giurisdizionale unificato, costituito da un Tribunale centrale con sede a Parigi e due sezioni a Monaco e a Londra;

è necessario considerare che a questo accordo comporterà diverse complicazioni anche sotto il profilo della gestione giurisdizionale di futuri conflitti, i quali dovranno essere affrontati in sedi giurisdizionali estere, con costi evidentemente più alti e comunque tali da minare la competitività delle imprese italiane;

alla luce dell'esito del referendum britannico, sarebbe opportuno avviare una riflessione sulle stesse sedi centrali del Tribunale unificato dei brevetti,

soltanto in alcuni paesi dell'UE, tra cui non figura l'Italia, si concentrano le sedi dei più importanti organismi europei è evidente che in tale materia, anche alla luce dell'inclinazione del sistema imprenditoriale italiano alla creazione e all'invenzione, sia giusto e corretto che la sede del Tribunale unificato dei brevetti, una volta che Londra non sarà più deputata a ricoprire il ruolo di sede centrale venga ricoperta dall'Italia,

impegna il Governo a proseguire nell'opera di individuazione e promozione, nelle competenti sedi europee, di una città italiana, con riguardo ai territori in cui vi è una maggiore concentrazione di brevetti registrati, quale una delle sedi centrali del Tribunale unificato dei brevetti attualmente individuata nella città di Londra, nel rispetto degli equilibri di bilancio

#### **ARTICOLO 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE**

Art. 5.

#### **Approvato nel testo emendato**

*(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa)*

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente le modifiche e le integrazioni necessarie al coordinamento ordinamentale, con espressa abrogazione delle disposizioni incompatibili, e, in particolare, al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio

1998, n. 58, e al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per il corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2016/97;

b) secondo la ripartizione di competenze e di funzioni di vigilanza stabilita ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in coerenza con la normativa europea recata dal regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, con riferimento ai prodotti di investimento assicurativo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *w-bis.3*), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, attribuire i poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori previsti dalla direttiva (UE) 2016/97 e dal regolamento (UE) n. 1286/2014: 1) all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), in relazione ai prodotti distribuiti dalle imprese di assicurazione e dagli agenti e *broker* assicurativi; 2) alla Commissione nazionale per la società e la borsa (CONSOB), in relazione ai prodotti distribuiti dalle banche italiane e dell'Unione europea e dalle imprese di investimento. Restano alla CONSOB i poteri relativi ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti assicurativi preassemblati;

c) prevedere che gli intermediari assicurativi e riassicurativi e gli intermediari assicurativi a titolo accessorio siano registrati direttamente da apposito organismo posto sotto il controllo dell'IVASS, secondo le modalità da quest'ultimo stabilite con regolamento;

d) prevedere che le imprese di assicurazione e riassicurazione e gli intermediari assicurativi e riassicurativi, sotto il monitoraggio dell'IVASS:

1) collaborino, nell'ambito delle proprie competenze, nella registrazione degli intermediari assicurativi e riassicurativi e degli intermediari assicurativi a titolo accessorio che agiscono sotto la loro piena e diretta responsabilità ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, quinto comma, della direttiva (UE) 2016/97, verificandone contestualmente il rispetto delle condizioni di registrazione, comprese quelle stabilite dal paragrafo 6, primo comma, lettera *c*), del medesimo articolo 3;

2) provvedano direttamente, nell'ambito delle proprie competenze, alla verifica del possesso dei requisiti previsti dall'articolo 10, paragrafi 2 e 3, della direttiva (UE) 2016/97, con riferimento ai propri dipendenti, nonché agli intermediari assicurativi e riassicurativi e agli intermediari assicurativi a titolo accessorio che agiscono sotto la loro piena e diretta responsabilità, eventualmente impartendo essi stessi la formazione o fornendo essi stessi appositi strumenti di aggiornamento professionale corrispondenti ai requisiti relativi ai prodotti proposti;

e) prevedere che non vi siano duplicazioni di costi e di adempimenti per gli intermediari assicurativi e riassicurativi e gli intermediari assicurativi a titolo accessorio già iscritti in altri albi o registri e soggetti alla vigilanza di altre autorità o organismi di vigilanza;

f) stabilire che il documento informativo di cui all'articolo 20, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2016/97 sia fornito dal distributore contestualmente alle altre informazioni richieste dalla normativa vigente, secondo le modalità stabilite dall'IVASS con regolamento;

g) attribuire all'IVASS e alla CONSOB, secondo le rispettive competenze, i necessari poteri cautelari ed interdittivi, prevedendo nello specifico il potere delle medesime autorità di vietare la vendita di un'assicurazione insieme a un servizio o prodotto accessorio diverso da un'assicurazione, come parte di un pacchetto o dello stesso accordo, quando tale pratica sia dannosa per i consumatori;

h) prevedere il ricorso alla disciplina secondaria adottata dall'IVASS e dalla CONSOB, secondo le rispettive competenze, al fine di introdurre uniformi disposizioni più rigorose per la tutela degli assicurati per quanto riguarda gli obblighi di informazione di cui al capo V della direttiva (UE) 2016/97, tenuto conto del carattere di armonizzazione minima della direttiva;

i) prevedere che le informazioni di cui agli articoli 29 e 30 della direttiva (UE) 2016/97 siano fornite anche ai clienti professionali quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 10), della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014;

l) disciplinare la prestazione di consulenza da parte dell'intermediario assicurativo o dell'impresa di assicurazione nel caso di vendita di un prodotto di investimento assicurativo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 17), della direttiva (UE) 2016/97, escludendo oneri a carico dei consumatori;

m) prevedere per la percezione di onorari, commissioni o altri benefici monetari o non monetari pagati o forniti ai distributori nel caso di vendita di un prodotto di investimento assicurativo la medesima disciplina prevista dalla direttiva 2014/65/UE e dalle relative disposizioni di attuazione;

n) dare attuazione all'articolo 15 della direttiva (UE) 2016/97, introducendo procedure di reclamo e di risoluzione stragiudiziale delle controversie, per ragioni di armonizzazione della disciplina, anche fra i clienti e le imprese di assicurazione e riassicurazione, aventi ad oggetto i diritti e gli obblighi derivanti dalla direttiva (UE) 2016/97 nonché dalle altre disposizioni applicabili ai soggetti vigilati, nel rispetto dei principi, delle procedure e dei requisiti previsti dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e delle inerenti disposizioni di cui al decreto legislativo 8 ottobre 2007,

n. 179, e di quelli previsti per i sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie operanti in ambito bancario e finanziario, nonché dalla direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013;

o) modificare, con riguardo alle imprese di assicurazione o di riassicurazione, nonché ai distributori assicurativi e riassicurativi, secondo quanto previsto dagli articoli 33 e 34 della direttiva (UE) 2016/97 e ferme restando le competenze delle singole autorità di vigilanza ai sensi delle disposizioni indicate dalla lettera b), l'impianto relativo alle sanzioni amministrative pecuniarie previsto dal codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, anche mediante l'introduzione di misure alternative e misure accessorie alle sanzioni medesime, a fini di armonizzazione della predetta disciplina con il sistema sanzionatorio previsto per le violazioni di obblighi contenuti nella direttiva. Realizzare, nel rispetto della specificità del settore assicurativo, un'armonizzazione con la disciplina recata dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico di cui al citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, mediante i seguenti criteri:

1) attribuire all'IVASS il potere di applicare, nell'ambito della propria competenza, le sanzioni amministrative pecuniarie alle imprese di assicurazione o di riassicurazione o alle imprese di partecipazione assicurativa o alle imprese di partecipazione finanziaria mista, nei cui confronti siano accertate le violazioni della normativa primaria e secondaria di riferimento;

2) introdurre una più estesa responsabilizzazione delle persone fisiche rispetto all'attuale disciplina prevista dal codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con la possibilità, fermi i casi di inosservanza dei doveri propri già previsti nel titolo XVIII, capo V, del suddetto codice, che la sanzione sia irrogata anche nei confronti dei soggetti che svolgono le funzioni di amministrazione, direzione, controllo, nonché dei dipendenti o di coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione del soggetto vigilato anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato, individuando le tipologie di violazione, i presupposti che determinano la responsabilità delle persone fisiche, le condizioni in relazione alle funzioni ricoperte nella struttura dell'impresa che ne determinano la sanzionabilità;

3) nel rispetto del riparto di competenze attribuite alle altre autorità nei settori bancario, creditizio e finanziario:

3.1) prevedere in capo all'IVASS il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie secondo importi edittali minimi e massimi in coerenza con i limiti indicati dalla direttiva e, per le violazioni diverse da quelle concernenti l'attività di distribuzione assicurativa, con i limiti minimi e massimi previsti per le persone fisiche e le persone giuridiche dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, assicurando il rispetto dei principi di proporzionalità, dissuasività, adeguatezza e coerenza con la capacità finanziaria del soggetto responsabile della violazione ovvero in base ai criteri e nei limiti massimi di cui all'articolo 24, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 1286/2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati;

3.2) prevedere l'introduzione di specifiche misure per la deflazione dei procedimenti sanzionatori, stabilendo che più violazioni commesse in un determinato arco temporale costituiscono oggetto di accertamento unitario da parte dell'IVASS e che le violazioni della stessa indole sono contestate con un unico atto;

4) l'entità delle sanzioni amministrative applicabili alle violazioni diverse da quelle concernenti l'attività di distribuzione assicurativa è determinata nel seguente modo:

4.1) la sanzione applicabile alle società sia compresa tra un minimo di euro trentamila e un massimo pari al 10 per cento del fatturato;

4.2) la sanzione applicabile alle persone fisiche sia compresa tra un minimo di euro cinquemila e un massimo di euro cinque milioni;

4.3) qualora il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione sia superiore ai limiti massimi indicati ai numeri 4.1) e 4.2), le sanzioni siano elevate fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale vantaggio sia determinabile;

5) per le violazioni concernenti l'attività di distribuzione assicurativa, l'entità delle sanzioni amministrative è determinata nel seguente modo:

5.1) la sanzione applicabile alle società sia compresa tra un minimo di euro cinquemila e un massimo pari ad euro cinque milioni oppure, se superiore, al 5 per cento del fatturato complessivo annuo risultante dall'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di amministrazione;

5.2) la sanzione applicabile alle persone fisiche sia compresa tra un minimo di euro mille e un massimo di euro settecentomila;

6) per le violazioni connesse alla distribuzione dei prodotti d'investimento assicurativi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 17), della direttiva (UE) 2016/97, prevedere sanzioni amministrative pecuniarie a carico dei distributori in base ai criteri e nei limiti massimi di cui all'articolo 33, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/97.

*p)* valutare, in linea con l'articolo 33, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/97, la possibilità di sanzionare ulteriori violazioni rispetto a quelle indicate dalle lettere da *a)* a *f)* del citato articolo 33, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/97 nonché la possibilità di prevedere livelli di sanzioni pecuniarie amministrative più elevati di quelli minimi previsti dal citato articolo 33, paragrafo 2, lettere *e)* ed *f)*, al fine del coordinamento con l'apparato sanzionatorio introdotto nell'ordinamento nazionale in attuazione della direttiva 2014/65/UE.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

## 5.200

### FISSORE

#### Ritirato

Al comma 1, lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole: «prevedendo che i relativi decreti legislativi siano adottati su Proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sentite la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS)».

## 5.201

### FLORIS, AMIDEI

#### Respinto

Al comma 1, lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole: «, prevedendo che i relativi decreti legislativi siano adottati su Proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sentite la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni IVASS)».

## 5.202

### FISSORE

#### Approvato

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«*b)* con riferimento al prodotto di investimento assicurativo come definito all'articolo 1, comma 1, lettera *w-bis.3*, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, razionalizzare il riparto di competenze tra le autorità di vigilanza secondo i seguenti criteri: 1) attribuire i poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori previsti dalla direttiva (UE) 2016/97 e dal regolamento (UE) n. 1286/2014 all'IVASS, in relazione alle attività di ideazione e di distribuzione del prodotto direttamente da parte delle imprese di assicurazione o per il tramite di agenti e *broker* assicurativi, e alla CONSOB in relazione alla distribuzione del prodotto tramite i soggetti iscritti nella sezione D del registro unico degli intermediari assicurativi - RUI; 2) confermare l'attribuzione alla CONSOB dei poteri relativi ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti di investimento al dettaglio e assicurativi pre-assemblati; 3) prevedere opportune forme di coordinamento tra la CONSOB e l'IVASS al fine di assicurare la coerenza e l'efficacia complessiva del sistema di vigilanza sui prodotti di investimento assicurativi e ridurre gli oneri per i soggetti vigilati;».

## 5.203

### Luigi MARINO

#### Sost. id. em. 5.202

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«*b)* con riferimento al prodotto di investimento assicurativo come definito all'articolo 1, comma 1, lettera *w-bis.3*, del decreto legislativo n. 58 del 1998, razionalizzare il riparto di competenze tra le autorità di vigilanza secondo i seguenti criteri: (i) attribuire i poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori previsti dalla direttiva (UE) 2016/97 e dal regolamento (UE) 1286/2014 all'IVASS, in relazione alle attività di ideazione e di distribuzione del prodotto direttamente da parte delle imprese di assicurazione o per il tramite di agenti e *broker* assicurativi, e alla CONSOB in relazione alla distribuzione del prodotto tramite i soggetti iscritti nella sezione D del registro unico degli intermediari assicurativi - RUI; (ii) confermare l'attribuzione alla CONSOB dei poteri relativi ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti di investimento al dettaglio e assicurativi pre-assemblati; (iii) prevedere opportune forme di coordinamento tra CONSOB e IVASS al fine di assicurare la coerenza e l'efficacia complessiva del sistema di vigilanza sui prodotti di investimento assicurativi e ridurre gli oneri per i soggetti vigilati;».

## 5.204

FLORIS, AMIDEI

### Sost. id. em. 5.202

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) con riferimento al prodotto di investimento assicurativo come definito all'articolo 1, comma 1, lettera *w-bis*.3, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, razionalizzare il riparto di competenze tra le autorità di vigilanza secondo i seguenti criteri: (i) attribuire i poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori previsti dalla direttiva (UE) 2016/97 e dal regolamento (UE) 1286/2014 all'IVASS, in relazione alle attività di ideazione e di distribuzione del prodotto direttamente da parte delle imprese di assicurazione o per il tramite di agenti e *broker* assicurativi, e alla CONSOB in relazione alla distribuzione del prodotto tramite i soggetti iscritti nella sezione D del registro unico degli intermediari assicurativi - RUI; (ii) confermare l'attribuzione alla CONSOB dei poteri relativi ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti di investimento al dettaglio e assicurativi pre-assemblati; (iii) prevedere opportune forme di coordinamento tra CONSOB e IVASS al fine di assicurare la coerenza e l'efficacia complessiva del sistema di vigilanza sui prodotti di investimento assicurativi e ridurre gli oneri per i soggetti vigilati;».

## 5.150

Giovanni MAURO

### Respinto

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «da quest'ultima stabilite con regolamento», aggiungere le seguenti: «, tenendo conto della necessità di evitare ogni conflitto di interesse tra l'organismo stesso e gli intermediari vigilati, e stabilendo che i costi di funzionamento siano posti a carico degli intermediari stessi».

## 5.151

MATTEOLI

### Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera g), con la seguente:

«g) estendere i poteri cautelari e interdittivi previsti dall'articolo 184 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, prevedendo il potere dell'IVASS di vietare la vendita di un'assicurazione insieme a un servizio o prodotto accessorio diverso da un'assicurazione, come parte di un pacchetto o dello stesso accordo, quando il distributore di prodotti assicurativi non informa il cliente dell'eventuale possibilità di acquistare separatamente i diversi componenti e non fornisce una descrizione adeguata dei diversi componenti dell'accordo o del pacchetto come pure i giustificativi separati dei costi e degli oneri di ciascun componente»;».

## 5.205

COCIANCICH

### Ritirato e trasformato nell'odg G5.205

Al comma 1, lettera g), aggiungere in fine il seguente periodo: «fermo restando quanto previsto dall'articolo 120-octiesdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e dall'articolo 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27».

## G5.205 (già em. 5.205)

COCIANCICH

### Non posto in votazione (\*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2834,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 5.205.

---

(\*) Accolto dal Governo

## 5.152

Giovanni MAURO

### Respinto

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: «del 15 maggio 2014» aggiungere le seguenti: «solo in caso di loro esplicita richiesta oppure qualora ciò sia previsto dalla politica commerciale dell'impresa».

## 5.153

BOTTICI, AIROLA, MONTEVECCHI, CANDIANI

## **Respinto**

Al comma 1, lettera l), dopo la parola: «disciplinare», inserire le seguenti: «e rendere obbligatoria».

### **5.154**

Giovanni MAURO

#### **Respinto**

Al comma 1, dopo la lettera l), inserire la seguente:

«*l-bis*) in relazione a vendite di prodotti assicurativi di investimento "non complessi" che non prevedano la prestazione della consulenza, ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 3, della direttiva (VE) 2016/97, prevedere una deroga agli obblighi di valutazione dell'adeguatezza».

### **5.206**

Luigi MARINO

#### **Respinto**

Al comma 1, sopprimere le lettere m) ep).

### **5.207**

FLORIS, AMIDEI

#### **Id. em. 5.206**

Al comma 1, sopprimere le lettere m) ep).

### **5.208**

Giovanni MAURO

#### **Id. em. 5.206**

Al comma 1, sopprimere le lettere m) ep).

### **5.155**

Giovanni MAURO

#### **Respinto**

Al comma 1, lettera n), dopo le parole: «delle controversie», inserire le seguenti: «ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28».

### **5.156**

Giovanni MAURO

#### **Respinto**

Al comma 1, lettera o), apportare le seguenti modificazioni:

*all'ultimo periodo, sopprimere le parole da:* «. Realizzare» *fino a:* «24 febbraio 1998, n. 58»;

*al punto 3, sotto-punto 3.1), dopo le parole:* «con i limiti indicati dalla direttiva» *sopprimere le parole da:* «e, per le violazioni diverse» *fino a:* «1° settembre 1993, n. 385»; *sopprimere il punto 4 ed i sotto-punti 4.1), 4.2), 4.3).*

### **5.157**

Giovanni MAURO

#### **Respinto**

Al comma 1, lettera o), punto 2), aggiungere, infine, le seguenti parole: «, evitando, in ogni caso, per la medesima fattispecie, il cumulo della sanzione relativa alla persona giuridica con quella relativa alle persone fisiche ritenute responsabili della violazione».

### **5.158**

BOTTICI, AIROLA, MONTEVECCHI, CANDIANI

#### **Le parole da: «Al comma» a: «, costituiscono» respinte; seconda parte preclusa**

Al comma 3, lettera o), punto 3.2), apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «arco temporale costituiscono» *con le seguenti:* «arco temporale, che non può essere superiore a un anno, costituiscono»;

b) *dopo la parola:* «indole» *inserire le seguenti:* «compiute all'interno di un determinato arco temporale».

### **5.159**

BOTTICI, AIROLA, MONTEVECCHI, CANDIANI

#### **Precluso**

Al comma 3, lettera o), punto 3.2), sostituire le parole: «arco temporale costituiscono» con le seguenti: «arco temporale, che non può essere superiore a un anno, costituiscono».

#### **5.160**

**BOTTICI, AIROLA, MONTEVECCHI, CANDIANI**

#### **Respinto**

Al comma 3, lettera o), punto 3.2), dopo la parola: «indole» inserire le seguenti: «compiute all'interno di un determinato arco temporale».

#### **5.161**

**BOTTICI, AIROLA, MONTEVECCHI, CANDIANI**

#### **Respinto**

Al comma 3, lettera o), dopo il punto 6), aggiungere il seguente:

«6-bis) nell'ambito delle competenze ad essa attribuite, prevedere in capo all'autorità di vigilanza designata l'obbligo di riferire in Parlamento con cadenza semestrale, con particolare riguardo ai controlli effettuati e alle sanzioni amministrative comminate».

### **ARTICOLO 6 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE**

#### **Art. 6.**

#### **Approvato**

*(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze e dell'interno.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) aggiornamento delle disposizioni del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/425 e alle altre innovazioni intervenute nella normativa nazionale, con abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili con il medesimo regolamento (UE) 2016/425 e coordinamento delle residue disposizioni;

b) salvaguardia della possibilità di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/425 e agli atti delegati e di esecuzione del medesimo regolamento europeo con successivo regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle materie non riservate alla legge e già eventualmente disciplinate mediante analoghi regolamenti;

c) individuazione del Ministero dello sviluppo economico quale autorità notificante ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2016/425;

d) fissazione dei criteri e delle procedure necessari per la valutazione, la notifica e il controllo degli organismi da autorizzare per svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della conformità dei dispositivi di protezione individuale ai requisiti essenziali di salute e sicurezza di cui agli articoli 5 e 19 del regolamento (UE) 2016/425, anche al fine di prevedere che tali compiti di valutazione e di controllo degli organismi siano affidati mediante apposite convenzioni non onerose all'organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99;

e) previsione di disposizioni in tema di proventi e tariffe per le attività connesse all'attuazione del regolamento (UE) 2016/425, conformemente al comma 4 dell'articolo 30 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

f) previsione di sanzioni penali o amministrative pecuniarie efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni degli obblighi derivanti dal regolamento (UE) 2016/425, conformemente alle previsioni dell'articolo 32, comma 1, lettera d), e dell'articolo 33, commi 2 e 3, della legge 24

dicembre 2012, n. 234, e individuazione delle procedure per la vigilanza sul mercato dei dispositivi di protezione individuale ai sensi del capo VI del regolamento (UE) n. 2016/425;

g) abrogazione espressa delle disposizioni di legge o di regolamento incompatibili con i decreti legislativi di cui al comma 1.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

## EMENDAMENTO E ORDINI DEL GIORNO

### 6.150

GRANAIOLO

#### Ritirato

Al comma 2 dopo le parole: «di concerto con i Ministri» inserire le seguenti: «della salute,».

### G6.200

GRANAIOLO, DIRINDIN

#### V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame della delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016 (A.S. 2834),  
premessi che:

l'articolo 32 della Costituzione stabilisce che: «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti»;

l'articolo 6 della Legge di delegazione europea 2016 dispone che il Governo adotti, con delega da esercitare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 2016/425, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio. I decreti delegati sono adottati con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Nello specifico il comma 2 prevede che la relativa proposta spetti al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze e dell'interno;

considerato che:

il regolamento (UE) n. 2016/425 è volto a stabilire requisiti di progettazione e di fabbricazione dei dispositivi di protezione individuale che possono riguardare rischi valutabili innanzitutto sotto lo specifico profilo del piano sanitario, per cui è opportuno che il Ministero della salute debba far valere eventuali esigenze di tutela degli interessi cui è istituzionalmente preposto,

impegna il Governo a prevedere il coinvolgimento del Ministro della salute nella procedura di adozione del decreto legislativo prefigurato dal citato articolo 5 del disegno di legge n. 2834, in materia di dispositivi di protezione individuale, in quanto detta materia è molto rilevante anche per ciò che attiene al corretto funzionamento e alla sicurezza dei servizi sanitari.

### G6.200 (testo 2)

GRANAIOLO, DIRINDIN

#### Non posto in votazione (\*)

Il Senato,

in sede di esame della delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016 (A.S. 2834),  
premessi che:

l'articolo 32 della Costituzione stabilisce che: «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti»;

l'articolo 6 della Legge di delegazione europea 2016 dispone che il Governo adotti, con delega da esercitare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 2016/425, sui

dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio. I decreti delegati sono adottati con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Nello specifico il comma 2 prevede che la relativa proposta spetti al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze e dell'interno;

considerato che:

il regolamento (UE) n. 2016/425 è volto a stabilire requisiti di progettazione e di fabbricazione dei dispositivi di protezione individuale che possono riguardare rischi valutabili innanzitutto sotto lo specifico profilo del piano sanitario, per cui è opportuno che il Ministero della salute debba far valere eventuali esigenze di tutela degli interessi cui è istituzionalmente preposto, impegna il Governo a prevedere le opportune modalità di consultazione del Ministro della salute nella procedura di adozione del decreto legislativo prefigurato dal citato articolo 5 del disegno di legge n. 2834, in materia di dispositivi di protezione individuale, in quanto detta materia è molto rilevante anche per ciò che attiene al corretto funzionamento e alla sicurezza dei servizi sanitari.

---

(\*) Accolto dal Governo

## **G6.201**

**GRANAIOLO, DIRINDIN**

### **V. testo 2**

Il Senato,

in sede di esame della delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016 (A.S. 2834),  
premessi che:

la direttiva 2016/1214/UE della Commissione del 25 luglio 2016 recante modifica della direttiva 2005/62/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche del sistema di qualità per i servizi trasfusionali apporta una modifica alla precedente direttiva 2005/62/CE (Direttiva della Commissione del 30 settembre 2005 recante applicazione della direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali), prevedendo che tutti i servizi trasfusionali, nel loro sistema di qualità, adottino linee direttrici di buone prassi che tengono pienamente conto, ove pertinente per i servizi trasfusionali, dei principi e orientamenti dettagliati delle buone prassi di fabbricazione di cui all'articolo 47, primo comma, della direttiva 2001/83/CE, relativa al Codice comunitario dei medicinali;

le linee direttrici di buone prassi da adottarsi sono contenute nelle *Good Practice Guidelines* - «GPG» e sono state elaborate congiuntamente dalla Commissione europea e dalla Direzione europea per la qualità dei medicinali e dell'assistenza sanitaria (EDQM) del Consiglio d'Europa e pubblicate dal Consiglio d'Europa nella Guida alla preparazione, uso e garanzia di qualità degli emocomponenti, in appendice della raccomandazione n. R(95) 15 del Comitato dei Ministri sulla preparazione, uso e garanzia di qualità degli emocomponenti, adottata il 12 ottobre 1995 e tengono pienamente conto anche dei principi e linee guida relative alle Buone prassi di fabbricazione (*Good manufacturing Practice*), previste dall'articolo 47 della direttiva 2001/83/CE;

la direttiva 2016/1214/UE è diretta a modificare, in particolare, l'articolo 2 della direttiva 2005/62/CE (che stabiliva che gli Stati membri provvedono a che il sistema di qualità in atto in tutti i servizi trasfusionali sia conforme alle norme e specifiche di cui all'allegato della direttiva stessa, prevedendo inoltre che la Commissione elabori le linee direttrici di buone prassi) per far sì che i servizi trasfusionali adeguino i loro sistemi di qualità alle GPG che, rispettando i principi e orientamenti delle buone prassi di fabbricazione, rendono conformi i processi trasfusionali ai pertinenti requisiti relativi al Codice comunitario dei medicinali;

considerato che:

il sistema trasfusionale nazionale è disciplinato dalla legge 21 ottobre 2005, n. 219 recante: «Nuova disciplina per le attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati», che, in armonia con l'assetto costituzionale vigente, prevede che le regioni e province autonome di Trento e Bolzano sono le autorità competenti per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture trasfusionali;

in adempimento agli articoli 19 e 20 della predetta legge 219, sulla base delle indicazioni fornite dal Centro nazionale sangue, si è provveduto a stabilire dapprima i requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta (accordo Stato

Regioni 16 dicembre 2010) e poi le linee guida di accreditamento (accordo Stato Regioni 25 luglio 2012);

le regioni e province autonome hanno quindi iniziato, sulla base dei requisiti minimi previsti dall'Accordo Stato Regioni 16 dicembre 2010, il percorso di qualificazione del sistema trasfusionale che si è concluso il 30 giugno 2015, con l'autorizzazione e accreditamento dei Servizi trasfusionali (circa 280) e delle unità di raccolta (più di 250 con oltre 1.200 articolazioni organizzative ad esse collegate);

stante le rilevate disomogeneità regionali nei percorsi di autorizzazione e accreditamento di applicazione e le non conformità alle norme da applicarsi al plasma quale materia prima dei medicinali emoderivati, al fine di rafforzare sul territorio nazionale la garanzia di uniformi livelli di qualità e sicurezza di tutti i processi trasfusionali a fronte dell'imminente introduzione di ulteriori stringenti requisiti quali quelli delle GPG, che ottemperano anche ai requisiti delle buone prassi di fabbricazione, di cui alla direttiva 2001/83/CE sul codice comunitario dei medicinali, appare necessario garantire su tutto il territorio nazionale uniformi e rigorosi livelli di applicazione del sistema di qualità e sicurezza dei processi produttivi trasfusionali, anche per quanto riguarda il plasma come materia prima per la produzione di medicinali emoderivati da plasma nazionale;

pertanto, quale misura regolamentare e amministrativa necessaria per conformarsi alla Direttiva, si rileva la necessità di prevedere un sistema nazionale di verifica controllo e certificazione che, attestando propedeuticamente la conformità dei servizi trasfusionali, consenta di fornire supporto alle regioni e province autonome per il rilascio dell'autorizzazione e accreditamento, ferme restando le prerogative delle stesse in materia di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale delle attività trasfusionali,

impegna il Governo a garantire un elevato livello di terzietà delle verifiche di applicazione e conduzione dei predetti sistemi, mediante la istituzione di un sistema nazionale finalizzato ad attestare la conformità dei servizi trasfusionali alle norme europee, propedeutico al rilascio dell'accREDITAMENTO da parte delle Regioni e Province autonome, ferme restando le prerogative delle stesse in materia di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale delle attività trasfusionali.

## **G6.201 (testo 2)**

**GRANAIOLO, DIRINDIN**

### **Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

in sede di esame della delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016 (A.S. 2834), premesso che:

la direttiva 2016/1214/UE della Commissione del 25 luglio 2016 recante modifica della direttiva 2005/62/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche del sistema di qualità per i servizi trasfusionali apporta una modifica alla precedente direttiva 2005/62/CE (Direttiva della Commissione del 30 settembre 2005 recante applicazione della direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali), prevedendo che tutti i servizi trasfusionali, nel loro sistema di qualità, adottino linee direttrici di buone prassi che tengono pienamente conto, ove pertinente per i servizi trasfusionali, dei principi e orientamenti dettagliati delle buone prassi di fabbricazione di cui all'articolo 47, primo comma, della direttiva 2001/83/CE, relativa al Codice comunitario dei medicinali;

le linee direttrici di buone prassi da adottarsi sono contenute nelle *Good Practice Guidelines* - «GPG» e sono state elaborate congiuntamente dalla Commissione europea e dalla Direzione europea per la qualità dei medicinali e dell'assistenza sanitaria (EDQM) del Consiglio d'Europa e pubblicate dal Consiglio d'Europa nella Guida alla preparazione, uso e garanzia di qualità degli emocomponenti, in appendice della raccomandazione n. R(95) 15 del Comitato dei Ministri sulla preparazione, uso e garanzia di qualità degli emocomponenti, adottata il 12 ottobre 1995 e tengono pienamente conto anche dei principi e linee guida relative alle Buone prassi di fabbricazione (*Good manufacturing Practice*), previste dall'articolo 47 della direttiva 2001/83/CE;

la direttiva 2016/1214/UE è diretta a modificare, in particolare, l'articolo 2 della direttiva 2005/62/CE (che stabiliva che gli Stati membri provvedono a che il sistema di qualità in atto in tutti i servizi trasfusionali sia conforme alle norme e specifiche di cui all'allegato della direttiva stessa, prevedendo inoltre che la Commissione elabori le linee direttrici di buone prassi) per far sì che i servizi trasfusionali adeguino i loro sistemi di qualità alle GPG che, rispettando i principi e orientamenti delle buone prassi di fabbricazione, rendono conformi i processi trasfusionali ai pertinenti requisiti relativi al Codice comunitario dei medicinali;

considerato che:

il sistema trasfusionale nazionale è disciplinato dalla legge 21 ottobre 2005, n. 219 recante: «Nuova disciplina per le attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati», che, in armonia con l'assetto costituzionale vigente, prevede che le regioni e province autonome di Trento e Bolzano sono le autorità competenti per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture trasfusionali;

in adempimento agli articoli 19 e 20 della predetta legge 219, sulla base delle indicazioni fornite dal Centro nazionale sangue, si è provveduto a stabilire dapprima i requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta (accordo Stato Regioni 16 dicembre 2010) e poi le linee guida di accreditamento (accordo Stato Regioni 25 luglio 2012);

le regioni e province autonome hanno quindi iniziato, sulla base dei requisiti minimi previsti dall'Accordo Stato Regioni 16 dicembre 2010, il percorso di qualificazione del sistema trasfusionale che si è concluso il 30 giugno 2015, con l'autorizzazione e accreditamento dei Servizi trasfusionali (circa 280) e delle unità di raccolta (più di 250 con oltre 1.200 articolazioni organizzative ad esse collegate);

stante le rilevate disomogeneità regionali nei percorsi di autorizzazione e accreditamento di applicazione e le non conformità alle norme da applicarsi al plasma quale materia prima dei medicinali emoderivati, al fine di rafforzare sul territorio nazionale la garanzia di uniformi livelli di qualità e sicurezza di tutti i processi trasfusionali a fronte dell'imminente introduzione di ulteriori stringenti requisiti quali quelli delle GPG, che ottemperano anche ai requisiti delle buone prassi di fabbricazione, di cui alla direttiva 2001/83/CE sul codice comunitario dei medicinali, appare necessario garantire su tutto il territorio nazionale uniformi e rigorosi livelli di applicazione del sistema di qualità e sicurezza dei processi produttivi trasfusionali, anche per quanto riguarda il plasma come materia prima per la produzione di medicinali emoderivati da plasma nazionale;

pertanto, quale misura regolamentare e amministrativa necessaria per conformarsi alla Direttiva, si rileva la necessità di prevedere un sistema nazionale di verifica controllo e certificazione che, attestando propedeuticamente la conformità dei servizi trasfusionali, consenta di fornire supporto alle regioni e province autonome per il rilascio dell'autorizzazione e accreditamento, ferme restando le prerogative delle stesse in materia di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale delle attività trasfusionali,

impegna il Governo a valutare le condizioni per garantire un elevato livello di terzietà delle verifiche di applicazione e conduzione dei predetti sistemi, mediante la istituzione di un sistema nazionale finalizzato ad attestare la conformità dei servizi trasfusionali alle norme europee, propedeutico al rilascio dell'accreditamento da parte delle Regioni e Province autonome, ferme restando le prerogative delle stesse in materia di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale delle attività trasfusionali, nel rispetto degli equilibri di bilancio.

---

(\*) Accolto dal Governo

## ARTICOLO 7 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

### Art. 7.

#### **Approvato**

*(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) aggiornamento delle disposizioni della legge 6 dicembre 1971, n. 1083, per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426, con abrogazione espressa delle disposizioni superate dal regolamento (UE) 2016/426 e coordinamento delle residue disposizioni;
- b) salvaguardia della possibilità di adeguare la normativa nazionale regolamentare vigente nelle materie non riservate alla legge alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426, alle sue eventuali successive modifiche, nonché agli atti delegati e di esecuzione del medesimo regolamento europeo, con i regolamenti di cui al comma 4;
- c) individuazione del Ministero dello sviluppo economico e, per quanto di competenza, del Ministero dell'interno e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, quali autorità di vigilanza del mercato ai sensi dell'articolo 36 del regolamento (UE) 2016/426;
- d) previsione di sanzioni penali o amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni degli obblighi derivanti dal regolamento (UE) 2016/426, conformemente alle previsioni dell'articolo 32, comma 1, lettera d), e dell'articolo 33, commi 2 e 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Governo adotta uno o più regolamenti, ai sensi dei commi 1 o 2, a seconda della procedura seguita per l'adozione delle norme regolamentari da modificare, dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ai fini dell'adeguamento della normativa nazionale regolamentare vigente nelle materie non riservate alla legge alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426, alle sue eventuali successive modifiche, nonché agli atti delegati e di esecuzione del medesimo regolamento europeo.

5. Nell'esercizio della competenza regolamentare di cui al comma 4 il Governo è tenuto a seguire i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) aggiornamento delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661, per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426, con abrogazione espressa delle disposizioni superate dal regolamento (UE) 2016/426 e coordinamento delle residue disposizioni;
- b) individuazione del Ministero dello sviluppo economico quale autorità notificante ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2016/426;
- c) fissazione dei criteri e delle procedure necessari per la valutazione, la notifica e il controllo degli organismi da autorizzare per svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della conformità degli apparecchi che bruciano carburanti gassosi ai requisiti essenziali di salute e sicurezza di cui agli articoli 5 e 14 del regolamento (UE) 2016/426, anche al fine di prevedere che tali compiti di valutazione e di controllo degli organismi siano affidati mediante apposite convenzioni non onerose all'organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99;
- d) individuazione delle procedure per la vigilanza sul mercato degli apparecchi che bruciano carburanti gassosi ai sensi del capo V del regolamento (UE) 2016/426;
- e) previsione di disposizioni in tema di proventi e tariffe per le attività connesse all'attuazione del regolamento (UE) 2016/426, conformemente al comma 4 dell'articolo 30 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

## EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

### 7.150

PICCOLI, AMIDEI, FLORIS

#### **Le parole da: «Al comma» a: «al fine di» respinte; seconda parte preclusa**

Al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) previsione di disposizioni tali da garantire che apparecchi ed accessori di cui al regolamento (UE) 2016/426 siano progettati e fabbricati anche al fine di ottenere la massima efficienza energetica consentita dalle migliori tecnologie disponibili e di consentire altresì applicazioni di programmazione, controllo e comando a distanza degli apparecchi ed accessori medesimi».

### 7.151

PICCOLI, AMIDEI, FLORIS

#### **Precluso**

Al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) previsione di disposizioni tali da garantire che apparecchi ed accessori di cui al regolamento (UE) 2016/426 siano progettati e fabbricati anche al fine di rispettare i requisiti di cui al cosiddetto pacchetto sull'economia circolare».

## **G7.200**

**PICCOLI, AMIDEI, FLORIS**

### **Approvato**

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017»,

premesso che:

l'articolo 7 conferisce la delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/426 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE;

il regolamento europeo (UE) n. 2016/426 semplifica e chiarisce il quadro esistente per l'immissione sul mercato degli apparecchi che bruciano carburanti gassosi, migliora la trasparenza, l'efficacia e l'armonizzazione delle misure esistenti tenendo, altresì, conto del nuovo quadro normativo generale adottato per l'armonizzazione europea e, in particolare, del regolamento (CE) n. 765 del 2008;

il comma 3 del citato articolo 7 detta i principi e criteri direttivi specifici che il Governo dovrà seguire nell'esercizio della delega,

impegna il Governo a valutare la possibilità di prevedere, nell'esercizio della delega di cui al citato articolo 7, l'introduzione di disposizioni tali da garantire che gli apparecchi e gli accessori di cui al citato Regolamento (UE) 2016/426 siano progettati e fabbricati anche al fine di ottenere la massima efficienza energetica consentita dalle migliori tecnologie disponibili e di consentire altresì applicazioni di programmazione, controllo e comando a distanza degli apparecchi ed accessori medesimi, nonché al fine di rispettare i requisiti di cui al cosiddetto pacchetto sull'economia circolare.

## **ARTICOLO 8 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE**

### **Art. 8.**

### **Approvato**

*(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dello sviluppo economico.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

*a)* adottare, in conformità alle definizioni e alla disciplina del regolamento (UE) n. 596/2014, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, assicurando un appropriato grado di protezione dell'investitore, di tutela della stabilità finanziaria e dell'integrità dei mercati finanziari, in particolare:

1) rivedere l'articolo 114, comma 7, del testo unico della disposizione in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella parte in cui prescrive gli obblighi di comunicazione delle operazioni effettuate su azioni dell'emittente quotato in capo agli azionisti rilevanti e di controllo, nel rispetto dei principi indicati dall'articolo 14, commi 24-*bis* e seguenti, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni;

2) rivedere l'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in modo da garantire la tutela degli investitori, attribuendo alla CONSOB il potere di stabilire con regolamento gli obblighi di comunicazione delle informazioni necessarie per la valutazione degli strumenti finanziari da parte del pubblico, nei confronti degli emittenti strumenti finanziari diffusi in misura rilevante;

b) apportare al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie per dare attuazione alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 e provvedere ad abrogare espressamente le norme dell'ordinamento nazionale riguardanti gli istituti disciplinati dal regolamento anzidetto, in particolare, rivedere la disciplina in materia di ritardo della comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate, ai sensi dell'articolo 114 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, prevedendo la trasmissione su richiesta della CONSOB della documentazione comprovante il rispetto delle condizioni a tal fine richieste dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014;

c) prevedere la CONSOB quale autorità competente ai fini del regolamento (UE) n. 596/2014, assicurando che la stessa autorità possa esercitare i poteri di vigilanza e di indagine di cui agli articoli 22 e 23 e i poteri sanzionatori di cui all'articolo 30 del medesimo regolamento;

d) prevedere, in linea con quanto già stabilito dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla CONSOB nell'ambito e per le finalità specificamente previste dal regolamento (UE) n. 596/2014 e dalla legislazione dell'Unione europea attuativa del medesimo regolamento;

e) coordinare le vigenti disposizioni del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 con quelle degli articoli 24, 25 e 26 del regolamento (UE) n. 596/2014 in materia di cooperazione e scambio di informazioni con l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), con le autorità competenti degli Stati membri nonché con le autorità di vigilanza di Paesi terzi;

f) attribuire alla CONSOB il potere di imporre le sanzioni e le altre misure amministrative per le violazioni espressamente elencate dall'articolo 30 del regolamento (UE) n. 596/2014, nel rispetto dei criteri, dei limiti e delle procedure stabilite dal regolamento medesimo e della parte V del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; rivedere l'articolo 187-terdecies del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, prevedendo che l'autorità giudiziaria o la CONSOB tengano conto, al momento dell'irrogazione delle sanzioni di propria competenza, delle misure punitive già irrogate nonché disponendo che l'esecuzione delle sanzioni, penali o amministrative, aventi la medesima natura, sia limitata alla parte eccedente a quella già eseguita o scontata;

g) rivedere l'articolo 187-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in modo tale da assicurare l'adeguatezza della confisca, prevedendo che essa abbia ad oggetto, anche per equivalente, il profitto derivato dalle violazioni delle previsioni del regolamento (UE) n. 596/2014;

h) prevedere che, per stabilire il tipo ed il livello di sanzione amministrativa per le violazioni delle previsioni stabilite dal regolamento (UE) n. 596/2014, si tenga conto delle circostanze pertinenti, elencate dall'articolo 31 del medesimo regolamento;

i) adottare le opportune misure per dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 596/2014, che disciplina la segnalazione all'autorità di vigilanza competente di violazioni effettive o potenziali del medesimo regolamento, tenendo anche conto dei profili di riservatezza e di protezione dei soggetti coinvolti;

l) prevedere, nei termini di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) n. 596/2014, la pubblicazione da parte della CONSOB nel proprio sito *internet* delle decisioni relative all'imposizione di misure e sanzioni amministrative per le violazioni di detto regolamento.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'autorità interessata provvede agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTO

### **8.150**

**BOTTICI, AIROLA, MONTEVECCHI, CANDIANI**

#### **Respinto**

Al comma 3, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«*h-bis*) nell'ambito delle competenze ad essa attribuite, prevedere in capo all'autorità di vigilanza designata l'obbligo di riferire in Parlamento con cadenza semestrale, con particolare riguardo ai controlli effettuati e alle sanzioni amministrative comminate».

## ARTICOLO 9 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

### Art. 9.

#### **Approvato**

*(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la *performance* di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dello sviluppo economico.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) adottare, in conformità alle definizioni e alla disciplina del regolamento (UE) 2016/1011, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, con l'obiettivo di assicurare l'integrità dei mercati finanziari e la stabilità finanziaria e un appropriato grado di tutela degli investitori;

b) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie per dare attuazione alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/1011 e alle inerenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione che lo richiedono nonché provvedere ad abrogare espressamente le eventuali norme dell'ordinamento nazionale riguardanti gli istituti disciplinati dal regolamento anzidetto;

c) per gli amministratori di indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la *performance* di fondi di investimento, designare la CONSOB quale autorità competente ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1011, assicurando che la stessa autorità possa esercitare i poteri previsti dallo stesso regolamento;

d) per le categorie di soggetti vigilati elencati nell'articolo 3, paragrafo 1, punto 17, lettere da a) a k), del regolamento (UE) 2016/1011, designare, tenendo conto delle attribuzioni delle autorità di vigilanza di settore, una o più autorità nazionali competenti ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 1, del citato regolamento, assicurando che le autorità possano esercitare i poteri previsti dallo stesso regolamento, avuto riguardo anche all'esigenza di contenere gli oneri per i soggetti vigilati;

e) designare la CONSOB quale autorità responsabile del coordinamento, della cooperazione e dello scambio di informazioni con la Commissione europea, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e le autorità competenti degli altri Stati membri, ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011;

f) attribuire alle autorità designate in base ai criteri di cui alle lettere c) e d) del presente comma il potere di imporre le sanzioni e le altre misure amministrative per le violazioni elencate dall'articolo 42 del regolamento (UE) 2016/1011, nel rispetto dei criteri, dei limiti e delle procedure previste dal regolamento medesimo e dalle disposizioni nazionali vigenti che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte delle autorità anzidette;

g) prevedere che, per stabilire il tipo e il livello di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni delle disposizioni contenute nel regolamento (UE) 2016/1011, si tenga conto delle circostanze pertinenti elencate dall'articolo 43 del medesimo regolamento.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

#### EMENDAMENTO

#### **9.150**

**BOTTICI, AIROLA, MONTEVECCHI, CANDIANI**

## **Respinto**

Al comma 3, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) nell'ambito delle competenze ad essa attribuite, prevedere in capo all'autorità di vigilanza designata l'obbligo di riferire in Parlamento con cadenza semestrale, con particolare riguardo ai controlli effettuati e alle sanzioni amministrative comminate».

ARTICOLI DA 10 A 13 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 10.

## **Approvato**

*(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, nonché per l'adozione di disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo emanato ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 luglio 2015, n. 114)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per:

a) l'adeguamento, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, della normativa nazionale al regolamento (UE) 2015/2365 sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012;

b) l'adozione, ente ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 agosto 2016, n. 176, emanato in attuazione della delega contenuta all'articolo 12 della legge 9 luglio 2015, n. 114, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, per il completamento dell'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni nonché per l'attuazione della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli, come modificata dal regolamento (UE) n. 648/2012 e dal regolamento (UE) n. 909/2014.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dello sviluppo economico.

3. Nell'esercizio della delega per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2015/2365, di cui al comma 1, lettera a), il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) adottare, in conformità alle definizioni e alla disciplina del regolamento (UE) 2015/2365, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, assicurando un appropriato grado di protezione dell'investitore, di tutela della stabilità finanziaria e dell'integrità dei mercati finanziari;

b) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie per dare attuazione alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2365 che lo richiedono e provvedere ad abrogare espressamente le norme dell'ordinamento nazionale riguardanti gli istituti disciplinati dal regolamento anzidetto;

c) apportare le opportune modifiche e integrazioni alle disposizioni in materia di sanzioni contenute nel testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 sulla base di quanto previsto nel capo VIII del regolamento (UE) 2015/2365, affinché le autorità di vigilanza di settore, secondo le rispettive competenze, possano imporre le sanzioni e le altre misure amministrative previste dagli articoli 22 e 28 del regolamento (UE) 2015/2365 in caso di violazione delle disposizioni indicate dai medesimi articoli, garantendo che, nello stabilire il tipo e il livello delle sanzioni e delle altre misure amministrative, si tenga conto di tutte le circostanze pertinenti, secondo quanto previsto dall'articolo 23 del medesimo regolamento, attenendosi, con riferimento alle sanzioni pecuniarie, ai pertinenti limiti edittali indicati nel citato articolo 22;

d) prevedere la pubblicazione delle decisioni che impongono sanzioni o altre misure amministrative, nei limiti e secondo le previsioni dell'articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2365 nonché assicurare che le decisioni e le misure adottate a norma del regolamento siano adeguatamente motivate e soggette al diritto di ricorso giurisdizionale, secondo quanto previsto dall'articolo 27 del medesimo regolamento;

e) provvedere affinché siano messi in atto i dispositivi e le procedure per la segnalazione di violazioni di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) 2015/2365.

4. Nell'esercizio della delega per l'adozione di disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo emanato ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 luglio 2015, n. 114, di cui al comma 1, lettera b) del presente articolo, il Governo è tenuto a seguire i principi e criteri direttivi specifici di cui all'articolo 12 della legge 9 luglio 2015, n. 114, come integrati dai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare le opportune modifiche e integrazioni alle disposizioni sanzionatorie introdotte nel testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 dal decreto legislativo n. 176 del 2016, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti in materia di sanzioni nonché di integrare il quadro sanzionatorio relativo alle disposizioni in materia di gestione accentrata di strumenti finanziari onde assicurare che ulteriori rilevanti obblighi, previsti a carico di intermediari ed emittenti, siano assistiti dall'appropriata sanzione amministrativa per il caso della loro violazione;

b) apportare le modifiche e le integrazioni necessarie per realizzare il miglior coordinamento tra la disciplina di adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 e la disciplina di adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 648/2012, anche attraverso la modifica della disciplina fallimentare per gli aspetti di rilevanza.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità interessate svolgono le attività previste dal presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 11.

### **Approvato**

*(Criterio direttivo per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio)*

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche il seguente criterio direttivo specifico: prevedere, per le violazioni delle disposizioni adottate a norma della citata direttiva, l'applicazione della pena detentiva non inferiore nel minimo a sei mesi e non superiore nel massimo a cinque anni, ferma restando la disciplina vigente per le fattispecie penali già oggetto di previsione.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 12.

### **Approvato**

*(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi)*

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:

- a) prevedere che l'Unità d'informazione sui passeggeri (UIP), di cui all'articolo 4 della direttiva, sia collocata presso il Ministero dell'interno -- Dipartimento della pubblica sicurezza;
- b) prevedere che il trasferimento a cura dei vettori aerei dei dati del PNR comprenda i voli extra-UE e intra-UE.
2. Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 13.

### **Soppresso**

*(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2017, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e della salute.
3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
  - a) fatta salva comunque la commercializzazione delle borse di plastica biodegradabili e compostabili, divieto di commercializzazione delle borse di plastica in materiale leggero e adozione di tutte le misure ritenute ammesse ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 *ter*, della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994;
  - b) divieto di fornitura a titolo gratuito delle borse di plastica ammesse al commercio;
  - c) progressiva riduzione della commercializzazione delle borse di plastica fornite a fini di igiene o come imballaggio primario per alimenti sfusi diverse da quelli compostabili e realizzate, in tutto o in parte, con materia prima rinnovabile;
  - d) abrogazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo, dei commi 1129, 1130 e 1131 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 2 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28;
  - e) previsione di una campagna di informazione dei consumatori diretta ad aumentare la loro consapevolezza in merito agli impatti delle borse di plastica sull'ambiente e a eliminare la convinzione che la plastica sia un materiale innocuo e poco costoso, favorendo il raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell'utilizzo di borse di plastica;
  - f) previsione di programmi di sensibilizzazione per i consumatori in generale e di programmi educativi per i bambini, diretti alla riduzione dell'utilizzo di borse di plastica nonché, anche nelle more dell'adozione da parte della Commissione europea delle misure specifiche previste dall'articolo 8 *bis* della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, per le borse di plastica biodegradabili e compostabili, di programmi di sensibilizzazione per i consumatori che forniscono le informazioni corrette sulle proprietà e sullo smaltimento delle borse di plastica biodegradabili e compostabili, di quelle oxo-degradabili e delle altre borse di plastica; previsione di programmi di sensibilizzazione diretti alla promozione di campagne per la raccolta delle borse di plastica con il coinvolgimento delle associazioni nazionali per la salvaguardia ambientale e degli enti locali.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTO E ORDINE DEL GIORNO

**13.100**

Il Relatore

**Non posto in votazione (\*)**

Sopprimere l'articolo.

(\*) Respinto il mantenimento dell'articolo

### **G13.150**

**CANDIANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI**

#### **Precluso**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016»;  
premessi che:

l'articolo 13 conferisce una delega al Governo per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero;

la delega si rende indispensabile e il testo proposto dal Governo ripropone l'identico testo dell'articolo 4 della legge 12 agosto 2016, n. 170, in quanto, a seguito all'approvazione del decreto delegato dal Consiglio dei Ministri, il 9 novembre 2016, e la notifica del testo alla Commissione europea ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535, in attesa delle determinazioni della Commissione, è scaduto il termine del 20 febbraio 2017 per l'esercizio della delega e ciò ha comportato non solo l'infruttuosa decorrenza del termine per l'emanazione del relativo decreto ma anche l'avvio di una procedura di infrazione comunitaria per il mancato recepimento della direttiva 2015/720 nei termini previsti;

tra i criteri direttivi che il Governo deve seguire nell'emanazione del decreto legislativo, la nuova delega, esattamente come quella precedente di cui all'articolo 4 della legge n. 170 del 2016, prevede una campagna di informazione dei consumatori diretta ad aumentare la loro consapevolezza in merito agli impatti delle borse di plastica sull'ambiente nonché programmi di sensibilizzazione per i consumatori in generale ed, in particolare, programmi educativi per i bambini, diretti alla riduzione dell'utilizzo di borse di plastica alta fornitura di informazioni corrette sulle proprietà e sullo smaltimento delle borse di plastica biodegradabili e compostabili, di quelle oxo-degradabili e delle altre borse di plastica;

l'atto del Governo n. 357, relativo allo schema del decreto legislativo trasmesso per il parere parlamentare, in attuazione della delega di cui all'articolo 4 della legge n. 170 del 2016, assegna ai gestori degli imballaggi la promozione di campagne di informazione dei consumatori e al CONAI l'organizzazione di programmi di sensibilizzazione per i consumatori in generale, ma nulla prevede per l'organizzazione, in accordo con gli istituti scolastici di specifici programmi educativi per i bambini, diretti alla riduzione dell'utilizzo di borse di plastica alla fornitura di informazioni corrette sulle proprietà e sullo smaltimento delle borse di plastica;

nel 2014 furono redatte le linee guida Educazione ambientale per lo sviluppo sostenibile, che già prevedevano lo sviluppo di specifiche competenze per i docenti educatori, tramite l'elaborazione di un piano di sviluppo concordato tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; purtroppo non esistono programmi educativi specifici per i bambini diretti alla riduzione e il corretto utilizzo delle borse di plastica;

esistono iniziative locali da parte dei Direttori didattici, che hanno contrattualizzato corsi a favore degli studenti, ma, tali iniziative sembrerebbero legate solo alla sensibilità degli stessi; tale insegnamento dovrebbe essere, invece, fornito da laureati in possesso delle dovute conoscenze ed esperienze e/o da professionisti che svolgono attività di tutela ambientale, anche favorendo l'impiego di molti giovani che attraverso varie associazioni sono attualmente in prima linea per la protezione dell'ambiente,

impegna il Governo in sede di attuazione della delega di cui all'articolo 13 e sulla scia di analoghi programmi europei, a prevedere, di concerto tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l'inserimento, in forma obbligatoria nei programmi scolastici di ogni ordine e grado, della materia di educazione ambientale, con particolare riferimento all'emergenza mondiale sull'inquinamento provocato dalle plastiche e al corretto utilizzo e smaltimento delle borse di plastica.

ARTICOLO 14 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 14.

#### **Approvato**

*(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2017, relativo alla protezione*

*delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari e del Garante per la protezione dei dati personali, uno o più decreti legislativi al fine di adeguare il quadro normativo nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2017, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e per la semplificazione e la pubblica amministrazione.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) abrogare espressamente le disposizioni del codice in materia di trattamento dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, incompatibili con le disposizioni contenute nel regolamento (UE) 2016/679;

b) modificare il codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, limitatamente a quanto necessario per dare attuazione alle disposizioni non direttamente applicabili contenute nel regolamento (UE) 2016/679;

c) coordinare le disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali con le disposizioni recate dal regolamento (UE) 2016/679;

d) prevedere, ove opportuno, il ricorso a specifici provvedimenti attuativi e integrativi adottati dal Garante nell'ambito e per le finalità previste dal regolamento (UE) 2016/679;

e) adeguare, nell'ambito delle modifiche al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il sistema sanzionatorio penale e amministrativo vigente alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 con previsione di sanzioni penali e amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione delle disposizioni stesse.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ad essa si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

## EMENDAMENTI

### **14.200**

MARAN

#### **Ritirato**

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo è tenuto a valutare modifiche all'articolo 130 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di rilascio del consenso, in via successiva al contatto dell'abbonato, qualora questo avvenga con finalità di indagini statistiche non finalizzate alla vendita di beni né al *telemarketing*, previa comunicazione all'esordio della conversazione di elementi di identificazione univoca del soggetto per conto del quale il contatto avviene e dell'indicazione dello scopo di ricerca del contatto. Il contatto sarà consentito solo se l'abbonato destinatario della chiamata presta un esplicito consenso al proseguimento della conversazione».

### **14.201**

SCALIA

#### **Ritirato**

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo è tenuto a valutare modifiche all'articolo 130 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di rilascio del consenso, in via successiva al contatto dell'abbonato, qualora questo avvenga con finalità di indagini statistiche non finalizzate alla vendita di beni né al *telemarketing*, previa comunicazione all'esordio della conversazione di elementi di identificazione univoca del soggetto per conto del quale il contatto avviene e dell'indicazione dello scopo di ricerca

del contatto. Il contatto sarà consentito solo se l'abbonato destinatario della chiamata, presta un esplicito consenso al proseguimento della conversazione».

#### EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 14

##### 14.0.200

ORELLANA

##### Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

*(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici)*

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:

a) dare attuazione alle prescrizioni di cui all'articolo 4 della direttiva 2016/2102 prendendo come riferimento i valori di cui al punto 3), lettera d), comma 1, articolo 1 dell'allegato B al decreto ministeriale 8 luglio 2005;

b) ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 della direttiva 2016/2102, emanare apposite linee guida nazionali volte a individuare i casi in cui un ente pubblico può ragionevolmente limitare l'accessibilità di uno specifico contenuto. A tale scopo, con misure che impongono un onere sproporzionato si intendono misure che generano in capo a un ente pubblico un onere organizzativo o finanziario eccessivo, o mettono a rischio la sua capacità di adempiere allo scopo prefissato o di pubblicare le informazioni necessarie o pertinenti per i suoi compiti e servizi, pur tenendo conto del probabile beneficio o danno che ne deriverebbe per le persone con disabilità. L'individuazione dell'onere sproporzionato è fondata unicamente su motivazioni legittime, pertanto, la mancanza di elementi quali il carattere prioritario, il tempo o l'assenza di informazioni, non può essere considerata un motivo legittimo;

2. Dall'attuazione della delega di cui al comma 1, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

#### ARTICOLO 15 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 15.

##### Approvato nel testo emendato

*(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi recanti l'attuazione delle direttive (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del *know-how* riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione illeciti. Nell'esercizio della delega il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare al codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2016/943;

b) prevedere misure sanzionatorie penali e amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di acquisizione, utilizzo o divulgazione illecita del *know-how* e delle informazioni commerciali riservate, in modo da garantire l'efficace adempimento degli obblighi previsti dalla medesima direttiva;

c) apportare tutte le abrogazioni, modificazioni e integrazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, al fine di assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo e la complessiva razionalizzazione della disciplina di settore.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

EMENDAMENTO

**15.200**

**COCIANCICH**

**Approvato**

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere il primo periodo;*

b) *dopo le parole: «Nell'esercizio della delega», inserire le seguenti: «per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione illeciti»;*

c) *sostituire le parole: «articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234», con le seguenti: «articolo 1, comma 1».*

## DOCUMENTO

### **Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2016 (Doc. LXXXVII, n. 5)**

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

(6-00254) n. 1 (02 agosto 2017)

**ROMANO, CHITI, COCIANCICH, GRANAIOLA.**

**Approvata**

Il Senato,

esaminata la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2016 (Doc. LXXXVII, n. 5), la approva .

Allegato B

#### **Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 2085-B**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo.

#### **Pareri espressi dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 2834**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'ulteriore emendamento 13.100, trasmesso dall'Assemblea, relativo al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

#### **Integrazione alla dichiarazione di voto in dissenso del senatore Mucchetti sul disegno di legge n. 2085-B**

Signor Presidente, colleghi, quando un disegno di legge come questo sulla concorrenza si avvicina al traguardo, è consuetudine esprimere un ringraziamento ai relatori, all'intera Commissione industria e agli uffici per il lungo lavoro fatto fin qui. Sento il dovere di precisare che si tratta di un grazie vero, non formale. Come si usa tra persone adulte e libere. Ed è in spirito di libertà che svolgerò alcune considerazioni conclusive su questo provvedimento.

Capisco che da parte di molti di noi si voglia mettere fine alle lungaggini che ne hanno contrassegnato l'iter. In Commissione il disegno di legge è passato tal quale ce lo aveva consegnato la Camera anche grazie alle assenze e alle astensioni delle minoranze del centro-destra. Questo

deve restare agli atti. Non saprei dire se si sia trattato di una forma di opposizione responsabile oppure di una non dichiarata coerenza con talune scelte di Forza Italia e della Lega fatte alla Camera assieme alla maggioranza o ancora, più semplicemente, se si sia trattato dell'effetto di un umano sfinimento. Non lo so. Non di meno, dobbiamo sottolineare, a futura memoria, quelle che a me paiono tre verità.

La prima riguarda i tempi. Condivido la ricostruzione che ci è stata proposta ieri dal relatore Marino. Mi sia comunque permessa un'aggiunta: il grave ritardo che tutti segnalano va attribuito solo in piccola parte al Parlamento in quanto tale. Esso deriva in parte massima dalle incertezze di merito del Governo, dal cambiamento forzoso del Ministro competente e ancor più dai calcoli dei partiti della maggioranza e, segnatamente, del PD, che hanno imposto ripetuti rinvii nel timore che questa legge facesse perdere voti alle elezioni amministrative e regionali, al *referendum* e infine alle elezioni politiche anticipate che anticipate non saranno. Non è mancato nemmeno qualche gioco mediocre, sempre in seno alla maggioranza.

Come ricorderete, il 3 maggio 2017 il Senato votò la fiducia sul testo approvato dalla Commissione il 2 agosto 2016 nel presupposto che la Camera avrebbe fatto subito altrettanto, così da consentire al Governo di varare il provvedimento antitrust per l'anno 2017 attraverso un decreto-legge, per il quale, calendario alla mano, ricorrevano la necessità e l'urgenza. Non è andata così.

La seconda verità riguarda il merito politico. Con un decreto-legge sulla concorrenza, infatti, il Governo Gentiloni Silveri avrebbe potuto lasciare un segno in questa materia così rilevante per migliorare la competitività del Paese. Avrebbe potuto correggere alcune storture che erano rimaste nel testo. Una per tutte: la cancellazione senza rimedi antitrust del servizio di maggior tutela nell'energia elettrica che consegna un segmento di mercato che vale ben oltre 20 milioni di utenti. Ma soprattutto, se l'avesse voluto, il Governo Gentiloni Silveri avrebbe potuto affrontare alcune questioni che il Governo Renzi non aveva voluto toccare: la durata effettiva dei brevetti nel quadro dell'accelerazione dello sviluppo tecnologico; la risoluzione delle controversie sulla proprietà intellettuale in sede arbitrale, con i conflitti di interesse a essa sottesi, o di fronte alla giustizia ordinaria, con le relative lungaggini; l'organizzazione corporativa dei servizi portuali, la competizione zoppicante nel settore ferroviario, le modalità di rinnovo delle concessioni autostradali, i trasporti pubblici territoriali, monopoli naturali e non naturali, che indeboliscono la logistica del Paese. Si sarebbero potuti chiarire anche i criteri di valutazione del capitale investito nelle reti di distribuzione del gas, oggi tali da impedire le gare, a beneficio di una pletera inefficiente di piccoli monopoli locali.

È lungo l'elenco delle occasioni mancate in una legislatura nella quale avremmo potuto e dovuto varare cinque leggi annuali sulla concorrenza. Ma oggi basti ricordare a tutti noi come il Governo e il Parlamento avrebbero potuto iniziare il monitoraggio e il contrasto delle posizioni dominanti degli *over the top*, i padroni della rete che non pagano imposte, così perpetrando la più antica e brutale distorsione della concorrenza. Non illudiamoci che le misure adottate alla Camera nell'approvazione della cosiddetta manovrina risolvano il problema. Basta leggere in proposito le valutazioni dell'Ufficio parlamentare del bilancio e seguire il lavoro che i relatori Marino e Susta stanno meritoriamente svolgendo sul disegno di legge in materia di *web tax*. Gli *over the top* - giova ricordarlo - vanno ormai costituendo un nuovo Leviatano, un mostro a conduzione privata che, concentrando in una ristrettissima oligarchia senza patria il controllo dei dati personali, mina i fondamenti stessi della democrazia e del mercato. E non si dica che, tagliando questo nodo, si fermerebbe il progresso. Lo sostenevano anche i signori delle ferrovie americane alla fine del secolo XIX, i famosi *robber barons*, e certo le strade ferrate erano molto più avanzate delle diligenze. E tuttavia lo Sherman Act del 1890 non bloccò il progresso degli Stati Uniti. E oggi Steve Bannon, *chief strategist* della Casa Bianca, suggerisce di trattare Google e Facebook come public utilities dato il loro altrimenti incontenibile potere di mercato.

Signor Presidente, colleghi, le nostre difficoltà in questa materia derivano, in primo luogo, da una cultura della concorrenza troppo poco diffusa e troppo incerta tra la versione americana e la versione europea, e dunque esposta a un eccesso di influenza da parte dei poteri economici costituiti; in secondo luogo, le nostre difficoltà derivano dall'incapacità di definire una moderna politica industriale, alla quale collegare la politica della concorrenza in una feconda dialettica.

Arriviamo troppo spesso troppo tardi. Abbiamo un Sottosegretario per lo sviluppo economico che adesso giudica un errore la privatizzazione di Telecom Italia del 1997, così, senza spiegare se sia stato un errore perché non si privatizza una società liquida se poi non la si vuol vedere scalata a debito o se sia stato un errore impedirle di acquisire Vodafone, ovvero di realizzare il piano Socrate per cablare il Paese, operazione che stiamo tentando ora con vent'anni di ritardo, per evitare che la conseguente raccolta di mezzi finanziari potesse deprimere il valore della partecipazione da collocare in borsa. Vecchie storie, direte. Certo, vecchie storie, ma mai chiarite ancorché da questo

chiarimento fatalmente derivino gli insegnamenti indispensabili per evitare il caos che oggi sta affiorando nel settore delle telecomunicazioni. C'è chi - l'avete sentito - vorrebbe lo Stato padrone della rete fissa di Telecom come se quella di nuova generazione promessa da Open Fiber non ci fosse, come se non ci potesse essere concorrenza tra infrastrutture di telecomunicazioni; lo giudico illusorio e controproducente questo tipo particolare di concorrenza. Ma chi vi ha voluto impegnare Enel e la Cassa depositi e prestiti non poteva e non può non crederci. E tuttavia.... E tuttavia questo novello statalista nemmeno spiega sulla base di quale strumento giuridico il Governo possa costringere Telecom a cedere la sua rete e chi ne stabilirebbe il prezzo e dove si troverebbero i miliardi necessari a pagarlo. Che spettacolo! Fortissimi sui taxi, a parole naturalmente; balbettanti di fronte ai grandi gruppi, ai poteri veri.

Ma in ogni caso, purtroppo, il Governo Gentiloni Silveri non avrà tempo di varare alcun decreto-legge sulla concorrenza. Il calendario dell'autunno lo conosciamo tutti. Il Governo Gentiloni Silveri non avrà tempo perché la maggioranza ha deciso alla Camera di apportare cinque modifiche al testo sul quale lo stesso Governo aveva chiesto e ottenuto la fiducia del Senato. Il relatore Marino ci ha ricordato come il presidente di quello che è oggi il principale partito italiano abbia giudicato quelle modifiche non particolarmente importanti, così da indurre il Senato ad approvare il disegno di legge senza ulteriori interventi. Ma se queste modifiche fossero davvero di così scarso rilievo, perché farle fermando il percorso condiviso che ho ricordato prima?

Temo che, con il suo argomentare, questo presidente confessi la finalità reale degli interventi della Camera: impedire al Governo Gentiloni Silveri di lasciare un'impronta nella politica della concorrenza. Purtroppo, così facendo, si riduce questa politica a questo solo disegno di legge in questa legislatura. Purtroppo, quelli che a mio modo di vedere sono errori seri produrranno ormai, inesorabilmente, i loro effetti.

La terza verità riguarda il merito degli interventi della Camera. Quando parlo di errori seri non mi riferisco alla correzione sbagliata che la Camera ha apportato al comma relativo alla professione odontoiatrica e che la Commissione affari costituzionali del Senato ha diligentemente segnalato. Mi auguro, a questo proposito, che l'ordine del giorno accolto dal Governo sia un rammendo sufficiente; no. Quando parlo di errori seri, mi riferisco ai favori che la Camera ha reso a gruppi di potere economico privati e pubblici. Mi riferisco, in primo luogo, alle assicurazioni, che beneficeranno di nuovo del tacito rinnovo delle polizze danni che il Senato aveva cancellato. Una scelta, questa del Senato, che, secondo taluni mormorii, sarebbe stata dettata dai *broker*. A parte il fatto che, se ben esercitata, la professione del *broker* aiuta i sottoscrittori di polizze, il tacito rinnovo impatta sul mercato *retail*, che ovviamente dei *broker* si serve assai poco.

Ma il favore più incredibile riguarda la cancellazione del servizio di maggior tutela. La Camera ha modificato il comma 60 non apportando le precisazioni che sarebbe stato augurabile apportare, ma peggiorandolo su un punto decisivo. Secondo il Senato, i soggetti che alla fine del servizio di maggior tutela non avessero ancora scelto un nuovo fornitore, sarebbero finiti al servizio di salvaguardia. Per il Senato, dunque, questi soggetti, oltre 20 milioni di famiglie e piccole aziende, non sono clienti di chi oggi manda loro la bolletta per conto dell'acquirente unico, ma sono appunto clienti di un acquirente unico che - con questa legge - non renderà più il suo servizio. La Camera avrebbe potuto chiarire ciò che il Senato aveva lasciato implicito. Ossia che il servizio di salvaguardia andava ridefinito perché la legge che l'ha istituito lo riserva solo alle aziende che superano certe soglie di consumo e che si trovano senza fornitore. La Camera avrebbe potuto precisare che il prezzo della salvaguardia avrebbe dovuto essere inferiore a quello praticato fin qui alle aziende senza fornitore, data la miglior qualità della nuova clientela. La Camera, infine, avrebbe potuto precisare che le procedure concorsuali, e cioè le gare, già previste per riassegnare i clienti del servizio di salvaguardia, divenuti improvvisamente milioni, avrebbero dovuto svolgersi sulla base del prezzo minimo e con un limite antitrust del 50 per cento del mercato *retail*. Ma la Camera non ha fatto nulla di tutto questo. Ha invece approvato un emendamento suggerito via *e-mail* dall'Enel e ha cancellato il riferimento ai clienti che il 1° luglio 2019 non abbiano ancora scelto il fornitore. Dunque, ha trasformato i clienti dell'acquirente unico in clienti dell'Enel per l'85 per cento e delle *ex municipalizzate* per la quota residua.

Signor Presidente, colleghi, potrei anche capire - non certo approvare - se una simile misura a favore di un campione nazionale fosse stata presa nel quadro di una politica industriale in stile anni Settanta, ma inserirla in una legge per la concorrenza, questo mi pare troppo.

Il 2 agosto 2016 in Commissione e il 3 maggio 2017 in quest'Aula ho votato il disegno di legge, nonostante tante riserve. L'ho votato nonostante si sia evitato di intervenire sul *patent linkage* dei farmaci per risparmiare spesa pubblica sanitaria, nonostante i farmaci di fascia C siano rimasti preclusi alle parafarmacie senza varare altri provvedimenti come pure, anche ieri il relatore Marino aveva suggerito, nonostante si sia stabilito un tetto antitrust all'intervento del capitale finanziario

nella proprietà delle farmacie così alto da non costituire in realtà alcun limite e da mettere il Servizio sanitario nazionale di fronte a una specie di potenziale monopolio di fatto. L'ho votato nonostante sul contenzioso Booking-alberghi la Camera e il Senato abbiano scelto la via più facile, consentendo agli alberghi di aggirare il contratto con Booking anziché prendere il toro per le corna e colpire l'abuso di posizione dominante che sembra emergere dall'entità delle tariffe applicate agli alberghi da un soggetto come Booking, che ha una quota di mercato ormai sopra il 70 per cento.

L'ho votato, questo disegno di legge, per il rispetto e la considerazione che vanno tributati al lavoro certosino, paziente, penetrante dei relatori Tomaselli e Marino, non di rado chiamati a un rapporto fruttuoso con le opposizioni e faticoso con il Governo. Quando parlo di Governo non mi riferisco all'attuale Ministro dello sviluppo economico, Carlo Calenda, né al sottosegretario Gentile, ai quali va riconosciuta competenza e disponibilità. Mi riferisco al governo nel suo complesso, specialmente durante la presidenza del precedente inquilino di Palazzo Chigi. Un Governo che, non di rado, per evitare il confronto di merito non rilasciava la relazione tecnica sugli emendamenti scomodi, con l'effetto di provocare i pareri contrari della Commissione bilancio, e dunque l'inammissibilità degli emendamenti, per mancanza di relazione tecnica. Ma ora, con tristezza, mi chiedo se devo o non devo votare questo disegno di legge nel momento in cui non è più il primo capitolo della politica della concorrenza di questa legislatura, al quale poteva seguirne un altro, magari migliore, ma tutto il libro. Avverto l'importanza della disciplina di partito nel voto in Aula, pur non avendo la tessera del PD; tanto più quando si tratta di un voto di fiducia. La politica è l'arte del possibile; lo so. E tuttavia c'è un limite al pragmatismo. Ne sono consapevoli perfino gli uomini di impresa, che, pur realisti per dovere d'ufficio, talvolta decidono di contrastare il vento anche sapendo che il vento in quel momento è più forte.

Credo quindi che, anche a tutela della dignità del Senato - messa a dura prova in questo caso dalle scelte della Camera - e in coerenza con quanto ho detto, faccia parte dei doveri del Presidente della Commissione industria verso il Paese, il Governo e anche verso il PD di domani, non partecipare al voto di oggi.

#### **Testo integrale della dichiarazione di voto del senatore De Cristofaro sui Docc. XXIV, nn. 78 e 80**

Presidente, sull'emergenza immigrazione e in particolare sulla politica nei confronti della Libia è stata spesa negli ultimi mesi una quantità impressionante di retorica e di ipocrisia. È invece necessario chiamare le cose con il loro nome.

Questa missione in Libia segna da molteplici punti di vista una svolta, a nostro parere sbagliata e pericolosa, nell'intero approccio dell'Italia al dramma dell'immigrazione.

A differenza che nelle missioni precedenti e in particolare di Mare Nostrum, noi non andiamo a salvare vite e a prestare soccorso. Stavolta andiamo a svolgere compiti di sicurezza, diamo un impulso massiccio e decisivo alla cosiddetta "esternalizzazione" dei confini, affidiamo alle nostre navi un ruolo di supporto logistico e militare alla Guardia costiera libica.

Non stiamo parlando della guardia costiera di uno Stato. Quello Stato non esiste più. È stato disgregato nel dominio dei clan territoriali in guerra tra loro, spesso nell'egemonia delle organizzazioni criminali dalla sciagurata guerra voluta nel 2011 dalla Francia, per interessi che con il ripristino della democrazia non avevano niente a che spartire.

La Guardia costiera libica non risponde quasi mai al Governo di Serraj ma alle milizie locali quando non direttamente ai trafficanti. Non offre alcuna garanzia in merito al rispetto dei diritti umani dei migranti e dei profughi. Garanzie anche minori offrono i centri di detenzione in Libia, quelli in cui i migranti devono essere ricondotti e dove le torture, i trattamenti degradanti e le violazioni della dignità umana sono all'ordine del giorno. Come ha ricordato Medici Senza Frontiere, la Libia non è un posto minimamente sicuro dove riportare profughi e migranti.

Questa missione, che non è umanitaria ma semplicemente di polizia, è in conflitto non solo con le convenzioni internazionali, a partire da quella di Ginevra, ma con la stessa legge italiana. Viola infatti la legge n. 145 del 2016 che consente la partecipazione a missioni internazionali solo "a condizione che avvenga nel rispetto dei principi di cui all'articolo 11 della Costituzione e del diritto internazionale generale".

È in questa cornice che si spiega l'adozione del "Codice di condotta" per le ONG: una scelta sciagurata il cui costo si misurerà purtroppo in vite umane ma che è del tutto omogenea alla svolta radicale che l'Italia sta adottando senza dichiararlo apertamente. L'unico esito concreto sarà quello di sgombrare quel braccio di mare da sguardi e testimonianze scomode, in modo da lasciare mano

libera alla Guardia costiera libica. L'intento intimidatorio si è palesato subito, già questa mattina, con il fermo del tutto immotivato della "Luventa", di una ONG tedesca. In tutta evidenza l'unica logica che spiega il blocco della nave da parte della Guardia costiera italiana al largo di Lampedusa è rendere la vita impossibile alle ONG che non hanno sottoscritto il Codice. Per il resto, nonostante alcuni miglioramenti apportati nel confronto con le Organizzazioni non governative, il Codice si limiterà a indebolire e il ruolo delle ONG, che hanno sin qui svolto una funzione inestimabile nel supplire alle carenze degli Stati. I salvataggi saranno molto più difficili.

Questa svolta della politica italiana, che avrà - lo ripeto - un costo molto alto in termini di vite perdute e diritti umani violati - non è la conseguenza di una emergenza immigrazione diventata incontrollabile, è vero che in Africa milioni e milioni di persone si stanno spostando per sfuggire alla guerra o alla carestia, ma è anche vero che, se guardiamo ai dati reali e non al panico spesso suscitato con freddo cinismo, solo una parte molto limitata di questo esodo è diretto verso l'Europa, e tra quelli che cercano di salvarsi raggiungendo l'Europa solo una percentuale minima viaggia verso l'Italia.

Questa svolta è la conseguenza di due fallimenti: quello dell'Europa e quello dell'Italia in Europa. Il Governo ripete che in Europa sono stati fatti passi avanti ma non è vero. In Europa trionfano gli egoismi e i nazionalismi di ritorno. Le risposte alle richieste dell'Italia, dal rivedere il trattato di Dublino all'aprire i porti del Mediterraneo, sono stati sempre e solo dei no. A questi rifiuti abbiamo reagito rivalendoci sui migranti e sulle ONG, che meritavano invece solo i nostri ringraziamenti.

In particolare la missione libica è stata decisa in fretta e furia per reagire in maniera scomposta all'altrettanto scomposta offensiva politica della Francia che di nuovo, come nel 2011, approfitta della latitanza del Governo italiano sulla scena libica per rafforzare le proprie posizioni, anche a costo di riabilitare e rafforzare una figura ambigua come il generale Haftar. Ma anche questa politica della Francia è allo stesso tempo sintomo e conseguenza di una crisi che riguarda l'Europa molto più che l'Africa.

La missione è sbagliata perché sbagliata è la direzione di marcia. Sbagliata, ma anche pericolosa, perché quali che siano oggi le regole di ingaggio nessuno può prevedere cosa succederà in un quadro così instabile come quello delle coste libiche. Ed è soprattutto inutile, perché non aiuterà a governare meglio il fenomeno migrazioni. La direzione di marcia deve essere invertita. L'Italia deve saper imporre all'Europa, anche mettendo il veto sul bilancio europeo, la revisione di Dublino e un'assunzione collettiva di responsabilità. Dobbiamo chiedere una convocazione straordinaria del Consiglio d'Europa sulla questione libica per varare una strategia europea condivisa. Ma soprattutto dobbiamo rimettere in testa all'agenda la difesa della vita e dei diritti umani. Questo significa ritirare il Codice di condotta per le ONG e rafforzare il sistema di ricerca e soccorso che con il Codice verrà invece smantellato. Significa abbandonare il miraggio di un salvifico intervento militare e puntare sull'apertura di canali umanitari e vie d'accesso legali.

Se invece insisteremo sulla strada imboccata da questo Governo, faremo pagare un prezzo altissimo ai migranti in cambio di niente.

### **Testo integrale della relazione orale del senatore Martini sul disegno di legge n. 2834**

Premessa

Il 19 maggio 2017 il Governo ha presentato al Senato il disegno di legge annuale di delegazione europea, in adempimento dell'articolo 29 della legge n. 234 del 2012, recante le norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, che ne prevede la presentazione entro il 28 febbraio di ciascun anno di riferimento.

Il provvedimento è accompagnato dalla relazione prevista dal comma 7 del predetto articolo 29, nella quale il Governo deve riferire, tra l'altro, sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto dell'Unione europea, con riferimento anche alle procedure di infrazione e di preinfrazione, nonché sull'attuazione delle direttive in via amministrativa e sui provvedimenti con i quali le Regioni hanno provveduto a recepire le direttive dell'Unione europea nelle materie di loro competenza, con aggiornamento al 31 dicembre dell'anno precedente.

A differenza del precedente disegno di legge di delegazione 2015, il quale, anche se presentato nel 2016, era accompagnato da una relazione aggiornata solo fino al 31 dicembre 2014, con il provvedimento in esame, il Governo ha voluto fornire al Parlamento, non solo i dati relativi al 2015 ma anche quelli di tutto il 2016, aggiungendo, inoltre, qualche aggiornamento fino al 15 febbraio 2017.

Per questo motivo, la 14<sup>a</sup> Commissione ha approvato una modifica al titolo del disegno di legge, aggiungendo al 2016 anche il riferimento all'anno 2017, consentendo così di riallineare il disegno di legge annuale e la sua relazione di accompagnamento all'effettivo anno di riferimento, secondo la tempistica prevista dalla legge n. 234 del 2012. Peraltro, analoga estensione temporale fu effettuata lo scorso anno in relazione al disegno di legge europea 2015, che infatti fu approvato come legge europea 2015-2016.

Lo sfasamento di un anno si era verificato con la presentazione, da parte dell'allora Governo Letta, nel novembre 2013, della legge di delegazione 2013 - secondo semestre e della legge europea 2013-*bis*, le quali entrarono poi in vigore solo dopo ben un anno, con il Governo Renzi, nel novembre 2014, prendendo di fatto il posto di quelle che avrebbero dovuto essere le leggi di delegazione ed europea per il 2014.

Per quanto riguarda i contenuti della legge di delegazione, l'articolo 30 della legge n. 234 del 2012 stabilisce il principio in base al quale sono ammesse come contenuto proprio della legge di delegazione europea solo le disposizioni strettamente necessarie a dare adempimento ad obblighi ancora inevasi, derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

In questo senso, il disegno di legge può prevedere disposizioni di delegazione con riferimento all'esigenza di: dare attuazione alle direttive europee e alle decisioni quadro da recepire, nonché ai regolamenti europei nelle parti non direttamente applicabili; chiudere procedure di infrazione e casi EU Pilot e dare attuazione a sentenze della Corte di giustizia; recepire talune direttive in via regolamentare; stabilire la disciplina sanzionatoria per violazione degli atti europei; stabilire i principi fondamentali per la legislazione regionale di attuazione; emanare testi unici; emanare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi di recepimento.

Il disegno di legge

Il disegno di legge in esame, alla luce dell'*iter* in Commissione, si compone ora di 15 articoli (3 in più rispetto ai 12 del testo presentato dal Governo), e di un solo allegato, contenente le direttive da attuare mediante l'adozione di decreti legislativi da sottoporre al previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Complessivamente, il provvedimento delega il Governo all'attuazione di 30 direttive (28 nell'allegato e due agli articoli 3 e 13), nonché ad adeguare la normativa nazionale a 8 regolamenti europei.

L'articolo 1 reca la delega al Governo per dare attuazione alle 28 direttive contenute nell'allegato, nel rispetto delle procedure e dei criteri direttivi generali stabiliti agli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012.

Ai sensi dell'articolo 31 della legge 234, la delega deve essere esercitata entro il termine di quattro mesi antecedenti alla scadenza di ciascuna direttiva. Tuttavia, qualora tale termine sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge o scada entro i tre mesi successivi, la delega deve essere esercitata entro i tre mesi successivi all'entrata in vigore della legge. Inoltre, qualora la direttiva non preveda alcun termine di recepimento, la delega scade al termine dei dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Infine, il comma 3 dell'articolo 31 prevede una proroga di tre mesi nel caso in cui lo schema di decreto delegato sia presentato a ridosso delle predette scadenze, al fine di consentire comunque alle Commissioni parlamentari di esprimere il parere entro i 40 giorni previsti.

L'articolo 2 del disegno di legge prevede la consueta delega legislativa per l'adozione, entro due anni dall'entrata in vigore della legge, delle disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di norme europee diverse dalle direttive attuate in via legislativa, ovvero per le violazioni di obblighi contenuti in regolamenti UE o in direttive europee attuate in via amministrativa.

L'articolo 3 delega il Governo a dare attuazione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, alla direttiva (UE) 2015/2436 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa e al regolamento (UE) 2015/2424 sul marchio comunitario, e stabilisce i principi e i criteri specifici di delega.

I due provvedimenti europei da attuare costituiscono il cosiddetto "pacchetto marchi", diretto a una maggiore armonizzazione tra gli ordinamenti degli Stati membri, al fine di superare le disparità esistenti tra i titolari di marchi nei diversi Paesi, anche estendendo la tutela a nuovi tipi di marchi (per esempio olfattivi), superando il dato della mera riproducibilità grafica. Inoltre, è prevista l'introduzione di una specifica procedura amministrativa per la decadenza o la dichiarazione di nullità dei marchi, oltre a quella di natura giurisdizionale già vigente.

I criteri di delega prevedono, poi, che, nelle materie non coperte da riserva di legge, la direttiva (UE) 2015/2436 possa essere attuata anche mediante decreti ministeriali. Inoltre, si esercita la facoltà, consentita dalla direttiva agli Stati membri di disporre che i segni o le indicazioni che, nel

commercio, possono servire a designare la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi, costituiscano marchi di garanzia o di certificazione ovvero costituiscano marchi collettivi.

L'articolo 4, introdotto in Commissione, delega il Governo all'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2012, relativo alla cooperazione rafforzata del brevetto unico europeo e alle disposizioni dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti (cosiddetto TUB).

Come si ricorderà, l'Italia ha aderito alla cooperazione rafforzata sul brevetto unitario, da cui, per ora, rimane ancora fuori la Spagna, per il motivo linguistico. Inoltre, con la legge 3 novembre 2016, n. 214, l'Italia ha ratificato l'Accordo sul TUB. Si tratta ora di adeguare l'ordinamento interno alle predette fonti europee, attraverso le opportune modifiche al procedimento nazionale di validazione del brevetto europeo, l'eliminazione delle antinomie esistenti e il coordinamento dei relativi testi normativi.

L'articolo 5 reca i principi e i criteri specifici di delega relativi all'attuazione della direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione dei prodotti assicurativi. In particolare, vengono individuati una serie di criteri finalizzati al coordinamento di tale normativa con quelle dei settori bancario, creditizio e finanziario. Riguardo alle competenze delle diverse autorità di vigilanza, con un emendamento accolto in Commissione, presentato in versione identica dalla quasi totalità dei Gruppi parlamentari, viene stabilita l'attribuzione all'IVASS delle competenze di vigilanza sui prodotti assicurativi a contenuto finanziario (ramo I, III, V e multiramo) quando sono distribuiti non solo da agenti e *broker* assicurativi, ma anche da imprese di assicurazione (ad oggi di competenza della CONSOB), mentre la competenza viene mantenuta alla CONSOB quando tali prodotti sono distribuiti da banche e Società di intermediazione mobiliare (SIM).

L'articolo 6 prevede una delega al Governo per l'adozione, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, delle disposizioni necessarie ad adeguare la normativa nazionale al regolamento (UE) 2016/425, che prevede una semplificazione della normativa sulla commercializzazione dei dispositivi di protezione individuale, in adesione al nuovo quadro normativo per l'armonizzazione europea (regolamento (CE) n. 765/2008).

Nei criteri specifici di delega si prevede, tra l'altro, di affidare all'organismo unico nazionale di accreditamento Accredia (associazione senza scopo di lucro individuata mediante decreto ministeriale 22 dicembre 2009) la valutazione e il controllo sugli organismi di valutazione della conformità dei prodotti, da notificare alla Commissione europea.

Inoltre, si prevede che, nelle materie non riservate alla legge, lo stesso regolamento (UE) 2016/425, nonché i successivi atti delegati e atti di esecuzione da esso previsti, possano essere attuati anche mediante decreti ministeriali.

A tale riguardo si ricorda che l'articolo 36 della legge n. 234 del 2012 consente di utilizzare lo strumento non legislativo del decreto ministeriale per dare attuazione alle norme europee di adeguamento tecnico e agli atti di esecuzione della Commissione europea, mentre l'articolo 31, comma 6, della medesima legge prevede che per l'attuazione degli atti delegati di cui all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) si provveda mediante l'ordinaria procedura del decreto legislativo di rango primario.

L'articolo 7, reca una delega al Governo per l'adozione, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, di disposizioni necessarie ad adeguare la normativa nazionale al regolamento (UE) 2016/426 volto alla semplificazione della normativa sulla commercializzazione degli apparecchi che bruciano carburanti gassosi, in adesione al nuovo quadro normativo per l'armonizzazione europea (regolamento (CE) n. 765/2008).

Come per il precedente articolo 5, nei criteri specifici di delega si prevede che, nelle materie non riservate alla legge, il regolamento, nonché i successivi atti delegati e atti di esecuzione da esso previsti, possano essere attuati anche mediante decreti ministeriali, ai sensi dei successivi commi 4 e 5.

In particolare, si prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico dovranno essere fissati i criteri e le procedure che l'organismo unico nazionale di accreditamento (Accredia), dovrà seguire nello svolgimento dell'attività di valutazione, notifica e controllo degli organismi di valutazione della conformità degli apparecchi che bruciano carburanti gassosi. Sempre con decreto ministeriale dovranno essere individuate le procedure per la vigilanza sul mercato dei predetti apparecchi, in attuazione del regolamento europeo, da parte del Ministero dello sviluppo economico e, per quanto di competenza, del Ministero dell'interno e dell'Agenzia delle dogane.

L'articolo 8 delega il Governo ad adeguare la normativa nazionale al regolamento (UE) n. 596/2014, relativo agli abusi di mercato, dettando i principi e i criteri direttivi con riferimento principalmente al ruolo dell'autorità competente CONSOB nell'applicazione del regolamento e nell'esercizio del potere

di vigilanza, di indagine e sanzionatorio. La normativa è diretta a garantire un appropriato grado di protezione dell'investitore, di tutela della stabilità finanziaria e dell'integrità dei mercati finanziari, in collaborazione con l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA).

Anche su questo articolo la Commissione ha accolto un emendamento presentato in forma identica dalla quasi totalità dei Gruppi parlamentari, al fine di assicurare una maggiore tutela agli investitori, attribuendo alla CONSOB il potere di stabilire obblighi di informazione per la valutazione degli strumenti finanziari. Si prevede inoltre il coordinamento tra normativa nazionale e quella europea, in materia di obblighi di comunicazione delle operazioni compiute su strumenti finanziari dell'emittente dagli azionisti rilevanti, in quanto il regolamento europeo prevede tale obbligo solo per gli azionisti strettamente legati a un *manager* dell'emittente, indipendentemente dall'entità della sua partecipazione al capitale. L'emendamento approvato dispone inoltre che l'emittente debba fornire solo su richiesta (della *Consob*) le spiegazioni sulla scelta (legittima) di ritardare la pubblicazione di informazioni privilegiate, come previsto dal regolamento europeo. Infine l'emendamento ha sostituito il criterio di cui alla lettera *g)*, al fine di assicurare l'adeguatezza del ricorso alla confisca, in coerenza con il regolamento europeo, prevedendola solo sul profitto derivante dall'illecito e non anche sui beni utilizzati per commettere l'illecito, per evitare effetti sproporzionati.

L'articolo 9 delega il Governo all'attuazione del regolamento (UE) 2016/1011 relativo agli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la *performance* di fondi di investimento. Si tratta del cosiddetto regolamento *benchmark* che introduce un quadro normativo comune, teso ad assicurare l'accuratezza e l'integrità degli indici di riferimento, come per esempio l'EURIBOR (*Euro interbank offered rate*) o gli indici dei mercati azionari o del prezzo del petrolio, utilizzati nell'Unione europea per gli strumenti e i contratti finanziari, o per misurare la *performance* di fondi di investimento. Con la nuova disciplina gli amministratori dei *benchmark* vengono sottoposti alla supervisione delle autorità nazionali competenti, per l'Italia la CONSOB, in coordinamento con l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.

L'articolo 10 delega il Governo all'attuazione del regolamento (UE) 2015/2365 sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo degli strumenti finanziari ricevuti a titolo di garanzia reale.

Si tratta del regolamento STF (*Securities financing transactions*), finalizzato a evitare che parte della regolamentazione del settore bancario venga aggirata dal cosiddetto sistema bancario ombra, in cui soggetti non bancari svolgono attività creditizie. Sono previsti ulteriori requisiti minimi in materia di informativa, ai fini dell'accrescimento della trasparenza contrattuale e operativa, a carico delle controparti che effettuano operazioni di riutilizzo degli strumenti finanziari ricevuti a titolo di garanzia reale (cosiddetto collaterale).

Con una modifica, anch'essa politicamente trasversale, accolta dalla Commissione, la delega di cui all'articolo 10 è stata ampliata per consentire al Governo di apporre le opportune modifiche alla disciplina del *posttrading*, rese necessarie in seguito al mutato quadro regolamentare europeo.

L'articolo 11 prevede che, nell'ambito della delega conferita con l'articolo 1, per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/680, relativa alla protezione dei dati personali da parte delle autorità di polizia e alla libera circolazione di tali dati, il Governo si attenga all'indicazione fornita da uno specifico criterio di delega in materia sanzionatoria.

In particolare, si prevede che le violazioni alla normativa in questione rientrino nella categoria del delitto punito con una pena detentiva adeguata (tra i sei mesi e i cinque anni), ritenendo che i limiti di pena previsti dall'articolo 32, lettera *c)*, della legge n. 234 del 2012 non siano idonei a rispettare i principi di effettività, proporzionalità e dissuasione previsti dall'articolo 57 della direttiva, né siano in linea con l'impianto sanzionatorio previsto dal codice di protezione dei dati personali (decreto legislativo n. 196 del 2003).

L'articolo 12 prevede che, nell'ambito della delega conferita con l'articolo 1, per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/681, sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi, il Governo si attenga anche ad altri due criteri direttivi, in base ai quali l'Unità d'informazione sui passeggeri (UIP) dovrà essere collocata presso il Ministero dell'interno e il trasferimento a cura dei vettori aerei dei dati del PNR dovrà comprendere anche i voli *intra* UE oltre che quelli *extra*UE.

La scelta di tale opzione estensiva è motivata dalla necessità di garantire livelli elevati di sicurezza anche in relazione agli spostamenti interni all'Unione di soggetti pericolosi che siano riusciti a varcare le frontiere esterne. Tale estensione ai voli *intra* UE è stata condivisa e auspicata anche da tutti gli Stati membri che il 18 aprile 2016 hanno dichiarato, in seno al Consiglio UE, che entro la data di recepimento della direttiva intendono avvalersi pienamente della possibilità di cui all'articolo

2 della direttiva di comprendere anche i voli *intra* UE, al fine di raggiungere la completezza degli obiettivi di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e altri reati gravi.

L'articolo 13 delega il Governo all'attuazione della direttiva (UE) 2015/720, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero. La delega si rende necessaria a seguito dell'avvenuta scadenza della precedente delega contenuta nell'articolo 4 della legge n. 170 del 2016 (legge di delegazione europea 2015) e della conseguente sopraggiunta procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea per mancata attuazione il 24 gennaio 2017.

Occorre, tuttavia, tenere conto del fatto che il 20 luglio scorso, la Commissione bilancio del Senato ha approvato l'emendamento 9.0.1000 al disegno di legge n. 2860, di conversione del cosiddetto decreto Mezzogiorno, che dà piena attuazione alla direttiva (UE) 2015/720 e che, conseguentemente, dovrebbe poter risolvere la predetta procedura di infrazione. Il nuovo articolo 9-*bis*, introdotto dall'emendamento, reca disposizioni identiche a quelle che erano contenute nello schema di decreto legislativo n. 357, la cui delega è scaduta, e identiche anche all'articolo 1-*bis*, che era stato introdotto nel disegno di legge europea 2017 (A.C. 4505) e che è stato poi soppresso nel corso dell'esame in Assemblea alla Camera, proprio perché era stato deciso di utilizzare il decreto Mezzogiorno. Si deve valutare, pertanto, se provvedere a sopprimere l'articolo 13 del disegno di legge in esame, in quanto recante una delega che non è più necessaria.

L'articolo 14, aggiunto durante l'esame in Commissione, delega il Governo ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679, relativo alla protezione dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che persegue l'obiettivo di superare l'attuale frammentazione nella materia nei diversi Stati membri.

Infine, l'articolo 15, introdotto con un emendamento del Governo, prevede principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/943 sulla tutela del segreto commerciale, con le opportune modifiche al codice della proprietà industriale del 2005 e alle relative disposizioni sanzionatorie.

L'allegato

In allegato in allegato al disegno di legge figura un solo elenco, in quanto per tutte le direttive considerate è prevista la procedura con il previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

L'allegato contiene le seguenti 28 direttive:

1) direttiva (UE) 2015/1794 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, che modifica le direttive 2008/94/CE, 2009/38/CE e 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 98/59/CE e 2001/23/CE del Consiglio, per quanto riguarda i marittimi (termine di recepimento: 10 ottobre 2017);

2) direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio (termine di recepimento: 1° gennaio 2018);

3) direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa (rifusione) (termine di recepimento: 23 febbraio 2018);

4) direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (termine di recepimento: 1° aprile 2018);

5) direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (termine di recepimento: 6 maggio 2018);

6) direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi (termine di recepimento: 25 maggio 2018);

7) direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (rifusione) (termine di recepimento: 16 giugno 2019);

8) direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie (rifusione) (termine di recepimento: 16 giugno 2019);

- 9) direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali (termine di recepimento: 11 giugno 2019);
- 10) direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari (rifusione) (termine di recepimento: 23 maggio 2018);
- 11) direttiva (UE) 2016/844 della Commissione, del 27 maggio 2016, che modifica la direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (termine di recepimento: 1° luglio 2017);
- 12) direttiva (UE) 2016/881 del Consiglio, del 25 maggio 2016, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (termine di recepimento: 4 giugno 2017);
- 13) direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del *knowhow* riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti (termine di recepimento: 9 giugno 2018);
- 14) direttiva (UE) 2016/1034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (senza termine di recepimento);
- 15) direttiva (UE) 2016/1065 del Consiglio, del 27 giugno 2016, recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il trattamento dei buoni (termine di recepimento: 31 dicembre 2018);
- 16) direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione (termine di recepimento: 9 maggio 2018);
- 17) direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno (termine di recepimento: 31 dicembre 2018);
- 18) direttiva (UE) 2016/1214 della Commissione, del 25 luglio 2016, recante modifica della direttiva 2005/62/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche del sistema di qualità per i servizi trasfusionali (termine di recepimento: 15 febbraio 2018);
- 19) direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE (termine di recepimento: 7 ottobre 2018);
- 20) direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo (termine di recepimento: 5 maggio 2019);
- 21) direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all'accessibilità dei siti *web* e delle applicazioni mobili degli enti pubblici (termine di recepimento: 23 settembre 2018);
- 22) direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE (termine di recepimento: 1° luglio 2018);
- 23) direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) (termine di recepimento: 13 gennaio 2019);
- 24) direttiva (UE) 2016/2370 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, che modifica la direttiva 2012/34/UE per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto ferroviario nazionale di passeggeri e la *governance* dell'infrastruttura ferroviaria (termine di recepimento: 25 dicembre 2018);
- 25) direttiva (UE) 2016/2258 del Consiglio, del 6 dicembre 2016, che modifica la direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda l'accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio (termine di recepimento: 31 dicembre 2017);
- 26) direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio (termine di recepimento: 8 settembre 2018);

27) direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 10 giugno 2019);  
28) direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 14 settembre 2018).

#### **Testo integrale della relazione orale del senatore Romano sul Doc. LXXXVII, n. 5**

La Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa al 2016 è stata presentata al Parlamento il 5 aprile di quest'anno<sup>1</sup> e costituisce il principale strumento per l'esercizio della funzione di controllo *ex post* del Parlamento sulla condotta del Governo nelle sedi decisionali dell'Unione europea.

La Relazione 2016, che presenta una struttura complessivamente coerente con le previsioni legislative della legge n. 234 del 2012, è articolata in quattro parti.

La prima parte è dedicata agli sviluppi del processo di integrazione europea e alle questioni istituzionali e si divide, a sua volta, in tre capitoli:

- il primo riguarda le priorità generali delle Presidenze del Consiglio dell'Unione europea nel 2016;
- il secondo concerne le questioni istituzionali, con particolare riferimento ai negoziati sulla Brexit, alla *Better Regulation*, alla legge elettorale europea e alla tutela della *Rule of Law* nell'Unione;
- il terzo capitolo riguarda il coordinamento delle politiche macroeconomiche e tratta i temi della crescita economica, delle politiche monetarie e di bilancio, dell'Unione bancaria e servizi finanziari, e delle questioni fiscali.

La seconda parte è dedicata alle misure adottate nel quadro delle politiche orizzontali, tra cui le politiche per il mercato unico e la competitività, il mercato unico digitale, l'energia, il mercato dei capitali, e delle politiche settoriali, come le politiche di natura sociale, quelle rivolte al rafforzamento di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia o quelle sulla dimensione esterna dell'Unione.

La terza parte, sulla politica di coesione territoriale, dà conto dei risultati raggiunti nel 2016 e dell'avvio dei progetti per il ciclo settennale fino al 2020, con uno sguardo sul rafforzamento della struttura amministrativa.

La quarta parte, infine, è dedicata alle attività di coordinamento nazionale delle politiche europee, con particolare riguardo alle attività del Comitato interministeriale per gli affari dell'Unione europea (CIAE), nonché agli adempimenti di natura informativa del Governo al Parlamento e agli Enti

territoriali. In particolare, risulta in aumento l'attività di "informazione qualificata" alle Camere e alle Regioni, sulle proposte legislative europee. Al riguardo si deve, inoltre, riconoscere l'impegno del Governo nel dare conto, nella Relazione, dei numerosi atti di indirizzo emessi dalle Camere e del seguito che ad essi è stato dato.

Nell'ambito degli sforzi volti a dare attuazione al diritto dell'Unione europea nell'ordinamento italiano e a ridurre il numero delle procedure di infrazione aperte, si deve sottolineare con favore il risultato di riduzione del numero di infrazioni al minimo storico di 70 procedure aperte, un dato maggiormente in linea con gli altri Stati membri.

Infine, la Relazione è completata da cinque allegati.

I primi tre concernono i Consigli dell'Unione europea e i Consigli europei, i flussi finanziari dall'Unione europea all'Italia nel 2016 e il recepimento delle direttive nell'anno di riferimento.

Il quarto allegato, come per l'anno precedente, contiene un elenco delle risoluzioni adottate dal Senato e dalla Camera nel 2016, su proposte legislative europee, e per ognuna di esse vi è il rimando alla parte del testo della Relazione che tratta del seguito dato dal Governo all'atto di indirizzo.

L'ultimo allegato reca l'elenco degli acronimi.

#### PARTE PRIMA - "SVILUPPI DEL PROCESSO DI INTEGRAZIONE EUROPEA E NUOVO QUADRO ISTITUZIONALE DELL'UNIONE EUROPEA"

Nell'ambito della Parte prima, dopo aver dato conto delle priorità delle due Presidenze olandese e slovacca, legate dal filo conduttore della necessità di avvicinare l'Europa ai cittadini, la Relazione tratta delle principali questioni istituzionali, connesse, *in primis*, con lo *shock* della Brexit, che ha aperto una fase di incertezza che, nell'immediato, sembrava rimettere in discussione le fondamenta stesse del processo di integrazione europea.

In tema di *Better Regulation*, il 2016 è stato l'anno dell'entrata in vigore e attuazione dell'Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" volto a rendere più fluido ed aderente agli obiettivi politici generali il processo legislativo dell'Unione europea e a stabilire un miglior equilibrio istituzionale tra Consiglio dell'Unione europea, Commissione e Parlamento europeo. Si tratta di un seguito diretto dell'iniziativa lanciata dalla Presidenza italiana nel 2014 sul "miglior funzionamento dell'Unione", al fine di rendere la legislazione europea sempre più efficace e sempre meno onerosa per i cittadini e le imprese.

Nell'ottica del progressivo rafforzamento della legittimità democratica delle Istituzioni dell'Unione europea, il Governo italiano si è dimostrato tra i più favorevoli a valorizzare le proposte di riforma della legge elettorale europea volte a sviluppare un dibattito politico e un orizzonte elettorale sovranazionale. Nella medesima ottica il Governo italiano si è - più di recente - espresso in favore della destinazione dei 73 seggi del Regno Unito al Parlamento europeo per creare una circoscrizione europea con liste transnazionali.

Altro settore nato su iniziativa della Presidenza italiana è quello del "Dialogo annuale" sulla situazione dello Stato di diritto (*Rule of law*), della legalità e del rispetto dei diritti umani all'interno dell'Europa. Al riguardo, nel contesto della revisione del Dialogo, prevista nel 2019, l'Italia ha sostenuto la proposta di trasformare l'attuale strumento di dialogo in un meccanismo fondato sul modello di *peer review*, sull'esempio di quello utilizzato in ambito delle Nazioni Unite.

Il terzo capitolo della Parte prima tratta del coordinamento delle politiche macroeconomiche nell'anno 2016, in cui è proseguita l'attuazione dell'integrazione delle economie dell'area dell'euro, in linea con quanto delineato nel Rapporto dei cinque Presidenti. In tale contesto il Governo ha promosso l'idea che il processo di integrazione e convergenza delle economie europee non possa limitarsi agli aspetti più prettamente economico-monetari, ma debba rivolgersi anche al pilastro dei diritti sociali. Nel settembre 2016, il Governo italiano ha presentato una nuova proposta sul sussidio di disoccupazione europeo, riprendendo un dibattito iniziato nell'Ecofin informale organizzato dalla Presidenza italiana di turno dell'Unione europea nel 2014.

La Commissione ha espresso, nei confronti del Programma nazionale di riforma (PNR) italiano, un giudizio positivo, che si è riflesso nelle raccomandazioni adottate dal Consiglio europeo del 28 giugno. Queste hanno riguardato, tra l'altro, il rilancio degli investimenti, l'attuazione di riforme strutturali e il perseguimento di una politica di bilancio equilibrata, mentre nel novembre 2016, la Commissione ha diffuso una raccomandazione per la zona euro, volta ad adottare, nel 2017, un orientamento di politica fiscale espansiva.

Completano, poi, la Parte prima della Relazione, la sezione sull'Unione bancaria e quella sulla fiscalità. Riguardo all'Unione bancaria<sup>2</sup>, si richiama la necessità di proseguire con l'istituzione del meccanismo comune di supporto pubblico al Fondo di risoluzione unico (il cosiddetto *common backstop*) e del Meccanismo unico di garanzia dei depositi (EDIS). Il negoziato è, tuttavia,

sostanzialmente fermo per la decisa opposizione della Germania. In tema di fiscalità, gli sforzi sono tesi all'azione di contrasto all'elusione fiscale internazionale, sia nell'ambito delle imposte dirette, che di quelle indirette.

#### PARTE SECONDA - "PRINCIPALI POLITICHE ORIZZONTALI E SETTORIALI"

La Parte seconda tratta delle politiche orizzontali e settoriali, tra cui:

- mercato interno dei beni, dei servizi e dei capitali;
- concorrenza, aiuti di Stato, tutela dei consumatori e *made in*;
- fiscalità e unione doganale;
- politiche per l'impresa;
- ricerca, sviluppo tecnologico e spazio;
- agenda digitale europea;
- riforma delle pubbliche amministrazioni, mobilità dei dipendenti pubblici e semplificazione;
- ambiente;
- energia;
- trasporti;
- agricoltura e pesca;
- politiche con valenza sociale tra cui occupazione, affari sociali, salute, istruzione, sport, cultura e turismo;
- giustizia e affari interni;
- dimensione esterna suddivisa in:
  - ) Politica estera e di sicurezza comune (PESC) e Politica di sicurezza e difesa comune (PSDC);
  - ) politica di allargamento;
  - ) Politica di vicinato (PEV);
  - ) strategia macroregionale;
  - ) politica commerciale comune;
  - ) aiuto allo sviluppo;
  - ) Servizio europeo di azione esterna (SEAE).

Riguardo alla Politica estera e di sicurezza comune (PESC) e alla Politica di sicurezza e difesa comune (PSDC), nel corso del 2016 il Governo ha proseguito la propria azione a favore della stabilizzazione e della democratizzazione del proprio vicinato strategico, con particolare attenzione al Mediterraneo, al Corno d'Africa e al Sahel<sup>3</sup> anche per meglio contrastare il fenomeno migratorio irregolare.

In particolare, l'Italia ha svolto un ruolo di capofila nello sforzo europeo e internazionale di stabilizzazione della Libia esercitando il comando delle missioni dell'Unione europea: EUBAM Libia e EUNAVFOR MED Sophia, nonché assumendo il compito aggiuntivo di addestramento alla guardia costiera libica.

Nell'aprile 2016, l'Italia ha proposto un nuovo patto sulla migrazione (*Migration Compact*), considerando che "la gestione dei flussi di migranti non è più sostenibile senza una cooperazione mirata e rafforzata con i Paesi terzi di provenienza e di transito". In tal senso, l'Italia ha proposto che tutti gli strumenti disponibili nel settore dell'azione esterna della Unione europea fossero indirizzati a un "*fair grand bargain*" (equo grande compromesso) con Paesi-chiave disposti a cooperare in materia migratoria. Questa impostazione è stata fatta propria dalla Commissione con la Comunicazione del 7 giugno 2016 sul "Nuovo quadro di partenariato con i Paesi terzi nell'ambito dell'Agenda europea sulla migrazione"<sup>4</sup> al cui centro vi è l'idea che a una rinnovata offerta della Unione europea ai Paesi *partner* (a partire da cinque Paesi di origine e di transito: Etiopia, Niger, Nigeria, Senegal e Mali) in termini di supporto finanziario e operativo rafforzato, debbano corrispondere impegni precisi in termini di:

- controllo delle frontiere;
- riduzione dei flussi dei migranti;
- cooperazione in materia di rimpatrio e riammissione;
- rafforzamento del contrasto al traffico di esseri umani.

L'impegno finanziario sarà sostenuto oltre che dai fondi per la cooperazione allo sviluppo, anche dal Fondo fiduciario della Valletta e dal Piano europeo per gli investimenti esterni sul modello del Piano Juncker.

#### PARTE TERZA - "ATTUAZIONE DELLE POLITICHE DI COESIONE ECONOMICA, SOCIALE E TERRITORIALE"

La Parte terza è interamente dedicata alla politica di coesione territoriale, suddivisa nei capitoli relativi ai risultati raggiunti nel 2016:

- attuazione del Piano di azione coesione;
- valore aggiunto della cooperazione territoriale europea (Interreg);
- avvio dei progetti per il ciclo settennale 2014-2020;
- soddisfacimento delle condizionalità *ex-ante* e ai piani di rafforzamento amministrativo.

Nel corso del 2016, il Governo ha completato il percorso di riorganizzazione della *governance* nazionale della politica di coesione avviato con la legge n. 125 del 2013.

Inoltre, in attuazione dell'articolo 5 del regolamento UE n. 1303/2015, è entrato a regime il Comitato di sorveglianza e accompagnamento dell'attuazione dei programmi e sono stati istituiti il Sottocomitato per il Mezzogiorno e il Sottocomitato per il monitoraggio e controllo dei programmi operativi.

Nell'ambito delle discussioni in sede europea sul futuro della politica di coesione, l'Italia ha sostenuto la necessità di semplificare, di rendere più chiare e comprensibili le regole, di snellire i controlli, e di passare da un sistema fondato sulla verifica del rispetto formale delle regole ad uno fondato sull'effettivo raggiungimento dei risultati attesi.

È proseguita, poi, l'azione volta a sviluppare l'iniziativa *online* OpenCoesione, finalizzata a migliorare la trasparenza e i processi di conoscenza e partecipazione delle collettività e dei cittadini, di analisi e *accountability*, di contrasto della corruzione e di innovazione nella Pubblica Amministrazione.

La programmazione dei fondi strutturali per il periodo 2014-2020 si articola in 51 programmi operativi (Fondi europei di sviluppo regionale, FESR; Fondi sociali europei, FSE) (12 nazionali e 39 regionali), per un valore complessivo di 51,77 miliardi di euro, di cui 31,68 miliardi di risorse comunitarie.

A questi si aggiungono i fondi collegati allo sviluppo rurale, per un totale di risorse UE pari a 42 miliardi di euro, cui si aggiunge il cofinanziamento nazionale. Inoltre, nell'ambito della revisione intermedia del Quadro finanziario pluriennale (QFP), la Commissione europea ha attribuito all'Italia risorse aggiuntive per 1,645 miliardi di euro, da destinare a

- Iniziativa Occupazione giovani;
- Specializzazione intelligente;
- Migranti e marginalità sociale;
- Competitività delle piccole e medie imprese.

Infine, nell'ambito della programmazione dell'Obiettivo cooperazione territoriale europea (Interreg), l'Italia partecipa a 19 programmi, di cui 10 con Autorità di gestione italiana, per un totale di risorse dell'Unione europea assegnate all'Italia di 1,136 miliardi di euro.

Quanto allo stato di avanzamento dei 51 Programmi operativi Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) e Fondi sociali europei (FSE), al 31 ottobre 2016 sono stati selezionati progetti per un valore corrispondente al 13 per cento del totale delle risorse a disposizione, a fronte di una media europea di circa il 16 per cento.

#### PARTE QUARTA - "IL COORDINAMENTO NAZIONALE DELLE POLITICHE EUROPEE"

Nella Parte quarta si mette in evidenza il ruolo e l'attività svolta dal Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE) nel concordare le linee politiche del Governo in relazione al processo di formazione della posizione italiana in merito ai diversi *dossier* europei.

Nel 2016 il Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE) ha svolto 16 riunioni (nel 2015 furono 7) durante le quali i rappresentanti politici hanno potuto raggiungere una posizione nazionale condivisa da rappresentare nelle sedi europee sui principali argomenti, nonché concordare soluzioni alle procedure di infrazione pendenti, così da ridurre il numero ed evitare il contenzioso dinanzi alla Corte di giustizia.

Un deciso aumento si è riscontrato nelle attività di "informazione qualificata", che consiste nella trasmissione alle Camere e alle Regioni di atti, documenti e informative inerenti le proposte legislative europee<sup>5</sup>.

In particolare, su quasi 7.400 atti e documenti dell'Unione europea presi in esame dal Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE) (nel 2015 furono 6.600), circa 131 progetti di atti legislativi e 80 documenti non legislativi, sono stati segnalati dal Governo in ragione della loro particolare rilevanza. Inoltre, sui progetti di atti legislativi sono state inviate alle Camere 94 relazioni tecniche predisposte dalle amministrazioni competenti (28 nel 2015).

A tale riguardo, si apprezza l'impegno del Governo di dare conto, nelle corrispondenti parti della Relazione, dei 103 atti di indirizzo emessi dal Parlamento (73 dal Senato e 30 dalla Camera) e del seguito che ad essi è stato dato nelle opportune sedi istituzionali europee.

Al fine di agevolare e velocizzare lo scambio di informazioni, migliorando il dialogo tra il Dipartimento delle politiche europee, le Amministrazioni e il Parlamento, è stata altresì avviata la pubblicazione, sul sito del Dipartimento politiche europee, di una tabella di monitoraggio.

### **Dati sulle infrazioni**

Un punto estremamente importante concerne la gestione delle infrazioni al diritto dell'Unione europea (come emerso da ultimo nella conferenza stampa tenutasi a Palazzo Chigi lunedì scorso su: "Infrazioni, frodi, aiuti di stato UE 2014-2017: tre anni e mezzo di risultati e risparmi *record*").

In tre anni e mezzo di lavoro, si sono risparmiati oltre 2 miliardi di euro nell'ambito di procedure di infrazioni, lotta a frodi e aiuti di Stato recuperati.

Lo si è fatto con la cultura della prevenzione e della programmazione. E anche avendo uno strumento efficace per la gestione del recepimento della normativa europea, quale è la legge n. 234 del 2012.

Oggi, come procedure di infrazione l'Italia ha raggiunto risultati più che lusinghieri. Ne abbiamo soltanto 65 rispetto alle 120 del 2014, con un risparmio di un miliardo e 300 milioni. A questi risparmi si devono aggiungere i 770 milioni recuperati sul fronte degli aiuti di Stato, mentre grazie all'opera della Guardia di finanza altri 220 milioni sono arrivati sul versante antifrodi.

Non si può quindi che essere pienamente soddisfatti di questi risultati, che hanno visto il Governo e il Parlamento lavorare in stretta sinergia. Con la legge europea approvata dalla Camera e la legge di delegazione che ci accingiamo a votare.

Volendo fare una valutazione di efficacia dell'azione svolta dal Parlamento e dal Governo sul recepimento della normativa europea affermiamo che la valutazione è senz'altro positiva, per due ordini di ragioni.

Innanzitutto, per la ferma volontà politica di assicurare un recepimento tempestivo e ordinato della normativa europea. E di questo dobbiamo dare merito al sottosegretario Gozi.

In secondo luogo, per la piena applicazione, in questa legislatura, della legge n. 234 del 2012, che ha soppresso la legge comunitaria annuale e la ha sostituita con la legge di delegazione europea e con la legge europea.

Questo Parlamento ha fatto pienamente uso di questi strumenti di recepimento, approvando sinora quattro leggi europee e quattro leggi di delegazione. Con l'attuale legge di delegazione e con la legge europea appena trasmessaci dalla Camera arriveremo a dieci provvedimenti di recepimento.

Le conseguenze di questa intensa attività di recepimento sono costituite dall'oramai basso - e forse anche fisiologico - numero delle infrazioni pendenti.

Concludo affermando come si possa senz'altro sostenere che, a distanza di quasi cinque anni dalla loro introduzione, i nuovi strumenti di recepimento del diritto dell'Unione, stiano dando ottimi risultati.

La valutazione della legge n. 234 del 2012, per questi aspetti, è quindi più che positiva.

<sup>1</sup>In base a quanto prescritto dall'articolo 13, comma 2, della legge n. 234 del 2012

<sup>2</sup>Dopo aver ricordato la sua costituzione con il Meccanismo di vigilanza unico e il Meccanismo di risoluzione unico

<sup>3</sup>Prevedendo anche l'apertura di Ambasciate a Niamey e Conakry

<sup>4</sup>COM(2016)385

<sup>5</sup>Ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012

### **Intervento della senatrice De Pin nella discussione generale del disegno di legge n. 2834 e del Doc. LXXXVII, n. 5**

Onorevoli colleghi, secondo la relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea le principali azioni del Governo sono state orientate al contrasto del fenomeno migratorio irregolare. Strano perché a me, come alla maggior parte della popolazione italiana, queste azioni non risultano proprio.

Si parla, poi, di operato di stabilizzazione grazie alla partecipazione alle varie missioni internazionali. Eppure c'è poco da vantarsi del fatto che per il 2017 il Governo Gentiloni Silveri abbia incrementato le spese militari per missioni all'estero, con numeri triplicati (sotto l'egida europea) per la missione in Libia e un incremento di quelle NATO nel Baltico e Mar Nero, in chiave anti-Russia.

Nel complesso si parla di 7600 uomini, 1300 mezzi terrestri, 54 mezzi aerei e 13 navali, per missioni attive in 22 Paesi.

Non mi pare che questo dispiego di fondi e forze a discapito di scuole, santità e servizi sociali abbia ostacolato in qualche modo i flussi migratori, anzi chiamiamo questo fenomeno con il suo nome: invasione.

Furono stanziati 84 milioni per Mare Sicuro, con 4 navi, 5 aerei e 700 uomini e 43 milioni per l'operazione Sofia (e poi non abbiamo mezzi e uomini per fronteggiare i numerosi incendi estivi e questo Governo considera un dispendio di denaro il corpo forestale). Questi fondi erano stati pensati soprattutto per dare la caccia agli scafisti ma il tutto si è ridotto a navetta per profughi.

A volte lo stesso lavoro, nello stesso territorio ma con due riparti differenti: uno EU, uno ONU e l'Italia la macchietta che sta a guardare.

L'anno scorso furono stanziati 2,1 milioni, in particolare, per esigenze di prima necessità della popolazione locale di territori in cui si svolgono missioni internazionali: ne dobbiamo dedurre che si tratta di mance non si sa esattamente a chi. Quindi soldi stanziati *in loco* nei luoghi di missione e ulteriori fondi stanziati per l'accoglienza perché i primi hanno toppato clamorosamente.

Se è addirittura lo stesso Presidente della Repubblica a sostenere che questa situazione è ormai ingestibile allora vuol dire che siamo davvero alla frutta.

Troppo facile prendere decisioni quando poi tutto ricade sempre e solo sulle spalle dell'Italia... È questa l'Europa unita? L'Europa dei popoli? Che grande *bluff*. E il fatto che da diversi Paesi europei giunga la voce che «l'Italia ha ragione» non è affatto una consolazione.

I territori locali ne escono martoriati: piccoli centri costretti a sopportare un flusso incessante di migranti, senza alcun valido aiuto da parte dello Stato e dell'Unione europea, che preferiscono rinchiudere i migranti nei *lager* e lavarsene le mani; migranti che alla fine, viste le condizioni disumane in cui sono costretti a vivere finiscono con l'ingrossare le fila della criminalità nostrana. Basti pensare al giro di prostituzione legato alla tratta di donne da tutti quei luoghi in cui le missioni internazionali sono più cospicue: ormai queste donne entrano nei centri di accoglienza dalla porta principale ed escono dalla porta secondaria sui sedili dei clienti, anche accanto ad edifici frequentati dai più piccoli.

Quest'Europa lesina risorse e nega sostegno concreto: inutile far trionfare buonismo e ideologia in un primo momento e poi successivamente non badare più che gli immigrati stiano bene, che siano integrati, che riescano a vivere dignitosamente (ma d'altronde sono prerogative che non spettano neanche ai cittadini di questo stesso Stato).

L'Unione europea in cooperazione con la Banca centrale europea e il Fondo monetario internazionale hanno scaricato il peso della crisi sugli strati popolari, provocando la corsa al ribasso delle qualità lavorative e dei salari. Il tutto a favore, unicamente, dei grossi centri finanziari, servendo gli interessi dei monopoli.

Le ristrutturazioni capitalistiche reazionarie dell'Unione europea sono finalizzate ad intensificare il tasso di sfruttamento della classe dei lavoratori promuovendo misure, anche e proprio con l'immissione nella società di un elevato numero di migranti, per abolire i diritti lavorativi. Con queste politiche, unite a quelle del pareggio di bilancio, l'Unione europea ha fatto precipitare questo Paese nel baratro e, recidivi, si continua a percorrere la strada del fallimento.

L'Italia è sotto attacco. Lo si è visto con le banche venete e lo si vede con questa invasione senza regole.

### **Intervento del senatore Amidei nella discussione generale del disegno di legge n. 2834 e del Doc. LXXXVII, n. 5**

Presidente, onorevoli colleghi, ci troviamo oggi in Aula per discutere il disegno di legge recante: «delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016».

Come è noto, la legge di delegazione europea conferisce al Governo le deleghe legislative per il recepimento nell'ordinamento italiano di direttive e altri atti dell'Unione europea. Lo scopo principale della legge di delegazione è il raggiungimento dell'ampliamento delle novità di portata europea.

Qui non si sta mettendo in discussione la valenza che questo disegno di legge rappresenta, il quale avrà attuazione nel territorio nazionale applicando le numerose disposizioni che l'Unione europea ha licenziato, con il compito di regolare diversi ambiti delle sfere economiche, sociali e sanitarie. Non è la prima legge di delegazione europea con cui ci confrontiamo, e molto spesso il nostro atteggiamento è stato dettato da un comportamento di sudditanza nei confronti della normazione europea. Il Governo recependo le direttive europee non deve dimenticare che i primi a subire gli effetti, positivi o negativi che siano, di tale atto saranno i cittadini italiani, i quali subiranno la supremazia della legislazione europea rispetto a quella nazionale.

L'appartenenza all'Unione europea non deve permettere al nostro Paese di essere un "suddito" senza diritto di replica; dobbiamo avere sempre la possibilità di confrontarci, di esprimere la nostra posizione sulle tematiche comunitarie e i vincoli che ci legano ad essa. Le parti sociali e le categorie professionali chiamate in causa, devono avere la possibilità di redigere e negoziare quelle norme europee che avranno una loro influenza sui diritti intangibili e costituzionali garantiti.

Il disegno di legge in questione, dopo essere stato presentato in un primo momento dal Governo al Senato della Repubblica, ha subito delle modifiche in 14a Commissione (Politiche dell'unione europea). La prima riguarda la modifica al titolo del provvedimento di legge, il quale prevede la nuova denominazione in «Legge di delegazione europea 2016-2017».

La 14<sup>a</sup> Commissione ha redatto un testo composto da 15 articoli, recanti disposizioni di delega per il recepimento di 6 direttive europee. Inoltre, la normativa nazionale verrà adeguata secondo i dettami di ben 8 regolamenti europei. L'allegato A contiene l'elenco delle 28 direttive europee, le quali dovranno essere recepite con decreto legislativo.

Il Governo è stato autorizzato al recepimento della direttiva (UE) 2015/2436 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (articolo 3).

All'articolo 4 è autorizzato il recepimento della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa.

Il nuovo articolo 8 del disegno di legge 2834-A, prevede l'aggiornamento della normativa in materia di abuso e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate e manipolazioni del mercato, conosciuta anche come regolamento sugli abusi di mercato (regolamento (UE) n. 596/2014).

Non sono esclusi dalla legge di delegazione europea 2016, l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/1011, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento (articolo 9).

L'articolo 13 farà piacere al settore ecologico e tutela ambientale, in quanto delega il Governo per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero.

Il nuovo articolo 14 prevede la delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2017, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.

Con particolare attenzione, nell'allegato A è stata inserita la direttiva (UE) 2015/2302, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati.

Per quanto concerne la sfera della giustizia, vengono rafforzati alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, direttiva (UE) 2016/343. Allo stesso modo vengono rimarcate le garanzie per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali, direttiva (UE) 2016/800.

Il settore ambientale vedrà recepita la direttiva (UE) 2016/2284, spettante la riduzione delle emissioni nazionali di determinanti inquinanti atmosferici. Il comparto dei trasporti nazionale ferroviario vedrà recepita la direttiva (UE) 2016/2370, dove verrà prevista l'apertura del mercato dei servizi di questo settore per i passeggeri e la *governance* dell'infrastruttura ferroviaria.

Ricordando quanto detto in precedenza nelle premesse, la legge di delegazione europea ha un enorme ascendente sulla nostra giurisprudenza, con il fine di rendere operativi gli atti europei nel diritto italiano. Per adempiere a questi obblighi europei, la legge di delegazione europea trova la sua attuazione nel nostro ordinamento attraverso la legge n. 234/2012, la quale detta le regole della partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.

La legge di delegazione europea 2016 chiede allo Stato italiano di attuare, con celerità, le direttive comunitarie elencate negli articoli che compongono il disegno di legge in esame e l'allegato A. Il recepimento di tali direttive comunitarie avrà la loro influenza sulla vita di tutti i giorni dei cittadini e delle imprese che ne saranno soggetti. Troppe volte abbiamo assistito a recepimenti affrettati e poco prudenti, causando, molto spesso, un enorme blocco normativo ritardando gli operatori del settore interessato, con conseguenze negative il più delle volte.

Il testo in esame, all'articolo 2, attribuisce al Governo la disciplina sanzionatoria, penale o amministrativa, per la violazione degli obblighi comunitari contenuti in regolamenti europei o in direttive recepite in via regolamentare o amministrativa. Tale disciplina ha durata biennale.

L'adesione agli impegni che vincolano l'Italia all'Unione europea non devono essere interpretati come atti unidirezionali che ci impediscano di essere protagonisti ed artefici delle nostre decisioni. Non dobbiamo essere schiavi della legislatura sovranazionale europea. L'Unione europea deve essere considerata come un luogo di partecipazione, negoziazione e confronto.

Il Parlamento italiano trova molte difficoltà nell'attuazione nel recepimento delle direttive europee con forti conseguenze in negativo per il settore sociale ed economico. L'Italia deve essere l'artefice del proprio destino, deve essere più ferma nelle proprie decisioni in campo europeo e creare

un'armonizzazione con la normazione comunitaria più efficace e compatibile con le esigenze dei cittadini e di tutti i settori economico, industriale e sanitario.

In conclusione, come Parlamento dobbiamo essere meno timorosi nell'esprimere quali sono le nostre volontà ed esigenze, dobbiamo scrollarci di dosso questo atteggiamento reverenziale nei confronti dell'Unione europea; adempiere agli obblighi dell'Europa deve essere un processo che porti al miglioramento della nostra legislazione.

#### **Dichiarazione di voto del senatore Giovanni Mauro sul disegno di legge n. 2834 e sul Doc. LXXXVII, n. 5**

Presidente, onorevoli colleghi, la legge n. 234 del 2012 obbliga ogni anno il Governo a presentare ogni anno al Parlamento un disegno di legge volto a delegare all'Esecutivo medesimo il recepimento di direttive, l'attuazione degli altri atti dell'Unione europea, la conformità dell'ordinamento alle sentenze di condanna della Corte di giustizia e a chiudere, quindi, le procedure di infrazione e casi EU Pilot. A questo riguardo il testo che viene oggi al nostro esame riveste un'importanza notevole perché, complessivamente, il provvedimento delega il Governo all'attuazione di 26 direttive, nonché ad adeguare la normativa nazionale a 6 regolamenti europei.

Il testo prevede novità in materia di:

- Tutela dei marchi, (diretto a una maggiore armonizzazione tra gli ordinamenti degli Stati membri, al fine di superare le disparità esistenti tra i titolari di marchi nei diversi Paesi, anche estendendo la tutela a nuovi tipi di marchi (per esempio olfattivi), superando il dato della mera riproducibilità grafica;
- tracciabilità dei farmaci ad uso veterinario;
- tutela ambientale e monitoraggio dei reflui urbani e delle sostanze chimiche inquinanti;
- IVA (rimborso forfettario dei costi ai soggetti che prestano garanzie, regime d'imponibilità delle esportazioni);
- disposizioni penali contro il negazionismo, il razzismo e la xenofobia (anche con l'estensione delle responsabilità ai soggetti giuridici diversi dalle persone fisiche); nonché ulteriori disposizioni in materia di professioni legali (patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori), regime fiscale delle imbarcazioni, caseine e caseinati, trattamento economico di alcune categorie di personale;

- pacchetti turistici e servizi collegati;
- direttiva sulla presunzione di innocenza;
- disposizioni sulla protezione delle persone fisiche;
- norme sulla qualità dei servizi.

Nonostante si possa esprimere apprezzamento per la progressiva diminuzione dei procedimenti di infrazione a carico del nostro Paese, sia per quanto riguarda le violazioni del diritto dell'Unione europea che per il mancato recepimento di direttive, non possiamo non considerare che negli ultimi anni l'approvazione della legge di delegazione europea è stata considerata alla stregua di un atto dovuto, quasi che da parte del Parlamento ci si aspettasse un atteggiamento di mera acquiescenza, senza la possibilità di poter intervenire efficacemente per modificare talune previsioni.

Ormai sono davvero tante le disposizioni dell'Unione europea che condizionano in maniera forte la vita della nostra società, regolando ampi settori nevralgici come l'economia, l'alimentazione e l'ambiente.

Quindi non si tratta comunque di materie da prendere sottogamba, ma al contrario, per ciascuna delega conferita al Governo, noi come parlamentari dovremmo essere in grado di valutare i probabili impatti che la regolazione europea sortirà sulle diverse realtà dei cittadini interessati, come pure delle imprese. E non è cosa da poco.

Tutti noi sappiamo e periodicamente abbiamo occasione di raccogliere critiche per talune decisioni che vengono dall'UE, che sembrano totalmente scollegate dalla realtà economica e sociale, per esempio quella che viviamo nella zona mediterranea. Infatti l'automatismo del recepimento delle direttive comunitarie ha comportato in qualche caso delle refluenze negative sul nostro tessuto imprenditoriale e sulla salvaguardia delle nostre eccellenze agricole ed alimentari.

Oggi sembra che questo concetto della consapevolezza della realtà d'impatto stia creando, seppur timidamente, qualche breccia anche a livello europeo, atteso che anche la Commissione europea ha dovuto convenire che è deleterio per qualunque prospettiva di vera coesione degli Stati membri emanare direttive e regolamenti che vengono percepiti dai cittadini come lontani e incomprensibili, nella migliore delle ipotesi, mentre nella peggiore, addirittura lesivi e penalizzanti.

È ovvio che nessuno in questa sede si sognerebbe di affermare che gli adempimenti discendenti dalla nostra appartenenza all'Unione europea debbano essere disattesi. Quello che vorrei dire, come già successo in altri momenti, è che diventa sempre più necessario abbandonare l'atteggiamento dell'ineluttabilità della conformazione acritica a quanto l'Europa dice, ma occorre una sterzata decisa verso una negoziazione di questi obblighi nella fase ascendente, cioè nella fase in cui i medesimi obblighi si perfezionano in sede europea per essere destinati ai Paesi membri; soprattutto quando questi obblighi investono i diritti garantiti dalla nostra Carta fondamentale, o l'economia o la sopravvivenza dei nostri comparti produttivi.

Sarebbe quindi opportuno che prima che il legislatore conferisca una delega al Governo in materia di recepimento di direttive europee vengano posti in essere adeguati tavoli tecnici con i rappresentanti dei soggetti destinatari dalle norme per valutare appunto gli impatti e mettere nelle condizioni l'Esecutivo di non incorrere in possibili errori di valutazione. Non è un'ipotesi peregrina dal momento che molto spesso tante trappole sono nascoste in tecnicismi difficili da individuare, e quindi, bisogna stare con gli occhi ben aperti. Così come sarebbe interessante fare uno studio sugli impatti avuti nelle nostre realtà dalle leggi di delegazione precedentemente approvate sui temi più sensibili per la vita dei cittadini.

Come si fa ad andare avanti con chi agita continuamente e sempre lo spauracchio dell'apertura della procedura di infrazione per tacitare ogni dissenso anche velato? Come si fa a non indignarsi quando scopriamo che ogni accelerazione viene condotta dal Governo per il recepimento di disposizioni che fanno comodo alla propria parte politica, e si dimentica che invece occorre avere come unico riferimento per la propria condotta solo ciò che oggettivamente può dare risposte utili ed efficaci ai cittadini e contrastare, al contrario, ciò che di più pernicioso può venire da quelle latitudini?

Mi rendo conto che non è facile, ma occorrerebbe far comprendere all'UE che la velocità di adattamento dei cittadini degli Stati membri alle disposizioni europee non è uguale in tutti i Paesi. Ci sono diversità culturali, abitudini, tradizioni, differenti velocità di reazione che è errato sottovalutare da parte di chiunque. Infinitamente più grave che lo sottovaluti il Governo.

Così, al di là dei casi specifici contenuti in questa legge di delegazione 2017, è necessario chiedere al Governo l'assunzione di una maggiore responsabilità e di un protagonismo maggiore in tutte le sedi europee allorché si tratti di perseguire l'interesse generale dell'Italia e dei singoli territori regionali per talune specificità e peculiarità. In altre parole si deve rendere possibile ed efficace il metodo della negoziazione anche *a posteriori* rispetto all'emanazione di talune direttive. Unità

infatti non può voler dire assoluta conformità, specie quando in ballo vi sono esigenze concrete dei nostri territori con le loro specificità e peculiarità.

Forse noi dell'area mediterranea non siamo ancora abbastanza allenati a far fronte comune per la difesa dei nostri interessi in sede europea e più volte siamo risultati soccombenti rispetto alle istanze e alle azioni di pressione avanzate dai Paesi nord-europei. Dovremmo imparare di più dall'esperienza di questi anni. Abbiamo bisogno di maggiore aggregazione e il Governo dovrebbe essere il portabandiera di questo obiettivo perché si possa incidere in maniera più forte e attiva sulle decisioni chiave della *governance* dell'UE.

Non possiamo più accontentarci di un'unione monetaria, bancaria o dei vincoli di bilancio, senza progredire parallelamente sui passi per un'unione fiscale, politica e del debito pubblico. O la politica si pone seriamente il tema del bilanciamento nei confronti di una burocrazia europea, di una tecnocrazia sempre più spersonalizzata e pervasiva, o la situazione peggiorerà sempre più a netto detrimento della democrazia.

Per queste ragioni, e nel rispetto delle varie sensibilità presenti all'interno del Gruppo, annuncio il voto favorevole del gruppo Grandi Autonomie e Libertà.

#### **Testo integrale della dichiarazione di voto della senatrice Granaiola sul disegno di legge n. 2834 e sul Doc. LXXXVII, n. 5**

La legge di delegazione europea 2016/2017 è una legge molto complessa in quanto contiene disposizioni di delega riguardanti il recepimento di 25 direttive europee, nonché l'adeguamento della normativa nazionale a 6 regolamenti europei, indicando in alcuni casi specifici principi e criteri direttivi. Contiene 15 articoli e nonostante le numerose modifiche effettuate nel testo proposto dalla Commissione di merito, presenta anche secondo i pareri espressi dalle Commissioni, ancora alcune criticità.

Mi riferisco in particolare all'articolo 3 che disciplina la materia dei marchi di impresa e il regolamento sul marchio comunitario. Sarebbe stato opportuno integrare l'articolo con precisi principi e criteri direttivi volti a contrastare veramente la contraffazione e a tutelare meglio i marchi, prevedendo il diritto del titolare del marchio d'impresa nazionale di vietare anche le attività di preparazione all'uso o all'apposizione del marchio contraffattorio, anche prevedendo il sequestro dei materiali recanti i marchi-copia.

Quanto all'articolo 5 sulla distribuzione dei prodotti assicurativi, sulla regolamentazione da applicare al mercato delle imprese di assicurazione, sulle funzioni di vigilanza ed il ruolo di IVASS e CONSOB, per fortuna sono stati accolti emendamenti presentati anche da Art.1-MDP, che hanno fatto chiarezza su compiti, competenze e responsabilità.

Se lo scopo dell'articolo 6 era quello di migliorare la trasparenza, l'efficacia e l'armonizzazione delle misure esistenti sui dispositivi di protezione individuale, riteniamo tale obiettivo solo parzialmente raggiunto, in quanto sarebbe stato necessario il coinvolgimento del Ministro della salute nella procedura di adozione del decreto legislativo prefigurato nell'articolo, essendo la materia molto

rilevante anche per quanto attiene al corretto funzionamento e alla sicurezza dei servizi sanitari. A tale scopo avevamo presentato l'ordine del giorno G6.200 e ringrazio il Governo per averlo approvato.

Così come sarebbe stato importante, come specificato nell'ordine del giorno presentato da me e dalla senatrice Dirindin, che nella legge di delegazione europea ci fossero norme tese a garantire su tutto il territorio nazionale uniformi e rigorosi livelli di applicazione del sistema di qualità e sicurezza dei processi produttivi trasfusionali, anche per quanto riguarda il plasma come materia prima per la produzione di medicinali emoderivati da plasma nazionale.

Anche qui ringraziamo il Governo per aver approvato il nostro ordine del giorno.

L'articolo 7 riguarda l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE n. 2016/426 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi. Si parla di un Organismo unico nazionale di accreditamento per garantire il necessario livello di fiducia nei certificati di conformità.

Senza dubbio questo articolo semplifica e chiarisce il quadro esistente per l'immissione sul mercato degli apparecchi suddetti, importante è che siano progettati al fine di ottenere la massima efficienza energetica e il massimo rispetto per l'ambiente e quindi sia mantenuto l'impegno di cui all'ordine del giorno del senatore Piccoli.

Quanto all'articolo 8 sugli abusi di mercato era importante, come segnalato dalla Commissione finanze, attribuire all'autorità competente alla vigilanza per la trasparenza (la CONSOB) la facoltà di richiedere le registrazioni delle spiegazioni circa il ritardo della comunicazione di informazioni privilegiate, nonché di diffondere al pubblico le informazioni sulle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, controllo o direzione. Apprezziamo il fatto che nel testo proposto dalla Commissione questo sia stato fatto.

In merito all'articolo 14 in materia di protezione di dati personali e in relazione alle indagini statistiche, è importante che ci sia comunicazione chiara all'inizio della conversazione dell'identificazione del soggetto per conto del quale avviene il contatto e lo scopo. E che tale contatto sia consentito solo se il destinatario della chiamata abbia dato esplicito consenso al proseguimento della conversazione.

Così come è importante nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2016/2102 relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici stabilire prima i criteri e le linee guida volte a individuare i casi in cui un ente pubblico può ragionevolmente limitare l'accessibilità di uno specifico contenuto.

Bene l'approvazione dell'ordine del giorno Orellana.

Comunque credo che nel complesso il testo proposto dalla Commissione abbia in gran parte recepito molte delle osservazioni fatte dalle varie Commissioni. Quindi, data l'urgenza di approvare la legge di delegazione europea, Art1-MDP voterà a favore del provvedimento con la speranza che soprattutto in materia sanitaria, e quindi di dispositivi di protezione individuale, di qualità per i servizi trasfusionali, vengano davvero adottati i provvedimenti correttivi necessari per la tutela della salute dei cittadini, così come previsto dai nostri ordini del giorno approvati oggi dal Governo.

#### **Integrazione alla dichiarazione di voto del senatore Mineo sul disegno di legge n. 2834 e sul Doc. LXXXVII, n. 5**

Per quanto riguarda i contenuti della legge di delegazione, si tratta solo delle disposizioni strettamente necessarie a dare adempimento ad obblighi ancora inevasi, derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

In questo senso, il disegno di legge prevede disposizioni di delegazione con riferimento all'esigenza di dare attuazione alle direttive europee e alle decisioni quadro da recepire, nonché ai regolamenti europei; chiudere procedure di infrazione e dare attuazione a sentenze della Corte di giustizia; recepire talune direttive in via regolamentare; stabilire la disciplina sanzionatoria per violazione degli atti europei; stabilire i principi fondamentali per la legislazione regionale di attuazione; emanare testi unici; emanare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi di recepimento.

Tra gli atti per i quali si introducono specifici principi e criteri direttivi di delega si segnalano quelli che affrontano l'attuazione della normativa europea in materia di apparecchi che bruciano carburanti gassosi e quelli dell'allegato B, la direttiva (UE) 2016/2284, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici. Rispetto a quest'ultima direttiva riteniamo che il testo approvato presenti un minore livello di efficacia rispetto alla proposta iniziale. Quello relativo alla riduzione dell'utilizzo di borse di plastica è stato opportunamente inserito nel decreto sul Mezzogiorno appena convertito in legge. Consideriamo positiva tale "velocizzazione" relativa alla soluzione di un problema di importanza globale e sottolineato con autorevolezza dalla Conferenza sugli oceani che si è tenuta a New York e dove è stato posto il tema dell'abuso delle

borse di plastica che sta comportando gravi problemi per l'ecosistema marino globale, con riflessi essenziali non solo sul mondo animale ma anche per la salute dell'uomo e la salvaguardia dell'ambiente su tutto il pianeta.

L'occasione offerta dalla legge di delegazione europea può costituire un'utile momento di discussione di questioni europee aperte a partire dal fenomeno dei migranti, un vero e proprio esodo epocale da fronteggiare con il massimo di unità possibile da parte dell'Europa, al posizionamento dei vari *partners* nazionali rispetto alle regole comunitarie, come la vicenda Fincantieri sta a dimostrare. Non si comprende infatti la posizione francese che sembra muoversi in questa operazione senza tener conto della compatibilità con le regole sulla concorrenza e mercato unico e con la difesa dei diritti dei consumatori. Il Presidente francese, con le sue mosse di minaccia di nazionalizzazione dei cantieri navali di Saint Nazaire, sembra più preoccupato per il calo della sua popolarità interna tra i lavoratori, ergendosi come difensore dei posti di lavoro, come sembra fare, a detta del Ministro dell'economia del Governo francese, che giustifica la scelta del suo Governo facendo proprie le preoccupazioni dei lavoratori dei cantieri d'oltralpe per il mantenimento dei livelli occupazionali e per il rischio di trasferimento all'estero delle tecnologie di punta.

Siamo molto lontani da una visione di un'Europa coesa e rispettosa delle sue stesse regole fondamentali.

E sempre utile cogliere ogni occasione per approfondire una riflessione sul futuro dell'Europa stessa recuperando lo spirito di Ventotene per la costruzione reale di un'Europa sociale che metta al centro le persone e non i grandi interessi finanziari ed economici, al fine di riavvicinare le istanze popolari alle istituzioni comunitarie rinnovate, sempre più integrate, per fortificare la coesione continentale attraverso una unità non di facciata ma fondata su politiche comuni, istituzioni comuni ed elette direttamente per rispondere ad una sola voce alle sfide che abbiamo oggi di fronte: dalla spinta migratoria, al rinnovato rapporto con gli Stati Uniti e la nuova amministrazione Trump da un lato e la Russia dall'altro, alla complessa crisi mediorientale e ai pericolosi venti di guerra che spirano dall'Estremo Oriente.

Con giusto orgoglio si è rivendicato nel dibattito in commissione la diminuzione del numero delle infrazioni comunitarie che hanno colpito il nostro Paese portandole a circa 70, ma non basta. Se la Commissione europea giudica l'operato dell'Italia non conforme alle regole, meglio sarebbe allora rendere tali infrazioni qualitativamente importanti ponendo con forza all'Europa intera i temi dell'emigrazione, dell'eliminazione del *fiscal compact*, di regole fiscali uguali, un *welfare* condiviso e rispettoso del livello dei diritti dei lavoratori già raggiunti, e così via.

È questa la sola via concreta per giungere al rafforzamento delle istanze comunitarie incanalandole verso l'avvio di un processo di profonda riforma che porti ad una unità politica reale fondata su comuni politiche estere, di difesa, fiscale e del lavoro con organismi unitari e democraticamente eletti da tutti i popoli europei, che ponga al centro la coesione, la pace e l'interesse reale dei cittadini europei.

In queste ore in cui si decide della partecipazione italiana alla missione in supporto alla Guardia costiera libica e in cui si applica il Codice di condotta predisposto dal Ministero dell'Interno, le preoccupazioni sulla drammatica situazione in Libia si fanno sempre più inquietanti. Le persone stipate nei centri di detenzione intorno a Tripoli e quelle che vengono soccorse in mare condividono le stesse vicende di violenza e di trattamenti disumani. Le strategie messe in atto dalle autorità italiane ed europee per contenere le partenze dalle coste libiche sono, nelle circostanze attuali, abbastanza preoccupanti e nascondono, al fondo il fallimento di una politica europea di coesione, comune e condivisa. La Libia non è un posto sicuro dove riportare le persone in fuga, né dal territorio europeo né dal mare. È naturale che le attività di ricerca e soccorso non costituiscono la soluzione per affrontare i problemi causati dai viaggi sui barconi e le morti in mare, ma sono necessarie in assenza di qualunque altra alternativa sicura perché le persone possano trovare sicurezza. La strada che si è scelta, come Europa, di giungere al solo "contenimento" di quella che viene considerata da quelle disgraziate persone come l'ultima e unica via di fuga dallo sfruttamento e dalla violenza non è accettabile. Da queste considerazioni nascono le perplessità sull'operazione militare italiana nelle acque libiche che costituisce, al momento, il solo elemento di contrasto a questo esodo che costituisce un fenomeno di proporzioni gigantesche che non si esaurirà nel breve periodo.

Sul terreno delle politiche economiche e sociali, occorre senza ulteriori indugi o incertezze affrontare nell'immediato e con la gradualità necessaria ad esempio il tema della revisione del *fiscal compact*, attivando ogni iniziativa finalizzata alla convocazione di una Conferenza europea per definirne le necessarie modifiche, avviando una seria riflessione sul ruolo di indipendenza della Banca centrale europea in previsione della revisione del proprio statuto che dovrebbe includere la facoltà, seppure a certe condizioni, di prestare denaro direttamente ai Governi, rimuovendo

l'assurdità per cui è l'unica Banca centrale del mondo cui è vietato di farlo, quindi a proporre una graduale radicale riforma del sistema finanziario europeo.

In stretta correlazione a tali temi vi è poi la necessità di proporre l'istituzione di un bilancio interno dell'Eurozona finalizzato a politiche di contrasto alla disuguaglianza e alla povertà di disoccupazione e al finanziamento di un piano di investimenti pubblici anche con la possibilità di emettere eurobonds.

Sul terreno della definizione dei trattati internazionali extraeuropei occorre imparare dagli errori commessi con i negoziati relativi al TTIP, e al Ceta per i quali si sono utilizzate procedure segrete lontane dal confronto con l'interesse immediato delle popolazioni procedendo contro un processo democratico che avrebbe permesso un'analisi puntuale ed una valutazione dei testi negoziali per assicurare che le politiche adottate fossero nel pubblico interesse. È una condizione democratica irrinunciabile coinvolgere il Parlamento europeo e avviare un dibattito nei parlamenti nazionali includendo le organizzazioni della società civile, i sindacati e i gruppi portatori dei diversi interessi.

Infine, ma non ultimo, è il momento di proporre un'alleanza dei Paesi dell'Europa del Sud per uscire dall'austerità e promuovere politiche coordinate di sviluppo ecologico e sociale.

Il disegno di legge in esame introduce principi e criteri direttivi specifici di delega riferiti ai seguenti atti:

direttive: (UE) 2015/2346 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di impresa (articolo 3); (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa (articolo 5); (UE) 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali (articolo 11); (UE) 2016/681 sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) ai fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi (articolo 12); (UE) 2015/720 sulla riduzione dell'utilizzo di plastica in materiale leggero (articolo 13); D (UE) 2016/943 sui segreti commerciali (articolo 15).

Regolamenti: (UE) 2015/2424 sul marchio comunitario (articolo 3); (UE) 1257/2012 su una cooperazione rafforzata per l'istituzione di una tutela brevettuale unitaria (articolo 4); (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale (articolo 6); (UE) 2016/426 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi (articolo 7); (UE) 596/2014 relativo agli abusi di mercato (articolo 8); (UE) 2016/1011 sugli indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari (articolo 9); (UE) 2015/2365 sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo (articolo 10); (UE) 2016/679 sul trattamento e la circolazione dei dati personali (articolo 14).

Accordi: accordo su un tribunale unificato dei brevetti (articolo 4).

### **Testo integrale della dichiarazione di voto del senatore Floris sul disegno di legge n. 2834 e sul Doc. LXXXVII, n. 5**

Come ogni anno la legge di delegazione europea reca le norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.

Mentre con il disegno di legge l'Italia dà attuazione alle direttive europee e alle decisioni da recepire, nonché ai regolamenti europei, si chiudono le procedure di infrazione e i casi EU Pilot e si dà attuazione alle sentenze della Corte di giustizia, la Relazione è tutta tenuta su un piano prettamente politico rispetto al quale alcune considerazioni politiche vanno fatte.

Essa si presenta come un imponente resoconto, strumento tipico della ipertrofica burocrazia europea, ma ora anche italiana, attraverso il quale si tenta di magnificare l'azione del Governo.

E quindi le politiche del Governo, che pure noi dell'opposizione abbiamo contestato in Parlamento, finiscono per passare come dei successi, anche laddove hanno dimostrato la propria insussistenza.

Ci riferiamo alle politiche migratorie italiane, al mancato controllo delle frontiere, al fatto che la gestione di un flusso di disperati dal Mediterraneo centrale viene lasciato completamente alla buona volontà della gestione italiana; migranti attorno ai quali, va sempre ricordato, si muovono interessi economici enormi.

Ecco, in questa parte del campo, l'Europa non ha toccato palla. Ed è la stessa Europa che ha aperto decine di procedure di infrazione - e la legge di delegazione europea serve a sanare alcune di queste infrazioni - nei confronti dell'Italia, praticamente su ogni cosa.

L'abbiamo appena visto, in che modo sia stata chiusa una procedura persino sui sacchetti di plastica per la spesa, poi risolta con una nuova direttiva appena adottata.

Resta vivo il tema dei ricollocamenti. E di fronte a un numero di ricollocamenti dall'Italia verso il resto d'Europa sotto il 16 per cento del totale, la Commissione europea non ha avviato alcuna procedura di infrazione.

Si aggiunga a questo la mancanza di modifiche europee al sistema comune d'asilo e si rifletta, inoltre, sulla mancanza di una politica comune dei rimpatri.

Pensiamo inoltre a quanto questo fenomeno pesi sulla macchina dell'accoglienza, che graverà sulle casse del nostro Paese per 4,2 miliardi di euro quest'anno, come ha recentemente stimato il ministro Padoan.

E questi numeri ci fanno entrare anche nelle politiche economiche di questo Governo.

L'unico rapporto tra Commissione europea e Governo sembra essere quello che ci porta a chiedere continui spostamenti in avanti del target del *deficit* pubblico, che, ricordiamolo, deve tendere allo zero.

Abbiamo appena approvato una manovrina con una correzione dello 0,2 per cento sul target del deficit del 2017, che non avevamo affrontato a dicembre.

E già il Governo si appresta a chiedere un nuovo sconto sull'obiettivo programmatico del prossimo anno.

Queste politiche, nonostante le continue rassicurazioni dell'Esecutivo, ci hanno portato al *record* storico di debito pubblico di 2.270 miliardi di euro.

Insomma è una Italia che recepisce ogni norma comunitaria, ma che non fa valere la propria posizione di contribuente netto nei confronti dell'Europa.

Eppure nella differenza tra contribuzione dell'Italia al bilancio europeo e fondi da utilizzare il nostro Paese tra il 2009 e il 2015 ha perso 38 miliardi; una cifra che vale una intera manovra economica.

Mentre, tanto per fare un esempio concreto, la Polonia ha ricevuto 158 miliardi dall'Europa nello stesso periodo.

Parliamo della Polonia, oggi diventata invisa all'Europa perché sta adottando modifiche al proprio sistema istituzionale non gradite a Bruxelles.

Secondo le previsioni della Commissione europea, la Polonia doveva ricollocare 35 migranti dall'Italia. Ho detto 35 e non 35.000! Non ne ha ricollocato neanche uno.

Ecco, in qualsiasi ambito mondiale anche la contribuzione a un progetto, e in questo caso stiamo parlando del progetto europeo, deve avere dei riconoscimenti.

Nei confronti dell'Europa sembra tutto dovuto ed in cambio l'Europa concede solo di fare nuovo debito al nostro Paese.

Quindi la svolta vera nelle relazioni tra Italia e Europa deve venire da una ridefinizione dei rapporti finanziari con l'Unione!

Va studiato un nuovo meccanismo che eviti questo andirivieni di finanziamenti all'Unione europea, che poi decide persino le linee di indirizzo sugli investimenti nel nostro territorio.

Una ulteriore riflessione va quindi fatta sulla quota di contribuzione netta dell'Italia.

Nel 2015 - ultimo dato disponibile - l'Italia ha versato 16,4 miliardi e ne ha ricevuti 12, la differenza è di 4,4 miliardi. Una contribuzione annua netta simile si registrerà negli anni successivi sino al 2020.

Ecco, l'Italia, che avrà maggiori oneri dovuti alla gestione delle migrazioni per 4,2 miliardi nel 2017, suppiendo ai compiti di gestione di un fenomeno epocale, di cui si sarebbe dovuta fare carico l'intera Europa, dovrebbe utilizzare il proprio ruolo di contribuente netto non per ottenere sconti sul deficit, ma minori versamenti alla UE fino a che non si giunga alla revisione delle disposizioni che riguardano la gestione delle migrazioni e dell'asilo.

Ci sembra che manchi una analisi seria e approfondita delle ragioni dello stare in Europa, che non può essere solo una spartizione delle poltrone dei tecnocrati che partecipano ai vari consessi europei.

Non possiamo accettare che la legge di delegazione europea e la relazione che la accompagna siano diventati uno strumento meramente compilativo delle direttive da recepire e dei desiderata del Governo.

Ci attendiamo una seria analisi delle politiche italiane per arrivare a una migliore integrazione europea.

Per quanto sopra riportato auspicando un proseguo di maggior incidenza dell'Italia nella politica dell'Unione europea il nostro voto sarà di lucida astensione.

